

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

## 247<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

### RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 9 NOVEMBRE 1993

(Antimeridiana)

Presidenza del presidente SPADOLINI,  
indi del vice presidente LAMA

#### INDICE

|   |        |  |                 |
|---|--------|--|-----------------|
| <b>CONGEDI E MISSIONI</b> .....                 | Pag. 3 | <b>DISEGNI DI LEGGE</b>                      |                 |
| <b>SUI LAVORI DEL SENATO</b>                    |        | <b>Ripresa della discussione:</b>            |                 |
| PRESIDENTE .....                                | 3, 4   | * CASSESE, ministro senza portafoglio per la |                 |
| * FRASCA (PSI) .....                            | 3      | funzione pubblica .....                      | Pag. 9 e passim |
| <b>DISEGNI DI LEGGE</b>                         |        | * CROCETTA (Rifond. Com.) .....              | 9 e passim      |
| <b>Seguito della discussione:</b>               |        | ROVEDA (Lega Nord) .....                     | 10              |
| «Interventi correttivi di finanza pubblica»     |        | * SPECCHIA (MSI-DN) .....                    | 10              |
| (1508) (Collegato alla manovra finanziaria)     |        | DANIELE GALDI (PDS) .....                    | 11              |
| (Votazione finale qualificata ai sensi dell'ar- |        | SAPORITO (DC) .....                          | 11 e passim     |
| ticolo 120, comma 3, del Regolamento):          |        | RIVIERA (PSI), relatore .....                | 15 e passim     |
| RIVIERA (PSI), relatore .....                   | 9      | ROCCHI (Verdi-La Rete) .....                 | 21 e passim     |
| <b>SULLA MORTE DEL SENATORE EZIO</b>            |        | PERUZZA (PDS) .....                          | 21, 23          |
| <b>ANESI</b>                                    |        | ROSCIA (Lega Nord) .....                     | 22, 59          |
| PRESIDENTE .....                                | 9      | * GIOLLO (Rifond. Com.) .....                | 22, 23          |
|   |        | FAGNI (Rifond. Com.) .....                   | 35, e passim    |
|   |        | TANI (DC) .....                              | 35              |
|   |        | MANZINI (DC) .....                           | 35              |
|   |        | ALBERICI (PDS) .....                         | 35              |
|   |        | PAGLIARINI (Lega Nord) .....                 | 36              |

|   |               |
|---|---------------|
| LORETO (PDS) .....  | Pag. 36, 37   |
| * GIORGI (PSI) .....  | 36, 39, 61    |
| FABRIS (DC) .....   | 36, 76, 82    |
| * NERLI (PDS) .....   | 41 e passim   |
| PAVAN (DC) .....  | 43, 75        |
| * BARBIERI (PDS) .....  | 45            |
| * VISCO (PDS) .....   | 55, 63, 69    |
| CARPENEDO (DC) .....  | 58            |
| COVI (Repubb.) .....  | 59, 64        |
| SPERONI (Lega Nord) .....                                     | 60, 86, 92    |
| * RASTRELLI (MSI-DN) .....                                    | 60            |
| SCOGNAMIGLIO PASINI (Liber.) .....                            | 61            |
| CUTRERA, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici ..... | 67            |
| * GUGLIERI (Lega Nord) .....                                  | 69            |
| * ACQUARONE (DC) .....  | 70            |
| * MANFROI (Lega Nord) .....                                   | 75            |
| STEFANELLI (Repubb.) .....                                    | 76            |
| MANIERI (PSI) .....   | 76            |
| GIOVANOLLA (PDS) .....  | 76            |
| CANNARIATO (Verdi-La Rete) .....                              | 76            |
| * SARTORI (Rifond. Com.) .....                                | 76 e passim   |
| * PICANO (DC) .....   | 76, 78        |
| * FRASCA (PSI) .....  | 82 e passim   |
| * MERLONI, ministro dei lavori pubblici .....                 | 83 e passim   |
| ABIS (DC), relatore .....                                     | 90            |
| CONDARCURI (Rifond. Com.) .....                               | 93            |
| STRUFFI (PSI) .....   | 94            |
| D'ALESSANDRO PRISCO (PDS) .....                               | 104           |
| COMPAGNA (Liber.) .....                                       | 104           |
| MARCHETTI (Rifond. Com.) .....                                | 104, 111, 113 |
| RABINO (DC) .....   | 104, 110      |
| BOSCO (Lega Nord) .....                                       | 105           |
| RUSSO Michelangelo (PDS) .....                                | 105           |

|   |               |
|---|---------------|
| FERRARI Karl (Misto-SVP) .....  | Pag. 106      |
| RIZ (Misto-SVP) .....   | 106           |
| PALADIN, ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali ..... | 107, 109, 113 |
| DUJANY (Misto-Vallée d'Aoste) .....   | 108           |
| PICCOLO (Rifond. Com.) .....  | 113           |

## ALLEGATO

## DISEGNI DI LEGGE

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Annunzio di presentazione .....  | 115 |
| Apposizione di nuove firme ..... | 115 |
| Assegnazione .....               | 115 |
| Nuova assegnazione .....         | 116 |

## GOVERNO

|   |     |
|---|-----|
| Richieste di parere per nomine in enti pubblici ..... | 116 |
| Trasmissione di documenti .....                       | 116 |

## PETIZIONI

|                |     |
|----------------|-----|
| Annunzio ..... | 116 |
|----------------|-----|

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore

## **Presidenza del presidente SPADOLINI**

**PRESIDENTE.** La seduta è aperta (*ore 10*).  
Si dia lettura del processo verbale.

**DONATO**, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 5 novembre.

**PRESIDENTE.** Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato

### **Congedi e missioni**

**PRESIDENTE.** Sono in congedo i senatori: Agnelli Arduino, Baldini, Bo, Bono Parrino, Brutti, Castiglione, Condorelli, Coppi, Cusumano, Ferrara Pasquale, Franza, Galuppo, Gangi, Garofalo, Guerritore, Gava, Inzerillo, Leone, Mancuso, Orsini, Parisi Francesco, Pistoia, Pulli, Redi, Ruffino, Scivoletto, Senesi, Smuraglia, Stefanini, Tossi Brutti, Turini, Valiani, Zappasodi, Zotti.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Mora e Londei, negli Stati Uniti, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla utilizzazione dei finanziamenti concessi all'Iraq dalla filiale di Atlanta della Banca Nazionale del Lavoro; Bosco, Liberatori, Paire, Tabladini e Visibelli, a Madrid, Ferrari Bruno, a Parigi, per attività dell'Assemblea dell'Unione dell'Europa occidentale; Migone, a Mosca, per attività dell'Assemblea dell'Atlantico del Nord.

### **Comunicazioni della Presidenza**

**PRESIDENTE.** Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

### **Sui lavori del Senato**

**FRASCA.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

\* **FRASCA.** Signor Presidente, prendo la parola sull'ordine dei lavori del Senato per dirle che è stata convocata per domani pomeriggio un'importante seduta della Commissione bicamerale stragi. È consue-

tudine che durante la discussione sui documenti finanziari le Commissioni, sia quelle ordinarie che quelle bicamerali, non abbiano luogo. Non vorrei che il senatore Gualtieri, presidente di questa Commissione, sia divenuto una sorta di «Napoleone», per cui si identifica con la Commissione stessa e può fare tutto ciò che è di suo gradimento. Però, io come membro di questa Commissione desidero essere presente alle sue sedute, ma desidero fare anche la mia battaglia nel corso della discussione sui documenti finanziari. Quindi, signor Presidente, vorrei invitarla ad intervenire perchè questo «sconcio» non si verifichi.

PRESIDENTE. Accerterò la situazione e provvederò secondo le regole del Senato secondo le quali durante la discussione dell'esercizio finanziario non hanno luogo riunioni di Commissioni.

Non userei il termine «sconcio», perchè si tratta semmai di un errore da riparare, di una distrazione da colmare. Starei più attento sull'uso dei termini parlamentari, senatore Frasca.

#### **Seguito della discussione del disegno di legge:**

**«Interventi correttivi di finanza pubblica» (1508)** *(Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1508.

Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta di ieri si è conclusa l'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 19. Il testo dell'articolo 19 è il seguente:

#### **Art. 19.**

*(Disposizioni sul riconoscimento delle minorazioni civili)*

1. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al riordinamento dei procedimenti in materia di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo, sulla base dei seguenti criteri:

- a) semplificazione dei procedimenti;
- b) distinzione del procedimento di accertamento sanitario dal procedimento per la concessione delle provvidenze, con attribuzione della rispettiva competenza alle commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, e ai prefetti;
- c) soppressione dei comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica e devoluzione delle funzioni concernenti le provvidenze in favore dei minorati civili ai prefetti.

2. L'abrogazione delle vigenti norme di legge incompatibili con il regolamento di cui al comma 1 ha effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso.

3. In attesa di una organica revisione della materia, le unità sanitarie locali competenti, entro il 30 giugno 1994, informano il prefetto in ordine alla consistenza numerica e allo stato delle domande ancora giacenti per l'ottenimento delle provvidenze di cui al presente articolo e indicano i tempi presuntivi di smaltimento dell'arretrato. In caso di inottemperanza il prefetto nomina apposito funzionario. Il prefetto, entro il 30 settembre 1994, invia al Ministero dell'interno apposita relazione riassuntiva circa lo stato amministrativo delle pratiche inerenti l'erogazione delle provvidenze.

4. La Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra del Ministero del tesoro procede a verifiche programmate, da effettuare anche senza preavviso, con riferimento privilegiato alle zone a più alta densità di beneficiari di pensioni, assegni e indennità. Nel caso di accertata inesistenza dei requisiti prescritti per il godimento dei benefici, sono ripetuti, entro i limiti di prescrizione ordinaria, tutti i ratei versati, comprensivi degli interessi e della svalutazione monetaria, in deroga all'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti, già illustrati:

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente, all'articolo 28, sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Le operazioni di sottoscrizione e rimborso dei titoli di Stato sono svolte dagli uffici postali. La Banca d'Italia cura la emissione dei titoli di Stato unicamente avvalendosi degli uffici postali».

19.1

MARCHETTI, SALVATO, MERIGGI, CROCETTA

*Sopprimere l'articolo.*

19.3

RASTRELLI, PONTONE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«1. Le competenze relative all'assistenza ai mutilati ed invalidi civili, ai sordi preverbalmente ed ai ciechi civili, di cui alle leggi 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, sono trasferite alle regioni a partire dal 1° gennaio 1994.

2. Con apposita legge ciascuna Regione stabilirà le modalità di accertamento dell'invalidità, fisserà i requisiti per il diritto alla relativa

indennità e ne determinerà l'importo nell'ambito degli stanziamenti a tal fine trasferiti dallo Stato.

3. Il Ministero del tesoro traferirà di anno in anno alle Regioni le somme da destinare al pagamento dell'indennità per l'invalidità civile in misura proporzionale alla popolazione residente in ciascuna Regione.

4. L'importo complessivo per il primo anno sarà pari alla spesa sostenuta a questo scopo dallo Stato nel 1992 e per gli anni successivi sarà incrementato con la stessa percentuale di rivalutazione delle pensioni di invalidità erogate dall'INPS».

19.5

MANFROI, PAGLIARINI, ROSCIA

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al riordinamento dei procedimenti in materia di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo, sulla base di criteri di semplificazione e di uniformità».

19.2003

INNOCENTI, SAPORITO, CARLOTTO, TANI

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «con attribuzione della rispettiva competenza alle commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, e ai prefetti»; sopprimere la lettera c).*

19.2009

MARCHETTI, SALVATO, MERIGGI, CROCETTA

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

19.2002

ROCCHI, PROCACCI, MOLINARI, MAISANO GRASSI

*Sopprimere il comma 3.*

19.2010

MARCHETTI, SALVATO, MERIGGI, CROCETTA

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «di smaltimento», con le altre: «e le misure straordinarie per lo smaltimento», e sopprimere il secondo periodo».*

19.2005

DANIELE GALDI, PELELLA

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. La Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra del Ministero del tesoro procede a verifiche programmate, da effettuare anche senza preavviso, con riferimento privilegiato alle zone a più alta densità di beneficiari di pensioni, assegni e indennità. Nel caso di accertata inesistenza dei requisiti prescritti per il godimento dei benefici, si applica l'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291».

19.2004

INNOCENTI, SAPORITO, CARLOTTO, TANI

*Al comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* «Nel caso di accertata inesistenza dei requisiti prescritti, i benefici vengono immediatamente sospesi e si procede ad accertamenti circa le ragioni e le modalità del pregresso riconoscimento di invalidità e circa l'eventuale responsabilità».

19.2006

SMURAGLIA, DANIELE GALDI, PELLEGATTI,  
D'ALESSANDRO PRISCO

*Al comma 4, ultimo periodo, sopprimere le parole da:* «Nel caso di accertata inesistenza...», *fino alla fine del comma.*

19.2007

MARCHETTI, SALVATO, MERIGGI, CROSETTA

*Al comma 4, ultimo periodo, sostituire le parole:* «tutti i ratei versati», *con le altre:* «gli ultimi sei ratei mensili».

19.2008

DANIELE GALDI, INNOCENTI, MERIGGI, GIOVANOLLA

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1994 l'assegno di accompagnamento istituito con leggi 28 marzo 1968, n. 406, 11 febbraio 1980, n. 18 e 21 novembre 1988, n. 508, e successive modificazioni e integrazioni, non sarà riconosciuto o sarà revocato:

a) ai soggetti appartenenti ad un nucleo familiare costituito da un unico componente ed avente un reddito complessivo per l'anno precedente superiore a lire 30.000.000;

b) ai soggetti appartenenti ad un nucleo familiare costituito da due componenti ed avente un reddito complessivo per l'anno precedente superiore a lire 42.000.000;

c) ai soggetti appartenenti ad un nucleo familiare costituito da tre componenti ed avente un reddito complessivo per l'anno precedente di lire 50.000.000.

4-ter. Il limite di reddito di cui alla lettera c) è aumentato di lire 5.000.000 per ciascun componente aggiuntivo del nucleo familiare.

4-quater. Per l'accertamento del reddito di cui ai precedenti commi 4-bis e 4-ter gli interessati devono presentare alle prefetture di competenza la dichiarazione di cui all'articolo 24 della legge 14 aprile 1977, n. 114.

4-quinquies. Chiunque compie dolosamente atti che procurino a sé o ad altri l'erogazione dell'assegno di accompagnamento non spettante è tenuto a versare alla prefettura interessata, a titolo di sanzione amministrativa, una somma pari al doppio di quella indebitamente percepita, ancorché il fatto costituisca reato».

19.2000

PUTIGNANO

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1994 l'assegno di accompagnamento istituito con le leggi 23 marzo 1968, n. 406, 11 febbraio 1980, n. 18, e 21 novembre 1988, n. 508, e successive modificazioni ed integrazioni, sarà utilizzato per la attivazione di contratti di lavoro con giovani disoccupati singoli o aderenti ad associazioni di volontariato che abbiano presentato domanda per l'espletamento di servizi sociali. L'assegno mensile sarà esente da imposte e tasse e consentirà la conservazione della iscrizione nelle liste di collocamento».

19.2001

PUTIGNANO

Successivamente è stato presentato il seguente nuovo testo dell'emendamento 19.2007:

*Al comma 4, ultimo periodo, sopprimere le parole da: «Nel caso di accertata inesistenza...», fino alla fine del comma.*

*Conseguentemente, all'articolo 28, sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Le operazioni di sottoscrizione e rimborso dei titoli di Stato sono svolte dagli uffici postali. La Banca d'Italia cura la emissione dei titoli di Stato unicamente avvalendosi degli uffici postali».

19.2007 (Nuovo testo)

CROCETTA, MARCHETTI, SALVATO, MERIGGI

In conformità a quanto già ricordato in sede di esame di emendamenti all'articolo 1, udito il parere espresso dalla 5ª Commissione permanente, dichiaro inammissibili gli emendamenti 19.2004, 19.2006, 19.2008 e 19.3.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.



RIVIERA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 19.1, 19.5, 19.2003, 19.2009, 19.2002, 19.2010, 19.2007 (nuovo testo), 19.2000 e 19.2001 e favorevole all'emendamento 19.2005.

### Sulla morte del senatore Anesi

PRESIDENTE. *(Si leva in piedi e con lui tutta l'Assemblea)*. Colleghi, è scomparso improvvisamente nella nottata il collega Ezio Anesi, colpito da improvviso male.

Alla sua famiglia, agli elettori trentini che lo avevano voluto qui in Senato, al Gruppo parlamentare misto vada il commosso pensiero mio personale e del Senato tutto.

### Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1508

\* CASSESE, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 19.1, 19.5, 19.2003, 19.2009, 19.2002 e 19.2010.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 19.2005 (ma mi riservo di intervenire per un chiarimento sulla soppressione del secondo periodo).

Il parere è infine contrario agli emendamenti 19.2007, 19.2000 e 19.2001.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 19.1.

CROCETTA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* CROCETTA. Signor Presidente, non riusciamo a comprendere il motivo per cui sia il relatore che il Governo insistano a dire no dinanzi ad un emendamento di questo tipo.

La materia è talmente scivolosa che in Commissione ci ha impegnati in una discussione molto seria ed ora ci troviamo a dover votare senza poter assegnare alla materia la giusta portata. Il nostro intendimento non è quello di non affrontare e discutere tale questione: riteniamo che non si dovrebbe trattare in termini semplicistici una materia così complessa, poichè essa meriterebbe un approfondimento in un disegno di legge *ad hoc* e non un esame frettoloso quale quello che le sarebbe riservato in questa sede.

D'altro canto ieri sera il collega Meriggi ha spiegato tutte le motivazioni per cui noi riteniamo opportuno che l'articolo venga soppresso, per essere trattato in altra sede.

ROVEDA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROVEDA. Signor Presidente, prendo lo spunto da questo emendamento per sottolineare una situazione che si è venuta a creare con lo sconclusionato intervento delle Commissioni riunite.

Il Governo aveva presentato un dispositivo abbastanza organico che poteva anche essere accettato. Finalmente, a livello dell'Esecutivo era passata l'idea che dovessero essere smascherati quei 5 milioni di falsi invalidi e quei 2 milioni di falsi inabili che, alle spalle dei produttori di reddito autonomi e privati, godono di un sostentamento che permette loro di fare i fannulloni per tutta la vita.

In Commissione, invece, le parti importanti di questo provvedimento sono state abolite, lasciando una platonica quanto inutile affermazione secondo la quale casualmente e quando tornerà comodo a qualcuno (se mai accadrà) si eseguiranno delle verifiche.

Concordo anch'io nel ritenere che a questo punto la materia dovrà essere oggetto di un disegno di legge adeguato che effettivamente porti tutti questi scrocconi e questi ladri del voto di scambio a rendere ragione di quello che hanno fatto e a restituire integralmente il maltolto. Però ritengo anche opportuno che quel poco che si può fare con questo residuo di articolo lo si faccia. Quindi noi della Lega su questo emendamento voteremo contro.

SPECCHIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* SPECCHIA. Signor Presidente, intervengo brevemente per annunciare il voto favorevole del mio Gruppo perchè, come la Presidenza e i colleghi possono constatare, noi abbiamo presentato un analogo emendamento. I motivi sono sostanzialmente quelli già espressi dal collega del Gruppo «dirimpettaio» di Rifondazione comunista, nel senso che noi riteniamo che una materia così importante e delicata debba essere trattata e regolata in modo compiuto. Già in passato si è verificata una serie di pasticci, con modifiche a catena; sarebbe ora che la materia, come appunto dicevo prima, venisse trattata in maniera definitiva, organica e compiuta. Così non è: ecco il motivo per cui noi riteniamo che una regolamentazione così parziale non possa essere condivisa e per questo siamo favorevoli all'emendamento 19.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 19.1, presentato dal senatore Marchetti e da altri senatori.

**Non è approvato.**

L'emendamento 19.3 è inammissibile.

Metto ai voti l'emendamento 19.5, presentato dal senatore Manfroi e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 19.2003, presentato dal senatore Innocenti e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 19.2009, presentato dal senatore Marchetti e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 19.2002, presentato dalla senatrice Rocchi e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 19.2010, presentato dal senatore Marchetti e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 19.2005 sul quale il Ministro aveva chiesto un chiarimento. Ha pertanto facoltà di parlare il ministro Casseese.

\* CASSESE, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. Volevo chiedere ai presentatori se intendono insistere anche sulla soppressione del secondo periodo del comma 3, così come richiesto nell'emendamento, che è in pratica composto di due parti, una prima che prevede una sostituzione e una seconda che prevede appunto tale soppressione.

PRESIDENTE. Senatrice Daniele Galdi, intendete accogliere il suggerimento del Governo?

DANIELE GALDI. Signor Presidente, non insistiamo sulla soppressione del secondo periodo, che quindi può anche rimanere, perchè riteniamo urgente l'approvazione di questo emendamento. Non mi sembra determinante questa seconda parte ai fini dell'obiettivo che vogliamo ottenere.

SAPORITO. Vorrei sapere, signor Presidente, come sarà formulato allora l'emendamento.

DANIELE GALDI. In pratica, l'emendamento sarà il seguente:

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «di smaltimento» con le altre: «e le misure straordinarie per lo smaltimento».*

Il concetto è infatti il seguente: non è necessario avere la notizia di quante pratiche sono invase. Le unità sanitarie locali devono segnalare

ai prefetti che cosa mettono in movimento e cosa propongono per eliminare la lista d'attesa. È questo il senso dell'emendamento.

PRESIDENTE. Invito il Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame nel testo riformulato.

\* CASSESE, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 19.2005.

SAPORITO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAPORITO. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo della DC su questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 19.2005, presentato dai senatori Daniele Galdi e Pelella, nel testo riformulato.

**È approvato.**

Ricordo che sono stati dichiarati inammissibili gli emendamenti 19.2004, presentato dal senatore Innocenti e da altri senatori, e 19.2006, presentato dal senatore Smuraglia e da altri senatori.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 19.2007 (Nuovo testo).

CROCETTA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* CROCETTA. Signor Presidente, riteniamo che questo emendamento sia importante e che la soppressione della parte di cui si tratta sia qualcosa di dovuto da parte nostra. In effetti andare a inserire nella legislazione chissà quale norma quando le leggi già ci sono appare discutibile. Infatti, se un soggetto truffa lo Stato, esistono le leggi che prevedono la truffa e quindi stabiliscono come intervenire per recuperare il maltolto.

Non riesco allora a capire perchè in questo caso si vuole inserire un'altra norma. A me sembra che, qualora questa norma dovesse rimanere, alla fine essa sarebbe assolutamente inefficace. Infatti, al limite, ai soggetti in questione una norma del genere non può consentire che di togliere la miseria: il Governo, attraverso questa norma, più della miseria non gli può sequestrare, mentre invece non interviene nei confronti di coloro a cui veramente dovrebbe sequestrare.

Io non riesco a capire perchè, come al solito, si prevedono due pesi e due misure con la solita politica di classe. Infatti, Poggiolini può stare tranquillo con i suoi patrimoni; altri signori, che ad esempio rispondono al nome di De Lorenzo o di Cirino Pomicino, possono benissimo

non essere molestati, mentre quando si tratta dei «poveracci» e delle «quattro lire» allora si diventa eccessivamente fiscali.

Il Gruppo di Rifondazione comunista per tale motivo propone di cancellare questa norma che innanzi tutto è assolutamente inefficace, perchè non porterà assolutamente niente alle casse dello Stato, e nello stesso tempo rende la vita più complicata quando invece le norme da applicare per colpire le eventuali truffe che sono state commesse, nel caso in cui vi siano appunto delle truffe, già esistono. A parte il fatto poi che sono convinto che questa norma porterà ad un abuso al contrario, cioè all'abuso di molti medici e di molte commissioni che dichiareranno guariti invalidi veri mentre continueranno a rimanere tali gli invalidi falsi, perchè al solito rimane la clientela e quindi si continueranno a fare tutte le operazioni clientelari. Il riconoscimento dell'invalidità sarà invece escluso per gli invalidi veri e a loro verrà magari richiesto di restituire ingenti somme di denaro che non potranno restituire perchè non ce l'hanno.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 19.2007 (Nuovo testo), presentato dal senatore Crocetta e da altri senatori.

**Non è approvato.**

L'emendamento 19.2008, presentato dalla senatrice Daniele Galdi e da altri senatori, è inammissibile.

Metto ai voti l'emendamento 19.2000, presentato dal senatore Putignano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 19.2001, presentato dal senatore Putignano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 19, nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 20.

#### Art. 20.

*(Determinazione di prezzi, tariffe e canoni)*

1. La determinazione dei prezzi demandata ad organismi pubblici prevista dalle vigenti disposizioni di legge non può eccedere del 20 per cento il prezzo di riferimento di corrispondenti beni e servizi scambiati sul mercato. Le tariffe dei servizi di pubblica utilità vengono fissate e aggiornate, ove le condizioni di mercato lo richiedano, in base a parametri di riferimento idonei a determinare le modalità di recupero

dei costi, con criteri di efficienza. L'individuazione dei prezzi e delle tariffe di riferimento è effettuata sulla base delle rilevazioni e delle analisi svolte dall'ISPE e dagli altri istituti del Sistema statistico nazionale. I dati relativi sono pubblicati ogni sei mesi.

2. I canoni di concessione di beni pubblici e di beni ed attività sottoposti a riserva originaria sono aumentati annualmente secondo i criteri: dell'adeguamento alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo, rilevato nell'anno solare precedente; dell'adeguamento proporzionale ai canoni pagati da altri concessionari o beneficiari di autorizzazione; della rivalutazione in relazione alla domanda effettiva o potenziale dei beni e delle attività concesse.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. I prezzi che, in base alle vigenti disposizioni di legge, sono determinati da organismi pubblici non possono superare il prezzo di riferimento di corrispondenti beni e servizi scambiati sul mercato. Le tariffe dei servizi di pubblica utilità vengono stabilite tenendo conto dei riflessi sociali che determinano».

20.2000

MARCHETTI, COSSUTTA, SALVATO, CROCETTA, VINCI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. L'amministrazione postale può stabilire determinate tariffe per i flussi di corriere portati alla spedizione suddivisi secondo modalità concordate dall'organismo che effettua la distribuzione ed eventualmente presentati a determinati uffici. Dette tariffe sono stabilite sulla base di apposite convenzioni stipulate tra la grande utenza ed i dirigenti dell'amministrazione postale, appositamente delegati dal direttore generale. Le speciali tariffe verranno determinate in funzione di un accertato vantaggio economico per l'amministrazione postale. Le convenzioni potranno anche stabilire tempi di consegna definiti, nonché eventuali penali per la mancata osservanza degli stessi. Le convenzioni potranno, altresì, determinare l'obbligo, da parte degli speditori, di affidare all'amministrazione postale tutto il proprio corriere, relativo a ciascuna tipologia di oggetti impostati, ovunque sia diretto».

20.2001

TANI, REDI, COVIELLO

Invito i presentatori ad illustrarli.

\* CROCETTA. L'emendamento 20.2000 si dà per illustrato.

SAPORITO. Aggiungo la firma all'emendamento 20.2001 e lo do per illustrato.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

RIVIERA, *relatore*. Esprimo parere contrario su entrambi gli emendamenti.

\* CASSESE, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. Anche il Governo esprime parere contrario su tutti e due gli emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 20.2000, presentato dal senatore Marchetti e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 20.2001, presentato dal senatore Tani e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 20.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 21.

#### Art. 21.

##### *(Interventi per Venezia)*

1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla legge 29 novembre 1984, n. 798, e successive modificazioni, ivi inclusi quelli già programmati dal Comitato di cui all'articolo 4 della legge medesima, sono svolti in forma unitaria gli studi, le ricerche, le sperimentazioni, il piano generale degli interventi e le progettazioni di massima delle opere, i controlli tecnici di qualità delle progettazioni esecutive e della realizzazione delle opere, il monitoraggio della qualità ambientale lagunare, la raccolta dei dati e l'informazione anche al pubblico.

2. Per i compiti di cui al comma 1, è costituita, sulla base di una intesa tra lo Stato, la regione Veneto ed i comuni di Venezia e di Chioggia, una società per azioni, di cui lo Stato abbia non meno del 51 per cento del capitale sociale. Possono partecipare alla società anche altri soggetti pubblici. La società è regolata dalle norme del codice civile.

3. Sono stipulate convenzioni bilaterali fra la società e i soggetti pubblici interessati, aventi ad oggetto l'affidamento alla società stessa dei compiti di cui al comma 1 ed i relativi corrispettivi.

4. Alla società sono conferiti i beni, le attrezzature ed i dati afferenti al centro sperimentale per i modelli idraulici di Voltabarozzo ed ai servizi attualmente svolti dal concessionario di cui agli ultimi due

commi dell'articolo 3 della legge 29 novembre 1984, n. 798, il cui esercizio rientra nei compiti attribuiti alla società. Alla stessa società sono conferiti tutti i progetti della regione e dei comuni della gronda lagunare, nonché quelli eseguiti dalle società da essi costituite.

5. La società può svolgere ulteriori servizi per gli enti di cui al comma 2 e per terzi, con particolare riferimento alla progettazione esecutiva.

6. Il capitale sociale è determinato nelle intese di cui al comma 2 e gli enti sono autorizzati a conferirlo utilizzando anche i fondi previsti dalla legislazione speciale per Venezia.

7. Il corrispettivo per le spese generali previsto dalle concessioni di cui all'articolo 3 della legge 29 novembre 1984, n. 798, è ridotto dal 12 al 6 per cento, in considerazione del trasferimento dei compiti di cui al comma 1. Sono trasferiti alla società i finanziamenti assegnati al consorzio Venezia Nuova per l'importo corrispondente alle attività suddette.

8. Gli importi residui dei finanziamenti attribuiti con le leggi 22 dicembre 1986, n. 910, 11 marzo 1988, n. 67, e 8 novembre 1991, n. 360, e non impegnati o per i quali comunque non sono state assunte obbligazioni alla data del 31 luglio 1993, sono ridotti per l'ammontare complessivo di lire 100 miliardi calcolato utilizzando le medesime aliquote adottate nelle assegnazioni e secondo percentuali crescenti a partire dagli stanziamenti di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 360, dopo il completo trasferimento in economia dei finanziamenti attribuiti con la legge 29 novembre 1984, n. 798, e successive modificazioni.

9. Per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo, i relativi capitoli di spesa sono ridotti per il 1994 della somma complessiva di lire 100 miliardi. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad individuare i capitoli e ad apportarvi, con decreto, le relative variazioni. Alla determinazione dei lavori eventualmente da sospendere o da rinviare in conseguenza delle norme di cui al presente articolo, si provvede d'intesa tra Ministeri, regione, provincia e comuni interessati.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«1. È istituita l'autorità di bacino di rilievo nazionale della laguna di Venezia, competente per il territorio dei comuni nel cui ambito rientrano la laguna di Venezia ed i suoi litorali e dei comuni che costituiscono il bacino scolante nella medesima laguna, comprendente le aree il cui recapito idrico avvenga direttamente nella laguna, ovvero nei corsi d'acqua che, comunque, si immettano nella laguna.

2. Il territorio di cui al comma 1 è delimitato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentita la regione Veneto, e previa deliberazione del Consiglio dei ministri, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il medesimo decreto è costituita l'autorità del bacino della laguna di Venezia.



3. Valgono per l'autorità del bacino della laguna di Venezia le disposizioni della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni ed integrazioni, che trovino applicazione relativamente alle autorità di bacino di rilievo nazionale, in quanto compatibili con le disposizioni di cui ai successivi commi.

4. Il comitato istituzionale dell'autorità del bacino della laguna di Venezia è costituito:

a) dal Presidente del Consiglio dei ministri, che lo presiede, dal Ministro dei lavori pubblici, dal Ministro dell'ambiente, dal Ministro per i beni culturali e ambientali, dal Ministro della marina mercantile, dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ovvero da sottosegretari delegati;

b) dal presidente della regione Veneto, ovvero da un assessore delegato;

c) dai presidenti delle province territorialmente interessate, ovvero da assessori delegati;

d) dal sindaco del comune di Venezia, ovvero da un assessore delegato;

e) dal segretario generale dell'autorità del bacino, che partecipa con voto consultivo.

5. A seguito della costituzione della città metropolitana di Venezia, ai sensi del capo VI della legge 8 giugno 1990, n. 142, e della conseguente elezione dei relativi organi, il sindaco metropolitano entra a far parte del comitato istituzionale di cui al comma 4, in luogo del sindaco del comune di Venezia e del presidente della provincia di Venezia.

6. Il comitato tecnico dell'autorità del bacino della laguna di Venezia è presieduto dal segretario generale ed è costituito da funzionari designati, in numero complessivamente paritetico, dalle amministrazioni statali e da quelle della regione Veneto e degli altri enti pubblici territoriali rappresentate nel comitato istituzionale; esso è integrato, su designazione del comitato istituzionale, da esperti di elevato livello scientifico.

7. Un segretario generale dell'autorità del bacino della laguna di Venezia è autorizzato, nei limiti delle relative direttive stabilite dal comitato istituzionale, a provvedere alle esigenze di personale specializzato della segreteria tecnico-operativa mediante contratti a tempo determinato di diritto pubblico, o di diritto privato, ovvero, per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, mediante collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

8. Il piano di bacino relativo al territorio di competenza dell'autorità del bacino della laguna di Venezia, nonchè i relativi programmi triennali di intervento, disciplinano tra l'altro la realizzazione di quanto previsto dalle lettere a), c), d), g), h) ed l) del primo comma dell'articolo 3 della legge 29 novembre 1984, n. 798, nonchè dal primo comma dell'articolo 9 della legge 16 aprile 1973, n. 171. Tale piano e tali programmi, relativamente al predetto territorio, hanno i contenuti e le efficacie dei piani di risanamento delle acque e dei piani di smaltimento dei rifiuti previsti dalle vigenti leggi.

9. Il piano ed i programmi di cui al comma 7 sono tenuti ad evidenziare il grado di rilevanza sistemica dei singoli interventi e delle singole azioni previste, nonché le relative correlazioni, e conseguentemente a definire l'ordine logico e cronologico, e le scansioni temporali della loro attuazione, anche al fine di garantire dal verificarsi di aggravii, seppur transitori, della situazione idrodinamica ed ecologica della laguna di Venezia.

10. I programmi triennali di intervento relativi al territorio di competenza dell'autorità del bacino della laguna di Venezia, purché conformi alle disposizioni del piano di bacino che sono rivolti ad attuare, in quanto siano composti o corredati da ogni elaborato idoneo, per livello di precisazione, allo scopo, hanno efficacia di automatica ed immediata variazione degli strumenti di pianificazione territoriale od urbanistica, generali e settoriali, regionali e subregionali, interessati, e tengono luogo delle intese di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nei casi ivi previsti.

11. Lo schema previsionale e programmatico relativo al territorio di competenza dell'autorità del bacino della laguna di Venezia è trasmesso, entro centoventi giorni dalla costituzione della medesima autorità, al Comitato dei ministri di cui all'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni ed integrazioni, il quale, sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo, propone al Consiglio dei ministri le opportune variazioni nella ripartizione dei fondi di cui al comma 4 dell'articolo 31 della suddetta legge 18 maggio 1989, n. 183. Il predetto schema previsionale e programmatico, per quanto riguarda la lettera c) del comma 2 dell'articolo 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, deve prevedere esclusivamente:

- a) interventi sperimentali di ripristino di componenti della morfologia lagunare;
- b) marginamenti lagunari ed opere di consolidamento dei cordoni litoranei;
- c) escavazioni e sistemazioni di canali e rii ed opere di consolidamento di ponti e fondamenta su canali e rii;
- d) interventi urgenti di sistemazione di corsi d'acqua naturali o artificiali;
- e) completamenti delle reti e degli impianti acquedottistici nonché delle reti fognarie e degli impianti di depurazione dei reflui.

12. Per l'attuazione del piano di bacino e dei programmi triennali di intervento di cui al comma 8, nonché dello schema previsionale e programmatico di cui al comma 11, restano ferme le competenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge. Ai fini di garantire l'integrazione ed il coordinamento, anche temporale, delle azioni dei soggetti interessati, sono promossi accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

13. All'autorità di bacino della laguna di Venezia sono conferiti i beni, le attrezzature ed i dati afferenti al centro sperimentale per i modelli idraulici di Voltabarozzo ed i servizi attualmente svolti dal

concessionario di cui agli ultimi due commi dell'articolo 3 della legge 29 novembre 1984, n. 798, il cui esercizio rientra nei compiti attribuiti all'autorità del bacino.

14. Sono abrogati i commi terzo e quarto dell'articolo 3 della legge 29 novembre 1984, n. 798. Restano fermi i rapporti giuridici sorti sulla base delle predette disposizioni prima dell'entrata in vigore della presente legge.

15. Possono essere realizzati gli interventi di competenza dello Stato, nonché quelli di competenza della regione Veneto attinenti ad acquedotti, fognature ed impianti di depurazione, previsti in base alla legge 16 aprile 1973, n. 171, od alla legge 29 novembre 1984, n. 798, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati regolarmente approvati e finanziati con somme regolarmente impegnate.

16. Le somme stanziare con riferimento alle lettere *a)*, *c)*, *d)*, *g)*, *h)* ed *l)* del primo comma dell'articolo 3 della legge 29 novembre 1984, n. 798, ovvero per la realizzazione di acquedotti, fognature ed impianti di depurazione con riferimento alla legge 16 aprile 1973, n. 171, od alla legge 29 novembre 1984, n. 798, eventualmente non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge, sono destinate ad incrementare la quota di spettanza dell'autorità del bacino della laguna di Venezia dei fondi di cui al comma 4 dell'articolo 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183».

21.1

ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI

*Al comma 1, dopo le parole: «della legge medesima» inserire le seguenti: «e, limitatamente all'articolo 3, lettere a), c), d), h) e l) e all'articolo 5, lettera a), della legge 29 novembre 1984, n. 798, nonché all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 139,»; ed aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quanto disposto dalla legge 8 novembre 1991, n. 360, articolo 2, comma 1, ultimo capoverso, è abrogato».*

21.2002

PERUZZA

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Per i compiti di cui al comma 1, il Comitato misto di cui all'articolo 4 della legge 28 novembre 1984, n. 798, distribuisce i finanziamenti, in quota parte, in base alla programmazione preesistente predisposta agli enti istituzionalmente interessati: Stato, regione Veneto, comuni di Venezia e Chioggia».

21.2003

ROSCIA, PAGLIARINI

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «Lo statuto è approvato dal Comitato di cui all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798».*

21.4

FABRIS

*Sopprimere i commi 3, 4, 5, 6 e 7.*

21.2004

ROSCIA, PAGLIARINI

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Comitato di cui all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798, definisce appositi criteri di indirizzo».*

21.7

FABRIS

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: «Alla società sono conferiti» fino a: «Voltabarozzo ed ai» con le altre: «alla società sono conferiti senza alcun onere i beni, le attrezzature, i dati ed il personale relativo al funzionamento del centro sperimentale per i modelli idraulici e dei».*

21.2005

GIOLLO, PARISI Vittorio, SALVATO, CRO-  
CETTA, VINCI

*Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Alla stessa società sono conferiti dallo Stato, dalla regione e dai comuni della gronda lagunare, al fine di costituire una banca dati, ai sensi del comma 1, tutti i progetti dei suddetti enti, compresi quelli eseguiti dalle società da essi costituite».*

21.2001

FABRIS

*Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «e dei comuni della gronda lagunare, nonché quelli eseguiti dalle società da essi costituite».*

21.2006

PERUZZA

*Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e all'assistenza tecnico-amministrativa per la realizzazione di opere».*

21.2000

FABRIS

*Al comma 7, sopprimere le parole da: «Il corrispettivo per le spese» fino a: «al comma 1» e aggiungere, in fine, le parole: «comprensivo delle spese per il personale trasferito».*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 33, inserire il seguente:*

*«Art. 33-bis.*

*(Imposta sui grandi patrimoni)*

1. Con proprio decreto da emanarsi entro il 31 dicembre 1993 il Presidente del Consiglio dei ministri provvede alla imposizione e regolamentazione con efficacia già dall'anno 1994 di una imposta sui grandi patrimoni secondo i seguenti principi e criteri:

a) l'imposta deve applicarsi alle proprietà patrimoniali delle persone fisiche e giuridiche mobiliari e immobiliari che escluso il valore della prima casa di residenza risultino essere superiori a 300 milioni;

b) l'imposta deve avere carattere proporzionale all'importo della stima patrimoniale applicata in percentuale inversamente proporzionale al valore del patrimonio a prescindere dal rendimento;

c) la percentuale impositiva non può essere inferiore allo 0,5 per mille fino ad un massimo dell'1,5 per mille;

d) l'imposta patrimoniale deve essere normativamente e contabilmente distinta dall'IRPEF e dall'ILOR e pagata annualmente entro il 31 marzo;

e) la non dichiarazione della proprietà di un bene patrimoniale immobiliare per più di tre anni ai fini della presente patrimoniale costituisce esplicita rinuncia ai diritti giuridici garantiti dallo Stato ed il valore autodichiarato dal proprietario è titolo di riferimento per eventuali controversie con terzi».

21.2007

GIOLLO, PARISI Vittorio, SALVATO, CROSETTA, VINCI

*Al comma 8, aggiungere, in fine, le parole: «Tali somme sono erogate solo a fronte di progetti esecutivi finalizzati secondo gli scopi istitutivi del Comitato».*

21.2008

ROSCIA, PAGLIARINI

ROCCHI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 21.1.

PERUZZA. Signor Presidente, l'emendamento 21.2002 ha portata meramente tecnica perchè nell'articolo 21 (che, secondo il nostro parere innova profondamente un meccanismo che consentirà alla legislazione per Venezia di fare un salto di qualità) il riferimento all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 139, è generico, nel senso che in tale articolo non si individuano le competenze nè gli interventi necessari. D'altro canto, il riferimento alla legge nel suo complesso potrebbe implicare degli interventi che non sono propri dell'Agenzia per Venezia. Faccio riferimento, per esempio, all'edilizia universitaria o a quella sanitaria.

Pertanto, è indispensabile far riferimento all'articolo 3, per alcune lettere, e all'articolo 5 per altre lettere, così come è necessario togliere ogni riferimento al Ministero dell'ambiente per evitare sovrapposizioni di competenza.

Proprio perchè l'Agenzia per Venezia è concepita come una struttura agile ed incisiva, è indispensabile che si avvii un processo in cui da un lato l'Agenzia interviene superando ogni conflitto interministeriale, dall'altro bada all'intreccio tra opere di salvaguardia fisica e di disinquinamento e contemporaneamente riconosce ad alcuni enti i ruoli che sono stati già fissati per norma di legge.

Do per illustrato anche l'emendamento 21.2006.

ROSCIA. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 21.2003, 21.2004 e 21.2008.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 21.4 e 21.7 si danno per illustrati.

\* GIOLLO. Do per illustrati i miei emendamenti e vorrei aggiungere la mia firma sugli emendamenti 21.2002 e 21.2006.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

RIVIERA, *relatore*. Esprimo parere contrario agli emendamenti 21.2002 e 21.2003. Parere favorevole all'emendamento 21.4. Parere contrario all'emendamento 21.2004 e favorevole all'emendamento 21.7. Parere contrario all'emendamento 21.2005 e favorevole all'emendamento 21.2001.

Sull'emendamento 21.2006 mi rimetto al Governo.

Esprimo infine parere favorevole sull'emendamento 21.2000 e contrario sugli emendamenti 21.2007 e 21.2008.

\* CASSESE, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. Esprimo lo stesso parere espresso adesso dal relatore, chiarendo che sull'emendamento 21.2006, su cui il relatore si è rimesso al Governo, quest'ultimo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 21.2002, presentato dal senatore Peruzza.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 21.2003, presentato dai senatori Roscia e Pagliarini.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 21.4, presentato dal senatore Fabris.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 21.2004, presentato dai senatori Roscia e Pagliarini.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 21.7, presentato dal senatore Fabris.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 21.2005.

GIOLLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* GIOLLO. Signor Presidente, chiedo ai colleghi di approvare questo emendamento perchè non capisco come sia accettabile il fatto che vengano trasferiti i beni, le attrezzature ed i dati afferenti al centro sperimentale di Voltabarozzo e non venga presa in considerazione anche la situazione del personale. Con questo emendamento vogliamo che anche il personale venga trasferito alla nuova società.

Si tratta di un problema non indifferente e per questo chiedo ai colleghi di votare a favore dell'emendamento 21.2005.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 21.2005, presentato dal senatore Giollo e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 21.2001.

PERUZZA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERUZZA. Signor Presidente, intervengo per dichiarare che ritiro il mio emendamento 21.2006, do voto favorevole all'emendamento 21.2001 del senatore Fabris e chiedo che ad esso sia aggiunta la mia firma.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 21.2001, presentato dal senatore Fabris, cui ha aggiunto la propria firma il senatore Peruzza.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 21.2000, presentato dal senatore Fabris.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 21.2007, presentato dal senatore Giollo e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 21.2008, presentato dai senatori Roscia e Pagliarini.

**Non è approvato.**

Metto a voti l'articolo 21, nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 22.

#### SEZIONE IV

#### NORME IN MATERIA DI FINANZA E DI PATRIMONIO PUBBLICO

#### Art. 22.

*(Attribuzioni di beni e di risorse finanziarie pubbliche, canoni degli immobili pubblici e alienazione di beni pubblici e di edilizia residenziale pubblica)*

1. È abrogata ogni disposizione che fa obbligo o consente alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in qualsiasi forma e a qualunque titolo, di attribuire risorse finanziarie pubbliche o di impiegare pubblici dipendenti in favore di associazioni e organizzazioni di dipendenti pubblici.

2. L'uso di beni pubblici può essere consentito ad associazioni e organizzazioni di dipendenti pubblici, se previsto dalla legge, solo previa corresponsione di un canone determinato sulla base dei valori di mercato.

3. L'attribuzione di locali alle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti da pubbliche amministrazioni è disciplinata dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.

4. A decorrere dal 1° gennaio 1994, il canone degli alloggi concessi in uso personale a propri dipendenti dall'amministrazione dello Stato, dalle regioni e dagli enti locali, nonché quello corrisposto dagli utenti privati relativo ad immobili del demanio, compresi quelli appartenenti al demanio militare, nonché ad immobili del patrimonio dello Stato, delle regioni e degli enti locali, è aggiornato, eventualmente su base nazionale, annualmente, con decreto dei Ministri competenti, d'intesa con il Ministro del tesoro, o degli organi corrispondenti, sulla base dei prezzi praticati in regime di libero mercato per gli immobili aventi analoghe caratteristiche e, comunque, in misura non inferiore all'equo canone. Sono esclusi gli immobili e le parti di immobili destinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri a esigenze di servizio, di rappresentanza e di comando.

5. Ai fini della legge 18 agosto 1978, n. 497, e successive modificazioni, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, e del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, e successive modificazioni, il 10 per cento ed il 40 per cento delle entrate recate dal comma 4 del presente articolo sono riassegnati allo stato di previsione della spesa del Ministero che utilizza gli alloggi, per essere impiegati, rispettivamente, nella manutenzione straordinaria degli stessi e nella realizzazione, a cura dei Dicasteri stessi, di altri alloggi.

6. I canoni determinati in applicazione del presente articolo sono aggiornati, a partire dal 1° gennaio 1995, in misura pari al 75 per cento della variazione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)



dell'ammontare dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati, verificatasi nell'anno precedente.

7. Per gli alloggi ai quali si applicano canoni in misura superiore a quelli risultanti dal presente articolo restano valide le normative in vigore.

8. Alla fissazione dei criteri per l'applicazione dei commi precedenti si provvede entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreti dei Ministri interessati di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti i Ministri delle finanze e dei lavori pubblici.

9. Con decreto dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate particolari disposizioni per tutelare i conduttori di alloggi con riguardo alle loro condizioni economiche. La fissazione dei criteri di cui al comma 8 dovrà essere effettuata tutelando le situazioni abitative degli inquilini ultrasessantenni, dei portatori di *handicap* e delle persone titolari di un reddito complessivo pari o inferiore al limite fissato dal CIPE ai fini della decadenza dal diritto all'assegnazione.

10. Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di intesa con i Ministri delle finanze e del tesoro, sono emanate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, norme dirette ad alienare i beni pubblici non destinati ad usi collettivi generali o di interesse ambientale e culturale ovvero ad assicurare la mobilità del personale della Difesa. È data priorità all'alienazione di terreni e fabbricati in uso abusivo o inutilizzati. Per la valutazione di tali beni si fa riferimento alla redditività, al valore di mercato, alla destinazione d'uso, allo stato di conservazione, ai costi di manutenzione e alle possibilità di uso. Gli schemi dei decreti sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni.

11. Sono fatte salve le disposizioni relative alle alienazioni dei beni suscettibili di gestione economica ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, convertito dalla legge 29 gennaio 1992, n. 35.

12. Sono abrogate, dalla data di emanazione dei decreti di cui al comma 10, le norme, anche di legge, in contrasto con le disposizioni dagli stessi recate.

13. Sono alloggi di edilizia residenziale pubblica, soggetti alle norme della presente legge, quelli acquisiti, realizzati o recuperati, a totale carico o con concorso o con contributo dello Stato o della regione, dallo Stato, da enti pubblici territoriali, nonchè dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) e dai loro consorzi comunque denominati e disciplinati con legge regionale.

14. Le disposizioni del presente articolo, ad eccezione dei commi 17, 25 e 26, si applicano altresì:

a) agli alloggi di proprietà dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni costruiti od acquistati ai sensi dell'articolo 1, n. 3), delle norme approvate con decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, come sostituito dall'articolo 1 della legge

15 febbraio 1967, n. 42, della legge 7 giugno 1975, n. 227, e della legge 10 febbraio 1982, n. 39, e successive modificazioni, nonché agli alloggi che, ai sensi della legge 29 gennaio 1992, n. 58, sono stati trasferiti dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

b) agli alloggi non di servizio di proprietà della società Ferrovie dello Stato Spa costruiti od acquistati fino alla data della trasformazione dell'ente «Ferrovie dello Stato» in società per azioni. Le modalità di alienazione dei predetti alloggi sono disciplinate, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, nell'atto di concessione di cui alla delibera CIPE del 12 agosto 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 202 del 28 agosto 1992;

c) agli alloggi acquisiti dagli Enti di sviluppo ai sensi della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e successive modificazioni ed integrazioni, che siano tuttora nella disponibilità degli Enti medesimi.

15. Sono esclusi dalle norme del presente articolo gli alloggi di servizio oggetto di concessione amministrativa in connessione con particolari funzioni attribuite a pubblici dipendenti, gli alloggi realizzati con mutuo agevolato di cui all'articolo 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, nonché quelli soggetti ai vincoli di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni.

16. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono formulare, sentiti gli enti proprietari e i comuni, ove non proprietari, piani di salvaguardia al fine di escludere motivatamente dall'alienazione determinati immobili in misura complessivamente non superiore al 25 per cento del patrimonio abitativo vendibile nel territorio di ciascuna provincia. Trascorso tale termine, si procede in ogni caso alle alienazioni in favore dei soggetti aventi titolo a norma del presente articolo.

17. L'alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica è consentita esclusivamente per la realizzazione di programmi finalizzati allo sviluppo di tale settore.

18. Hanno diritto all'acquisto degli alloggi di cui ai commi 13 e 14 gli assegnatari o i loro familiari conviventi, i quali conducano un alloggio a titolo di locazione da oltre un quinquennio e non siano in mora con il pagamento dei canoni e delle spese all'atto della presentazione della domanda di acquisto. In caso di acquisto da parte dei familiari conviventi è fatto salvo il diritto di abitazione in favore dell'assegnatario.

19. Gli assegnatari di cui al comma 18, se titolari di reddito familiare complessivo inferiore al limite fissato dal CIPE ai fini della decadenza dal diritto all'assegnazione, ovvero se ultrasessantenni o portatori di *handicap*, qualora non intendano avvalersi del diritto di cui al medesimo comma 18, rimangono assegnatari dell'alloggio condotto in locazione, che non può essere alienato a terzi.

20. Al fine dell'esercizio del diritto di cui al comma 18 gli enti proprietari adottano le opportune misure di pubblicità e disciplinano le modalità di presentazione delle domande di acquisto.

21. I soggetti assegnatari di alloggio che non si trovino nelle condizioni di cui al comma 19 possono presentare domanda di acquisto

dell'alloggio, in sede di prima applicazione della presente legge, entro due anni dalla data di entrata in vigore della stessa, ovvero entro un anno dall'accertamento, da parte dell'ente gestore, dell'avvenuta perdita della qualifica di assegnatario. Trascorsi tali termini, gli alloggi possono essere venduti a terzi purchè in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti per non incorrere nella decadenza dal diritto all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

22. Il prezzo degli alloggi è costituito dal valore che risulta applicando un moltiplicatore pari a 100 alle rendite catastali determinate dalla Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali del Ministero delle finanze a seguito della revisione generale disposta con decreto del Ministro delle finanze del 20 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 1990, e di cui all'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359. Al prezzo così determinato si applica la riduzione dell'1 per cento per ogni anno di anzianità di costruzione dell'immobile, fino al limite massimo del 20 per cento.

23. La determinazione del prezzo può essere, in alternativa a quanto previsto dal comma 22, stabilita dall'Ufficio tecnico erariale su richiesta dell'acquirente. In tal caso la determinazione del prezzo si intende definitiva anche se la valutazione dell'Ufficio tecnico erariale è superiore ai prezzi stabiliti secondo i criteri previsti dal comma 22, salva la facoltà di revoca della domanda di acquisto, da esercitarsi entro trenta giorni dalla comunicazione della determinazione del prezzo.

24. Le alienazioni possono essere effettuate con le seguenti modalità:

a) pagamento in unica soluzione, con una riduzione pari al 10 per cento del prezzo di cessione;

b) pagamento immediato di una quota non inferiore al 30 per cento del prezzo di cessione, con dilazione del pagamento della parte rimanente in non più di 15 anni, ad un interesse pari al tasso legale, previa iscrizione ipotecaria a garanzia della parte del prezzo dilazionata.

25. I proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, nonchè delle alienazioni di cui ai commi da 27 a 31, rimangono nella disponibilità degli enti proprietari, per le finalità di cui al comma 17.

26. Le regioni, su proposta dei competenti IACP e dei loro consorzi comunque denominati e disciplinati con legge regionale, determinano annualmente la quota dei proventi di cui al comma 25 da destinare al reinvestimento in edifici ed aree edificabili, per la riqualificazione e l'incremento del patrimonio abitativo pubblico mediante nuove costruzioni, recupero e manutenzione straordinaria di quelle esistenti e programmi integrati, nonchè ad opere di urbanizzazione socialmente rilevanti. Detta quota non può comunque essere inferiore all'80 per cento del ricavato. La parte residua è destinata al ripiano dei deficit finanziari degli Istituti.

27. Sono soggette ad alienazione anche le unità immobiliari ad uso non abitativo ricomprese in edifici destinati ad edilizia residenziale pubblica.

28. L'affittuario delle unità immobiliari di cui al comma 27 può esercitare il diritto di prelazione ai sensi dell'articolo 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392. Ove questi non lo abbia esercitato nei termini previsti dal citato articolo 38, nei successivi sessanta giorni possono presentare domanda di acquisto enti pubblici non economici, enti morali, associazioni senza scopo di lucro o cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381; a tal fine, gli enti proprietari adottano le opportune misure di pubblicità.

29. Decorso inutilmente anche il termine di sessanta giorni di cui al comma 28, la cessione è effettuata a chiunque ne faccia domanda.

30. L'alienazione delle unità immobiliari ai soggetti di cui al comma 28 è effettuata a prezzo di mercato, sulla base del parere dell'Ufficio tecnico erariale. Il pagamento può avvenire in forma rateale entro un termine non superiore a dieci anni e con un tasso di interesse pari al tasso legale.

31. Nel caso di cui al comma 29, si ricorre all'asta con offerte in aumento assumendo a base il prezzo di cui al primo periodo del comma 30.

32. Gli alloggi e le unità immobiliari acquistati ai sensi del presente articolo non possono essere alienati, anche parzialmente, nè può esserne modificata la destinazione d'uso, per un periodo di sette anni dalla data di registrazione del contratto di acquisto e comunque fino a quando non sia pagato interamente il prezzo. In caso di vendita gli IACP e i loro consorzi, comunque denominati e disciplinati con legge regionale, hanno diritto di prelazione.

33. La documentazione necessaria alla stipula degli atti di compravendita degli alloggi e delle unità immobiliari di cui al presente articolo è predisposta dagli uffici tecnici degli enti alienanti.

34. Le operazioni di vendita relative agli alloggi di cui ai commi da 13 a 17 sono esenti dal pagamento dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili (INVIM).

35. Gli assegnatari di alloggi realizzati dalla Gestione case per lavoratori (GESCAL) nel territorio del comune di Longarone, in sostituzione degli immobili distrutti a causa della catastrofe del Vajont, possono beneficiare, indipendentemente dalla presentazione di precedenti domande, della assegnazione in proprietà con il pagamento rateale del prezzo e con garanzia ipotecaria, secondo quanto previsto dall'articolo 29, primo comma, della legge 14 febbraio 1963, n. 60, purchè detengano l'alloggio da almeno venti anni alla data del 30 dicembre 1991.

36. Il diritto di prelazione di cui al nono comma dell'articolo 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513, e successive modificazioni, si estingue qualora l'acquirente dell'alloggio ceduto in applicazione del medesimo articolo 28 versi all'ente cedente un importo pari al 10 per cento del valore calcolato sulla base degli estimi catastali.

37. Sono abrogati l'articolo 28 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i commi da 2 a 5 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, nonchè ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

38. È fatto salvo il diritto, maturato dall'assegnatario alla data di entrata in vigore della presente legge, all'acquisto di alloggi pubblici alle condizioni di cui alle leggi vigenti in materia alla medesima data.

39. Per effetto delle disposizioni di cui ai commi da 13 a 38, il capitolo 8276 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici è ridotto di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996.

40. Restano comunque salve le attribuzioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che disciplinano la materia con proprie leggi.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:*

«Art. 33-bis.

*(Imposta sui grandi patrimoni)*

1. Con proprio decreto da emanarsi entro il 31 dicembre 1993, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede alla imposizione e regolamentazione con efficacia già dall'anno 1994 di una imposta sui grandi patrimoni secondo i seguenti principi e criteri:

a) l'imposta deve applicarsi alle proprietà patrimoniali delle persone fisiche e giuridiche mobiliari e immobiliari che escluso il valore della prima casa di residenza risultino essere superiori a 300 milioni;

b) l'imposta deve avere carattere proporzionale all'importo della stima patrimoniale applicata in percentuale inversamente proporzionale al valore del patrimonio a prescindere dal rendimento;

c) la percentuale impositiva non può essere inferiore allo 0,5 per mille fino ad un massimo dell'1,5 per mille;

d) l'imposta deve essere normativamente e contabilmente distinta dal modello 740 e pagata annualmente entro il 31 marzo;

e) la non dichiarazione della proprietà di un bene patrimoniale immobiliare per più di tre anni ai fini della presente patrimoniale costituisce esplicita rinuncia ai diritti giuridici garantiti dallo Stato ed il valore autodichiarato dal proprietario è titolo di riferimento per eventuali controversie con terzi».

22.1

FAGNI, SARTORI, CROCETTA, MARCHETTI

*Sopprimere il comma 1.*

22.2002

FAGNI, SARTORI, CROCETTA, MARCHETTI

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Restano ferme le disposizioni vigenti relative alle associazioni combattentistiche e d'arma e del personale in congedo delle Forze armate e di polizia».*

22.2003

TANI, CARLOTTO, INNOCENTI

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono fatte salve le utilizzazioni del personale della scuola previste dall'articolo 5 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 35».*

22.2004

MANZINI

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono fatte salve le disposizioni che razionalizzano le utilizzazioni del personale di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto legislativo n. 35 del 12 febbraio 1993».*

22.2005

ALBERICI, NOCCHI, PAGANO, BUCCIARELLI

*Sostituire il comma 4, con il seguente:*

«4. A decorrere dal 1° gennaio 1994, il canone degli alloggi di servizio, concessi in uso a propri dipendenti dalle amministrazioni dello Stato, dalle regioni e dagli enti locali, nonché quello corrisposto dagli utenti privati relativo ad immobili del demanio, compreso quello militare, del patrimonio dello Stato, delle regioni e degli enti locali, ovvero ad immobili in uso alle amministrazioni dello Stato, delle regioni o degli enti locali – ove non indispensabile per esigenze di servizio, per la sicurezza o per la mobilità del personale –, è commisurato a quello praticato in regime di equo canone per gli immobili aventi analoghe caratteristiche, da fissarsi in base alle valutazioni eseguite dall'Ufficio tecnico erariale».

22.2006

TANI, CARLOTTO, INNOCENTI

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «non inferiore» con l'altra: «pari».*

22.2007

FAGNI, SARTORI, CROCI, MARCHETTI

*Al comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Le disposizioni del presente comma non si applicano agli alloggi di servizio in concessione amministrativa in connessione con particolari funzioni attribuite ai dipendenti ed a quelli concessi al personale delle Forze di polizia per esigenze di servizio e di sicurezza».*

22.2008

TANI, CARLOTTO, INNOCENTI

*Al comma 4, ultimo periodo, sostituire le parole: «a esigenze di servizio» con le altre: «ad uso di servizio».*

22.2009

PAGLIARINI

*Al comma 4, ultimo periodo, sostituire le parole: «a esigenze di servizio» con le altre: «a uso di servizio».*

22.2024

GIORGI

*Al comma 4, ultimo periodo, dopo le parole «di servizio», aggiungere le seguenti: «connesse ad incarichi» e aggiungere in fine le parole: «, nonchè gli alloggi di servizio gratuiti per consegnatari e custodi».*

22.2010

LORETO, SPOSETTI, D'ALESSANDRO PRISCO

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono definiti alloggi di servizio quelli oggetto di concessione amministrativa in connessione con particolari funzioni attribuite a pubblici dipendenti, che siano indispensabili per la mobilità del personale o che siano interni alla struttura di servizio».*

22.2011

FAGNI, SARTORI, CROCETTA, MARCHETTI

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge le regioni dovranno uniformare i canoni di locazione degli alloggi di proprietà dello Stato, delle regioni, degli enti locali, del demanio, compreso quello militare, non indispensabili per la mobilità del personale, alle misure dei canoni previsti per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica».

22.2012

FAGNI, SARTORI, CROCETTA, MARCHETTI

*Al comma 5, sostituire le parole da: «il 10 per cento» fino alla fine del comma con le seguenti: «l'80 per cento delle entrate di cui al precedente comma sono riassegnate allo stato di previsione della spesa del Ministero che utilizza gli alloggi per manutenzione straordinaria, riattazione, ristrutturazione e recupero degli stessi e di alloggi di altri Ministeri usati agli stessi fini».*

22.2013

FAGNI, SARTORI, CROCETTA, MARCHETTI

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. Il CIPE, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce i casi in cui i conduttori di un alloggio di proprietà pubblica perdono il diritto all'assegnazione sulla base di dati oggettivi fra i quali:

- a) non avere mai versato contributi INA-Casa e/o GESCAL;
- b) determinazione della redditività familiare netta;
- c) entità della morosità».

22.2014

FAGNI, SARTORI, CROCETTA, MARCHETTI

*Sopprimere il comma 10.*

22.25

ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

*Sopprimere il comma 11.*

22.28

ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

*Sopprimere il comma 12.*

22.29

ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

*Al comma 13, dopo le parole: «realizzati o recuperati», aggiungere le seguenti: «ivi compresi quelli di cui alla legge 6 marzo 1976, n. 52».*

22.2000

FABRIS

*Al comma 13, dopo le parole: «o della regione» aggiungere le seguenti: «, nonchè con i fondi derivanti da contributi dei lavoratori ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni».*

22.2015

FAGNI, SARTORI, CROCETTA, MARCHETTI

*Al comma 13, sopprimere le parole: «da enti pubblici territoriali».*

22.2016

GIORGI, SCEVAROLLI, SCHEDA, RUSSO Giuseppe, FORTE

*Sostituire il comma 16 con i seguenti:*

«16. Le regioni entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentiti gli enti proprietari e gestori, i comuni ove non proprietari, le organizzazioni sindacali dell'utenza rappresentative a livello regionale, determinano con propria legge i criteri cui dovranno uniformarsi nel predisporre i piani di vendita.

16-bis. I piani di cui al comma 16 dovranno in particolare assicurare che:

a) siano esclusi dalla vendita gli edifici ristrutturati nei centri storici, quelli per i quali siano previsti programmi di ristrutturazione o recupero, quelli di preminente interesse sociale;



b) i programmi di reinvestimento di cui al comma 25 siano presentati contestualmente allo stesso piano di vendita».

22.2017

FAGNI, SARTORI, SALVATO, CROCETTA, MARCHETTI

*Sostituire il comma 16 con il seguente:*

«16. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenute a formulare, sentiti gli enti proprietari e i comuni, ove non proprietari, piani di salvaguardia del patrimonio immobiliare, il quale è alienabile nella misura del 20 per cento».

22.37

ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

*Al comma 16, sostituire le parole: «possono formulare» con la parola: «formulano»; sostituire all'ultimo periodo le parole: «a norma del presente articolo» con le seguenti: «a norma della presente legge»; aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I piani di cessione e quelli di salvaguardia sono aggiornati ogni due anni».*

22.2018

PAVAN, CARLOTTO, TANI

*Al comma 21, ultimo periodo, sopprimere le parole da: «possono» fino alla fine del comma e sostituirle con le altre: «debbono essere riassegnati secondo le graduatorie vigenti presso gli Enti locali, IACP e loro consorzi».*

22.2019

FAGNI, SARTORI, CROCETTA, MARCHETTI

*Al comma 21, aggiungere il seguente periodo: «Hanno titolo di priorità nell'acquisto le cooperative edilizie iscritte all'Albo nazionale di cui all'articolo 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che si impegnano, con atto d'obbligo, a concedere gli alloggi in locazione a canone convenzionato per un periodo non inferiore a 8 anni».*

22.2020

GIOVANOLLA, RUSSO Michelangelo

*Al comma 22, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il prezzo degli alloggi è costituito dal valore di mercato degli immobili».*

22.49

ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

*Al comma 22, secondo periodo, dopo le parole: «fino al limite massimo del 20 per cento» inserire le seguenti: «può essere inoltre*

ridotto sino al 10 per cento in relazione allo stato di conservazione dell'edificio».

22.2021

GIORGI, SCEVAROLLI, SCHEDA, RUSSO Giuseppe, FORTE

*Al comma 22 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il pagamento del prezzo viene effettuato entro quindici giorni dal perfezionamento del contratto di alienazione».*

22.50

ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

*Al comma 25 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Tali proventi sono contabilizzati e versati sul conto corrente di contabilità speciale presso la sezione provinciale di tesoreria dello Stato. Le plusvalenze realizzate sulle operazioni di vendita non concorrono a formare reddito di impresa, se e nella misura in cui siano accantonate in apposito fondo del passivo e siano reinvestite per le finalità dell'edilizia residenziale pubblica entro il terzo periodo di imposta successivo a quello di realizzo».*

22.2001

FABRIS

*Al comma 25 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Tali proventi sono contabilizzati e versati sul conto corrente di contabilità speciale presso la sezione provinciale di tesoreria dello Stato. Le plusvalenze realizzate sulle operazioni di vendita non concorrono a formare reddito di impresa, se e nella misura in cui siano accantonate in apposito fondo del passivo e siano reinvestite per le finalità dell'edilizia residenziale pubblica entro il terzo periodo di imposta successivo a quello di realizzo. È fatto salvo quanto disposto al successivo comma 39.»*

22.2023 (Nuovo testo)

PAVAN, CARLOTTO, TANI

*Sostituire il comma 26 con il seguente:*

«26. Le regioni, su proposta dei competenti IACP e dei loro consorzi comunque denominati, determinano annualmente la quota dei proventi di cui al comma 25 da destinare al reinvestimento in edifici, per la riqualificazione e restauro del patrimonio abitativo pubblico e manutenzione straordinaria degli edifici».

22.59

ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

*Al comma 26, primo periodo, sostituire le parole da: «determinano annualmente» fino alla fine del comma con le altre: «determinano*

annualmente il reinvestimento dei proventi di cui al comma 25 da destinare, per l'intero ammontare, al reinvestimento in edifici ed aree per:

- a) riqualificazione del patrimonio abitativo esistente di proprietà pubblica;
- b) recupero, manutenzione straordinaria e ristrutturazione degli edifici di vecchia costruzione;
- c) investimenti per tecnologie miranti al risparmio energetico, alla sicurezza degli impianti e alla qualità dell'abitare;
- d) opere di urbanizzazione socialmente rilevanti (smaltimenti, erogazione di servizi, aree verdi, ecc.);
- e) acquisti di edifici o alloggi esistenti;
- f) eventuali nuove costruzioni.

Per il ripiano degli eventuali *deficit* finanziari gli Istituti possono accedere in misura non superiore al 20 per cento dei proventi annuali alle entrate GESCAL giacenti presso la Cassa depositi e prestiti».

22.2022

FAGNI, SARTORI, CROCETTA, MARCHETTI

*Al comma 26 sopprimere il secondo periodo.*

22.63

ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

*Al comma 26 sopprimere l'ultimo periodo.*

22.64

ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

*Sopprimere il comma 34.*

22.68

ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

Invito i presentatori ad illustrarli.

FAGNI. Signor Presidente, diamo per illustrati gli emendamenti 22.1, 22.2002, 22.2007, 22.2011, 22.2012, 22.2013, 22.2014, 22.2015, 22.2017, 22.2019 e 22.2022, sui quali ci riserviamo di intervenire in sede di dichiarazione di voto.

TANI. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 22.2003, 22.2006, 22.2008, 22.2018.

MANZINI. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 22.2004.

ALBERICI. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 22.2005.

PAGLIARINI. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 22.2009.

GIORGI. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 22.2024, 22.2016 e 22.2021.

LORETO. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 22.2010.

PAVAN. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 22.2023, nel nuovo testo.

FABRIS. Ritiro l'emendamento 22.2001.

PRESIDENTE. Anche gli emendamenti 22.25, 22.28, 22.29, 22.37, 22.49, 22.50, 22.59, 22.63, 22.64 e 22.68, presentati dalla senatrice Rocchi e da altri senatori, e l'emendamento 22.2020, presentato dai senatori Giovanolla e Russo Michelangelo, si intendono illustrati.

In conformità a quanto già ricordato in sede di esame degli emendamenti all'articolo 1, udito il parere della 5ª Commissione, dichiaro inammissibili gli emendamenti 22.2002, 22.2003, 22.2004, 22.2005, 22.2006, 22.2007, 22.2012, 22.2013, 22.2016, 22.2017, 22.2021, 22.25 e 22.37.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

RIVIERA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 22.1 e 22.2008. Mi rimetto invece al Governo per l'emendamento 22.2009, identico all'emendamento 22.2024.

Esprimo poi parere contrario sugli emendamenti 22.2010, 22.2011, 22.2014, 22.28 e 22.29.

Mi dichiaro favorevole all'emendamento 22.2000.

Sono contrario all'emendamento 22.2015 e favorevole all'emendamento 22.2018.

Esprimo ancora parere contrario sull'emendamento 22.2019 e favorevole sull'emendamento 22.2020. Dichiaro poi parere contrario all'emendamento 22.49 e parere favorevole al 22.50.

Sono infine contrario agli emendamenti 22.59, 22.2022, 22.63, 22.64 e 22.68.

\* CASSESE, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. Il Governo condivide i pareri già espressi dal relatore.

Sui due emendamenti 22.2009 e 22.2024, rispetto ai quali il senatore Riviera si è rimesso al Governo, esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 22.1.

FAGNI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FAGNI. Signor Presidente, noi riteniamo che il contenuto dell'articolo 22 non sia condivisibile e pertanto, sia presso la Commissione di merito, sia in sede di Commissioni 1ª e 5ª riunite, ne avevamo chiesto la soppressione.

Tutti noi sappiamo che è già stato approvato dal Senato un disegno di legge relativo all'alienazione dei beni immobiliari di proprietà pubblica; avremmo ritenuto perciò più corretto aspettare l'approvazione definitiva di quel provvedimento anziché normare su una materia così controversa tramite il disegno di legge collegato.

È questa la motivazione di fondo che ci ha spinto a chiedere la soppressione dell'articolo 22. In seguito spiegherò più nel dettaglio come in tale articolo si affronti anche l'accantonamento di alcune risorse che derivano dai contributi dei lavoratori, un aspetto estremamente delicato sul quale, come ho detto, mi riservo di tornare in seguito.

Per il momento mi limito a far notare che la materia oggetto dell'articolo 22 non avrebbe dovuto essere affrontata con il disegno di legge collegato, anche se già casi analoghi si sono verificati.

Invito allora i colleghi a considerare l'estraneità della materia e il fatto che è in corso di approvazione un apposito provvedimento di legge che norma la materia e conseguentemente a sopprimere l'articolo 22.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 22.1, presentato dalla senatrice Fagni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Ricordo che gli emendamenti 22.2002, 22.2003, 22.2004, 22.2005, 22.2006 e 22.2007 sono stati dichiarati inammissibili.

Metto ai voti l'emendamento 22.2008, presentato dal senatore Tani e da altri senatori, che, se approvato, comporterà la preclusione degli emendamenti 22.2009, 22.2024 e 22.2010.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 22.2009, presentato dal senatore Pagliarini, identico all'emendamento 22.2024, presentato dal senatore Giorgi.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 22.2010.

LORETO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LORETO. Signor Presidente, abbiamo presentato questo emendamento perchè era nostra intenzione che venissero precisati meglio

quali sono gli alloggi indispensabili per la mobilità, poichè quello che era stato deciso nella Commissione ci sembrava eccessivamente generico.

Proponiamo che vengano individuati gli alloggi, che devono essere esclusi dal passaggio dal regime della concessione al regime della locazione, in quelli ad incarico di comando e di rappresentanza (ASIR) e in quelli per custodi e consegnatari (ASGC), come ad esempio quello classico per il guardiano del faro.

Vogliamo invece che vengano separati da questi gli alloggi di servizio temporaneo (AST), perchè riteniamo che essi non debbano rientrare nel calderone complessivo, e ciò per assicurare anche cospicue nuove entrate al Governo. Si tratta di 25.000 alloggi e, ipotizzando un canone di sole 300.000 lire, è facile fare il conto delle nuove entrate che si andrebbero a realizzare, mentre oggi per questi alloggi si ricavano poche lire.

Riteniamo giusta questa precisazione non solo per assicurare più cospicue entrate alle casse statali, ma anche per far passare gli alloggi in questione dal regime della concessione (che comporta un'entrata minima e un eccesso di discrezionalità nella loro assegnazione da parte dei comandi militari) al regime della locazione. È un obiettivo che riteniamo comunque intermedio, nel momento in cui alla Camera dei deputati si sta discutendo quel disegno di legge che dovrebbe consentire un rapido smobilizzo di tante abitazioni ormai obsolete, che necessitano di spese superiori agli introiti, e nello stesso tempo di alloggi che sono ubicati in zone non più utili e non più organiche agli interessi delle Forze armate.

Facciamo, inoltre, questa proposta perchè riteniamo che questo passaggio intermedio serva anche a liberare senza interventi coattivi e traumatici gli alloggi di servizio temporaneo, oggi dati in locazione per poche lire. Il passaggio all'equo canone influirebbe positivamente sulla domanda che oggi preme sugli alloggi di servizio temporaneo, perchè, signor Ministro, questa domanda è in un certo senso «drogata» dal fatto che il corrispettivo che devono pagare allo Stato coloro che abitano in questi alloggi è di poche lire. L'equo canone consentirebbe – ribadisco – una riduzione della domanda e una liberazione contestuale di quella parte degli alloggi di servizio temporaneo oggi occupati senza un sostanziale bisogno.

FAGNI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FAGNI. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo di Rifondazione comunista sull'emendamento 22.2010 e contemporaneamente dichiaro il ritiro dell'emendamento 22.2011. Avevamo in mente una chiarificazione sugli alloggi di servizio; avevamo presente anche quanto era stato discusso e concertato all'interno delle Commissioni, persino nella passata legislatura, per quanto riguardava gli alloggi di servizio, ad esempio, delle Ferrovie dello Stato distinguendo – proprio perchè questi erano alloggi costruiti con contributi diversi – quelli di

servizio *strictu sensu*, che si trovano all'interno dei recinti ferroviari, da quelli esterni, dati ormai in locazione anche ad altre persone.

Comunque, poichè mi sembra che il riferimento agli alloggi di servizio gratuiti per consegnatari e custodi specifici meglio la natura dell'alloggio di servizio, ritiriamo l'emendamento 22.2011 e votiamo a favore dell'emendamento 22.2010.

GIORGI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* GIORGI. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole su questo emendamento, il cui spirito ricalca l'emendamento precedente da me proposto e nel quale evidentemente mi riconosco.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 22.2010, presentato dal senatore Loreto e da altri senatori.

**È approvato.**

CREUSO. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

**È approvato.**

*(Applausi dai Gruppi di Rifondazione comunista e del PDS).*

Ricordo che gli emendamenti 22.2012 e 22.2013 sono stati dichiarati inammissibili.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 22.2014.

FAGNI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FAGNI. Signor Presidente, a parte le ragioni della inammissibilità di altri emendamenti che sarebbe bene conoscere, mi rendo conto che siamo di fronte ad una «blindatura» rispetto ad alcune proposte di modifica avanzate su questo disegno di legge collegato. Noi, però, volevamo un chiarimento e con questo nostro emendamento intendiamo ottenerlo relativamente a quella che viene definita una perdita del diritto ad essere conduttore di un alloggio di proprietà pubblica.

Sappiamo quali sono i meccanismi per l'assegnazione, ma sappiamo anche come sia discrezionale, talvolta, la scelta di far perdere il diritto di essere assegnatario.

Con il nostro emendamento chiediamo che la perdita di tale diritto sia definita sulla base di specifici criteri, che proponiamo di inserire in un comma 9-bis.

Se esaminiamo il rendiconto dello Stato e quello che si riporta in merito ad alcune fonti di introito della Cassa depositi e prestiti,

verifichiamo che sono ancora iscritti in bilancio i fondi ex INCIS (che, come credo tutti ricorderanno, era l'Istituto nazionale case degli impiegati dello Stato). Dopo l'INCIS c'è stata l'INA-Casa e poi la GESCAL, ora diventata ex GESCAL (perchè molte cose sono accadute e parecchi enti ormai devono essere definiti ex), dal cui fondo si continuano a prelevare i contributi.

Ci sono alcuni lavoratori che hanno ottenuto la casa (altri non ci sono riusciti) con un tetto di un certo livello e che ora rischiano di perderla soltanto perchè, con il passare del tempo, si è modificato in senso positivo il loro *status* di vita. Magari i figli sono cresciuti e svolgono una propria attività e, siccome tutto si calcola in riferimento al reddito familiare, questi lavoratori rischiano di perdere il diritto di essere conduttori di un alloggio pubblico. Può pure accadere che i figli si siano sposati e abbiano lasciato l'alloggio; si ritorna ad un tetto più basso, ma ormai si è perso il diritto alla casa.

Noi chiediamo che i criteri in base ai quali possa essere stabilita la perdita del diritto all'assegnazione siano: non avere mai versato contributi INA-Casa e/o GESCAL; determinazione della redditività familiare netta, e non lorda (perchè altrimenti il tetto da tenere in considerazione dovrebbe essere fissato ad un livello più alto); entità della morosità. Del resto si tratta di principi che avevano già trovato posto nella proposta di legge per l'alienazione dei beni pubblici che è stata approvata dal Senato.

A noi sembra che questo aspetto sia importante affinché si stabiliscano criteri giusti e non casuali e discrezionali. *(Applausi dal Gruppo di Rifondazione comunista).*

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 22.2014, presentato dalla senatrice Fagni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

CROCETTA. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

**Non è approvato.**

FAGNI. Nemmeno a favore delle cose giuste votate! È peggio della partita Inter-Milan.

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 22.25 è stato dichiarato inammissibile.

Metto ai voti l'emendamento 22.28, presentato dalla senatrice Rocchi e da altri senatori.

**Non è approvato.**



Metto ai voti l'emendamento 22.29, presentato dalla senatrice Rocchi e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 22.2000.

NERLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* NERLI. Signor Presidente, prendo la parola per invitare il Governo e la maggioranza a riflettere attentamente su questo emendamento perchè con esso si estende ai magistrati la normativa in virtù della quale si pensa di alienare il patrimonio immobiliare pubblico. Ciò significa che si prevedono non solo la base di calcolo, ma anche meccanismi di sconto in relazione alla vetustà, agli anni di occupazione dell'appartamento, e via dicendo.

Ora, non ho nulla da obiettare sul fatto che si possano vendere gli alloggi costruiti con questa legge ai magistrati, ma che li si possa vendere con gli sconti e con le normative previste per coloro che rientrano nei livelli di assegnazione degli alloggi popolari mi lascia francamente perplesso. Invito quindi il Governo e la maggioranza a riflettere al riguardo.

Chiedo al collega Fabris di ritirare l'emendamento; diversamente il PDS voterà contro. Non capisco comunque - e lo ripeto - come il Governo possa essere favorevole all'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Senatore Fabris, accetta l'invito a ritirare il suo emendamento?

FABRIS. Signor Presidente, l'emendamento che ho presentato era *ad abundantiam*, nel senso che precisava una norma che in ogni caso faceva riferimento ad alloggi costruiti con interventi dello Stato, o a cui lo Stato aveva in qualche modo dato il suo contributo. Mi pare che la dizione generale in ogni caso lo comprenda. Non ho quindi difficoltà a ritirare l'emendamento 22.2000.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 22.2015.

FAGNI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FAGNI. Signor Presidente, a me dispiace che sia stato bocciato, probabilmente per pochissimi voti, l'emendamento 22.2014 e mi dispiace anche che si faccia un'opera di convincimento «ad uomo» su una questione così delicata ed importante, affinché non si tocchi niente nell'architettura del disegno di legge n. 1508.

Con questo emendamento al comma 13 noi proponiamo una cosa molto importante: nella definizione degli alloggi di edilizia residenziale,

su cui ci siamo poco fa espressi, noi vogliamo aggiungere, a quelli acquisiti, realizzati o recuperati con contributo dello Stato o della regione, quelli realizzati con i contributi provenienti dalla legge n. 60 del 1963, che istituiva la GESCAL. Avanziamo tale proposta non perchè vogliamo insistere su questo tasto, ma perchè, signor Ministro e signor Presidente del Senato, abbiamo una documentazione di origine ministeriale (in questo momento è bene dichiarare le fonti, perchè non si sa mai quello che può accadere) dalla quale risulta – ed è questo il rendiconto che la Corte dei conti fa su ogni singolo Ministero – che alla data del 31 agosto 1993 erano giacenti presso la Cassa depositi e prestiti ben 16.900 miliardi provenienti da fondi GESCAL. Se poi aggiungiamo quelli provenienti da leggi dello Stato, la somma complessiva raggiunge i 25.900 miliardi.

Abbiamo denunciato questo stato di cose quando, il 27 ottobre scorso, al termine della discussione generale, si esaminò un ordine del giorno in materia, anche perchè si era aperto un caso particolare, sul quale poi ritorneremo. Il nostro ordine del giorno è stato accolto come raccomandazione e quindi vale anche meno di un ordine del giorno votato e approvato. La questione però resta aperta nella sua concretezza, tant'è vero che il 5 novembre scorso – come riportato su «Il Sole-24 ore» – il CER ha dichiarato di mettere a disposizione (poi se si tratta soltanto di una disponibilità dichiarata sulla carta o se sia reale non possiamo ancora saperlo) ben 14.000 miliardi.

Ritengo che questo balletto delle cifre non possa continuare: i fondi ci sono, non mancano, vengono utilizzati, come vengono assegnati. Mi chiedo quindi perchè non si debba inserire al comma 13 dell'articolo 22, riguardante la risorse con cui sono state costruite le case, anche il riferimento ai fondi raccolti dai contributi GESCAL o ex GESCAL.

Raccomandiamo ai colleghi di non «blindarsi» nelle loro posizioni, come hanno fatto per il precedente emendamento, e li invitiamo ad approvare l'emendamento 22.2015, da noi presentato.

PRESIDENTE. Dopo gli ulteriori chiarimenti forniti dalla senatrice Fagni, il relatore ed il rappresentante del Governo intendono modificare il parere espresso in precedenza?

RIVIERA, *relatore*. Ci ha convinti, senatrice Fagni.

\* CASSESE, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. Signor Presidente, dopo aver ascoltato le considerazioni svolte dalla senatrice Fagni, il Governo ritiene di poter esprimere parere favorevole sull'emendamento 22.2015 poichè completa il quadro degli enti che hanno fornito finanziamenti e delle persone che ne possono beneficiare.

CROCETTA. La senatrice è riuscita ad intenerire il cuore del Ministro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 22.2015, presentato dalla senatrice Fagni e da altri senatori.

**È approvato.**

Ricordo che gli emendamenti 22.2016, 22.2017 e 22.37 sono stati dichiarati inammissibili.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 22.2018.

PAVAN. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAVAN. Signor Presidente, vorrei modificare l'emendamento da noi proposto, sopprimendo le parole «di cessione e quelli» laddove si propone di aggiungere un nuovo periodo alla fine del comma 16. Ritengo che tale modifica sia opportuna perchè mi hanno fatto presente che non avrebbe senso mantenere ancora la dizione originariamente prevista nella nostra proposta emendativa. Pertanto il nuovo periodo da aggiungere alla fine del comma 16 è il seguente: «I piani di salvaguardia sono aggiornati ogni due anni».

PRESIDENTE. A seguito della modifica testè introdotta al testo dell'emendamento 22.2018, il relatore ed il rappresentante del Governo confermano il parere favorevole espresso in precedenza?

RIVIERA, *relatore*. Il relatore conferma il proprio parere favorevole.

\* CASSESE, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. Anche il Governo mantiene il parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 22.2018, presentato dal senatore Pavan e da altri senatori, nel testo modificato.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 22.2019.

FAGNI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FAGNI. Signor Presidente, riteniamo che gli alloggi non acquisiti o resi disponibili debbano essere riassegnati secondo le graduatorie vigenti presso gli enti locali, gli IACP e loro consorzi. Sappiamo – come viene riportato pressochè quotidianamente dalla stampa – che non è ancora del tutto risolta la questione della tensione abitativa, che ha determinato l'assunzione di talune posizioni da parte del Governo e l'adozione di alcuni interventi presso gli enti locali per la costruzione o l'acquisizione, attraverso strumenti diversi, di alloggi da destinare ai cittadini.

Sappiamo pure che spesso i comuni si sono svenati per mandare gli sfrattati in albergo poichè non avevano alloggi disponibili da assegnare e quindi non potevano completare o esaurire le graduatorie di coloro che erano in cerca di un alloggio di proprietà pubblica.

Chiediamo pertanto che una parte di tale patrimonio sia resa disponibile, anche perchè è vero quello che si dice da molte parti per sostenere l'alienazione dei beni pubblici, cioè che il 70 per cento degli italiani ha la casa di proprietà e quelli che non ce l'hanno la vogliono avere; tuttavia ci sono anche coloro che non hanno la casa di proprietà nè la potranno avere mai perchè le loro condizioni finanziarie - e più avanti le cose peggioreranno sotto questo profilo - non consentono loro di entrare in possesso di un alloggio.

Per questo, infatti, non basta solo il tetto del salario, ma è necessario anche essere in condizione di poter pagare, se si vuole entrare in una cooperativa.

Ecco perchè noi chiediamo che questi alloggi vengano riassegnati in base a criteri e regole certe e che diano garanzie.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 22.2019, presentato dalla senatrice Fagni e da altri senatori.

*(Segue la votazione per alzata di mano).*

Onorevoli colleghi, poichè i segretari ritengono incerto l'esito della votazione, dispongo che la votazione stessa sia effettuata mediante procedimento elettronico.

**Non è approvato.**

L'emendamento 22.2020, presentato dai senatori Giovanolla e Russo Michelangelo, è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 22.49, presentato dalla senatrice Rocchi e da altri senatori.

**Non è approvato.**

L'emendamento 22.2021 è stato dichiarato inammissibile.

Metto ai voti l'emendamento 22.50, presentato dalla senatrice Rocchi e da altri senatori.

**È approvato.**

Gli emendamenti 22.2001, presentato dal senatore Fabris, e 22.2023 (Nuovo testo), presentato dal senatore Pavan e da altri senatori, sono stati ritirati dai proponenti.

Metto ai voti l'emendamento 22.59, presentato dalla senatrice Rocchi e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 22.2022.

**FAGNI.** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FAGNI. Signor Presidente, vorrei che resti almeno a verbale quali sono le motivazioni che hanno spinto il nostro Gruppo a presentare questo tipo di emendamenti. Non si tratta, infatti, di emendamenti «perditempo», bensì di proposte che mirano a migliorare l'efficacia dell'articolo 22 che noi non avremmo voluto vedere inserito in questo disegno di legge collegato.

Chiediamo di sostituire il primo periodo del comma 26 suggerendo un modo di reinvestimento dei proventi, di cui al comma precedente, derivanti dall'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica: anziché ripianare in maniera meccanica il *deficit* di una cattiva amministrazione, qualunque essa sia e da chiunque sia stata esercitata, noi suggeriamo il modo con cui reinvestire questi proventi. Innanzi tutto, chiediamo la riqualificazione del patrimonio abitativo.

Signor Presidente, signor Ministro, noi in questo paese abbiamo puntato molto spesso - e Roma ne è un esempio - ad allargare a macchia d'olio le periferie per costruire sempre nuovi palazzoni, nuove borgate, nuovi quartieri dormitorio.

Sarebbe ora, anche per decementificare le città, di riqualificare il patrimonio abitativo esistente e di proprietà pubblica e quindi di recuperare, attraverso interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e attraverso ristrutturazioni, alloggi magari vecchi di quarant'anni privi di riscaldamento e di bagni dentro l'abitazione (questa è ancora oggi la situazione dell'edilizia abitativa nel nostro paese) rendendoli effettivamente abitabili, visto che si propone anche un adeguamento del canone, così come è stabilito nei commi precedenti.

Allora, noi mettiamo all'ultimo posto le eventuali nuove costruzioni proprio perché chiediamo il rispetto del territorio e del patrimonio esistente, evitando che si sconfini in un allargamento che, come dicevo prima, andrebbe a cementificare soltanto per costruire nuove abitazioni.

Anche per quanto riguarda i centri storici, anziché localizzarvi soltanto centri commerciali e uffici bisogna mantenervi la popolazione che li abita e quindi ristrutturare e rendere abitabili gli alloggi. *(Applausi dal Gruppo di Rifondazione comunista).*

BARBIERI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* BARBIERI. Signor Presidente, intervengo per chiedere la votazione per parti separate (cioè che si voti prima la parte iniziale dell'emendamento, fino alla lettera f) compresa, e successivamente la parte comprendente l'ultimo periodo) e per preannunciare il voto del nostro Gruppo, favorevole sulla prima e contrario sulla seconda parte dell'emendamento.

PRESIDENTE. Poiché non si fanno osservazioni, passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 22.2022, su cui il relatore e il Governo hanno espresso parere contrario.

CROCETTA. Ma i pareri del relatore e del Governo potrebbero essere diversi.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, la divisione in due parti dell'emendamento 22.2022 fa cambiare il suo parere?

RIVIERA, *relatore*. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Allora rimane il suo parere contrario.  
Rivolgo la stessa domanda al Governo.

\* CASSESE, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*.  
Esprimo lo stesso parere del relatore, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 22.2022, presentato dalla senatrice Fagni e da altri senatori, dall'inizio fino alle parole: «f) eventuali nuove costruzioni».

**Non è approvata.**

Metto ai voti la seconda parte dell'emendamento 22.2022, dalle parole: «per il ripiano» fino alla fine.

**Non è approvata.**

Metto ai voti l'emendamento 22.63, presentato dalla senatrice Rocchi e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 22.64, presentato dalla senatrice Rocchi e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 22.68, presentato dalla senatrice Rocchi e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 22, nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 22:

*Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:*

«Art. 22-...

*(Obbligo di acquisizione pubblica di immobili determinati  
destinati a funzioni pubbliche o collettive)*

1. Gli immobili esattamente individuati dagli strumenti di pianificazione e dagli stessi assoggettati a disposizioni immediatamente vinco-

lanti e direttamente operative che comportino la loro utilizzazione solamente per funzioni pubbliche o collettive devono essere acquisiti dal soggetto pubblico competente entro il termine perentorio di dieci anni dalla data di entrata in vigore delle predette disposizioni.

2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, gli immobili ivi indicati sono acquisiti al patrimonio dei soggetti pubblici competenti. I proprietari di tali immobili hanno diritto ad una somma stabilita tenendo conto del valore catastale degli immobili stessi al momento del perfezionamento dell'acquisto ai sensi del presente comma. Tale diritto si prescrive a norma dell'articolo 2946 del codice civile.

3. La somma determinata ai sensi del comma 2 è rivalutata di anno in anno con riferimento alla data della sua liquidazione, in base alle intervenute variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertate dall'ISTAT. Sulle somme rivalutate di anno in anno sono dovuti gli interessi, in misura pari a quella del tasso di sconto, fino alla data della liquidazione.

4. Qualora non sia tassativamente disposta dagli strumenti di pianificazione l'acquisizione pubblica degli immobili di cui al comma 1, anche come condizione della loro trasformabilità fisica e funzionale, i proprietari ed il soggetto pubblico competente possono convenire, tramite convenzione, prima della scadenza del termine di cui al comma 1 e per determinati periodi di tempo, modalità di utilizzazione degli immobili che assicurino l'esplorazione della funzione per essi prevista. In tali casi, fino alla scadenza dei convenuti periodi di tempo, non si perfeziona l'acquisto degli immobili al patrimonio del soggetto pubblico competente di cui al comma 2».

22.0.2020 (già 16.0.3)

ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

*Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:*

«Art. 22-...

*(Aggiornamenti ed adeguamenti dei contributi concessori)*

1. Gli oneri di urbanizzazione di cui all'articolo 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, sono aggiornati ogni quinquennio dai comuni, in conformità alle relative disposizioni regionali, in relazione ai riscontri e prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e generale.

2. Negli intervalli tra gli aggiornamenti di cui al comma 1, ovvero in eventuale assenza di tali aggiornamenti, gli oneri di urbanizzazione sono adeguati annualmente, ed automaticamente, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'ISTAT.

3. I primi quattro commi dell'articolo 6 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, sono sostituiti dai seguenti:

«Il costo di costruzione di cui all'articolo 3 della presente legge per i nuovi edifici è determinato periodicamente dalle regioni con riferi-

mento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata, definiti dalle stesse regioni a norma della lettera g) del primo comma dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Con gli stessi provvedimenti di cui al primo comma, le regioni identificano classi di edifici con caratteristiche superiori a quelle considerate nelle vigenti disposizioni di legge per l'edilizia agevolata, per le quali sono determinate maggiorazioni del detto costo di costruzione in misura non superiore al 50 per cento.

Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali di cui al primo comma, ovvero in eventuale assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione è adeguato annualmente, ed automaticamente, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'ISTAT.

Il contributo afferente alla concessione comprende una quota di detto costo, variabile dal 5 per cento al 20 per cento, che viene determinata dalle regioni in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della loro destinazione ed ubicazione».

22.0.2021 (già 16.0.2)

ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

*Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:*

*«Art. 22-bis.*

*(Norme per il rilancio dell'edilizia pubblica abitativa  
e per attenuare l'effetto sfratti)*

1. Il Comitato per l'edilizia residenziale (CER) entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge predispone un piano di riparto tra le regioni adottando criteri che privilegino le aree ad alta tensione abitativa, utilizzando i fondi GESCAL giacenti presso la Cassa depositi e prestiti del Ministero del tesoro che, alla data del 31 agosto 1993, ammontavano a lire 25.946.510 miliardi, di cui lire 16.621.588 miliardi ex GESCAL e lire 9.324.922 miliardi da leggi di settore.

I piani dovranno privilegiare:

- a) acquisto ed eventuale ristrutturazione del patrimonio esistente di proprietà pubblica, di Enti e privati;
- b) recupero strutturale dei vani disabitati prevedendo l'eventuale esproprio a prezzo di mercato diminuito dell'1 per cento per ogni anno di non utilizzo fino ad un massimo del 20 per cento;
- c) eventuali ampliamenti, sopraelevazioni e nuove costruzioni;
- d) contributo in conto capitale a singoli cittadini, sottoposti a contributi GESCAL, per l'acquisto e/o il ripristino di alloggi esistenti da usare come abitazione principale (con diritto di abitazione) per almeno 20 anni».

22.0.2000

FAGNI, SARTORI, CROCETTA, MARCHETTI



*Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:*

«Art. 22-bis.

*(Edilizia sovvenzionata e agevolata)*

1. I commi 7 e 8 dell'articolo 3 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, sono sostituiti dai seguenti:

“7. Il presidente della giunta regionale può promuovere una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, trascorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione della delibera regionale di localizzazione degli interventi e di individuazione dei soggetti attuatori sul Bollettino ufficiale.

8. Se gli interventi di edilizia sovvenzionata e agevolata non pervengono all'inizio dei lavori entro dieci mesi dalla data di pubblicazione della delibera regionale di localizzazione sul Bollettino ufficiale, il presidente della giunta regionale nomina, nei trenta giorni successivi, un commissario *ad acta* che provvede entro sessanta giorni.

9. Decorso il termine di sessanta giorni di cui al comma 8, la regione, nei successivi trenta giorni, ridetermina la localizzazione degli interventi e l'individuazione di soggetti attuatori. Qualora la regione non provveda, nel termine predetto, agli adempimenti di sua competenza ovvero qualora, trascorsi ulteriori dieci mesi dalla data di adozione dei provvedimenti regionali, gli interventi di edilizia sovvenzionata e agevolata non pervengano all'inizio dei lavori, i fondi sono revocati di diritto e tornano nelle disponibilità finanziarie da ripartire tra le regioni”.

2. Il segretario generale del CER comunica al presidente della giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le informazioni, i dati ed ogni altro elemento utile ad individuare lo stato di attuazione dei programmi di edilizia residenziale già avviati, nonché gli eventuali ritardi nella programmazione e nella realizzazione degli interventi.

3. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9 dell'articolo 3 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche agli interventi ricompresi nei programmi già approvati e i relativi termini sono ridotti alla metà e decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge».

22.0.2001

FAGNI, SARTORI, CROCETTA, MARCHETTI

*Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:*

«Art. 22-bis.

*(Nuovi contributi in materia edilizia)*

1. I fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni, possono essere destinati a copertura del costo conven-

zionale degli interventi di recupero edilizio o di nuova edificazione realizzati dai comuni, dagli IACP, da imprese di costruzione, da cooperative e da consorzi fra i soggetti suddetti.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati nell'ambito dei programmi integrati di cui all'articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179.

3. Il finanziamento concesso non può superare l'80 per cento del costo convenzionale per gli interventi di recupero edilizio e il 50 per cento per gli interventi di nuova costruzione; gli alloggi realizzati sono concessi in locazione a lavoratori dipendenti per un periodo non inferiore a venti anni.

4. Il CER determina modalità e criteri generali per la concessione dei finanziamenti e la determinazione dei canoni di locazione».

22.0.2002

FAGNI, SARTORI, CROSETTA, MARCHETTI

*Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:*

«Art. 22-bis.

*(Fabbricati di proprietà degli enti previdenziali)*

1. Gli enti previdenziali di diritto pubblico indicati nella tabella A allegata sono tenuti a trasferire al Ministero del tesoro la proprietà dei fabbricati non strumentali e delle aree fabbricabili di loro proprietà.

2. Le cessioni di cui al comma 1 devono essere perfezionate entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I trasferimenti si intendono comunque avvenuti anche se allo scadere di tale termine gli amministratori degli enti indicati nella tabella A allegata non hanno posto in essere i necessari adempimenti, compresi quelli di carattere societario o amministrativo; il Governo è delegato a determinare le responsabilità a carico degli amministratori che omettono di compiere tutte le attività necessarie al puntuale trasferimento dei beni. La stima del valore di trasferimento sarà effettuata in contraddittorio da due società specializzate designate rispettivamente dal Ministero del tesoro e dagli enti previdenziali. Queste società, nella loro valutazione, dovranno attenersi al criterio del valore di realizzo a breve e medio termine, tenuto conto delle condizioni di mercato al momento in cui viene effettuata la valutazione. Il Presidente del Consiglio dei ministri determina, sulla base della media delle stime e sentiti i presidenti degli enti previdenziali, il valore di cessione degli immobili. Agli enti previdenziali è riconosciuto un credito nei confronti del Tesoro pari al valore di trasferimento dei beni immobili stimato a norma del presente comma. Qualora si manifestino differenze tra valori stimati e valori di realizzo dei beni l'entità del credito viene corrispondentemente adeguata. L'entità del credito viene altresì annualmente rivalutata in relazione all'andamento dell'indice del costo delle costruzioni. Agli enti è assicurato a carico del Tesoro un rendimento reale annuo dell'1 per cento.

3. Il Ministro del tesoro conferisce gli immobili ad una apposita società, che può emettere azioni per un ammontare corrispondente al valore del patrimonio valutato a norma del comma precedente. La partecipazione al capitale dovrà essere offerta dal Tesoro anche a banche di investimento nazionali e internazionali e ad investitori istituzionali di adeguate dimensioni e riconosciuto prestigio. La società ha lo scopo di provvedere alla valorizzazione e al progressivo smobilizzo del patrimonio anche per via indiretta attraverso forme di cartolarizzazione: essa può finanziarsi sui mercati dei capitali utilizzando la garanzia offerta dal patrimonio, e può essere quotata sui mercati regolamentati.

4. La società di cui al comma 3 è tenuta ad impiegare i fondi derivanti dalla vendita degli immobili e dai finanziamenti ottenuti o dalle attività di smobilizzo e liquidazione indiretta descritte nel comma precedente in investimenti a lungo termine, in attività industriali o infrastrutturali, o in assunzione di partecipazioni in imprese operanti nei settori indicati. Tali investimenti e assunzioni di partecipazioni non devono superare il 49 per cento del capitale dell'impresa partecipata. Le partecipazioni via via assunte saranno progressivamente dismesse in seguito alla loro piena valorizzazione e portate a riduzione del debito pubblico. È fatto divieto alla società di partecipare a patti parasociali di sindacato o di blocco, o altre forme di cooperazione incompatibili con la natura dell'attività di investimento di capitale di rischio di lungo termine.

5. L'amministratore delegato della società di cui al comma 3 è nominato dal Presidente del Consiglio, sentiti i presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, fra personalità di riconosciuta capacità gestionale nel campo della finanza e delle infrastrutture; l'amministratore delegato è responsabile della gestione dell'azienda e ha tutti i poteri necessari o strumentali allo svolgimento del suo incarico.

6. Il consiglio di amministrazione della società di cui al comma 3 è composto di un numero minimo di 6 e di un numero massimo di 8 consiglieri; essi vengono nominati dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati fra personalità di riconosciuta competenza professionale o accademica nel campo della finanza internazionale, della finanza pubblica, dell'intermediazione mobiliare, della politica industriale e dell'attività immobiliare. Il consiglio di amministrazione può cooptare membri indicati dalle istituzioni di cui al comma 3, quando il coinvolgimento di esse nel capitale o nell'attività ha raggiunto un livello reputato significativo a giudizio esclusivo del consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione fornisce gli indirizzi generali della gestione sociale e supporta l'amministratore delegato nello svolgimento del suo incarico. Ogni consigliere di amministrazione può in ogni momento chiedere informazioni, dati e chiarimenti circa l'attività sociale ai responsabili delle funzioni della società.

7. La società di cui al comma 3 è autorizzata ad anticipare al Tesoro, in acconto sui proventi derivanti dalle alienazioni di cui al comma 4, un importo non inferiore a lire 1.000 miliardi nell'esercizio 1994. Gli importi anticipati in acconto, il pagamento dei relativi

interessi ed ogni altro onere e spesa sono compensati in sede di versamento dei proventi delle alienazioni.

8. Sono abrogate tutte le norme incompatibili con le disposizioni del presente articolo».

## TABELLA A

Cassa marittima meridionale per gli infortuni sul lavoro e le malattie.  
Cassa marittima tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie.  
Istituto nazionale previdenza giornalisti italiani - INPGI.  
Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazioni pubbliche - INPDAP.  
Cassa nazionale previdenza e assistenza dottori commercialisti.  
Ente nazionale di previdenza e assistenza lavoratori spettacolo - ENPALS.  
Istituto nazionale previdenza dirigenti aziende industriali - INPDAI.  
Cassa marittima adriatica per gli infortuni sul lavoro e le malattie.  
Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati dell'agricoltura - ENPAIA.  
Cassa nazionale di previdenza e assistenza ingegneri ed architetti.  
Cassa nazionale di previdenza e assistenza ragionieri e periti commerciali.  
Ente nazionale di assistenza agenti e rappresentanti di commercio - ENASARCO.  
Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali - ENPAS.  
Ente nazionale di previdenza dipendenti enti di diritto pubblico - ENPDEDP.  
Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro - ENPACL.  
Istituto nazionale assicurazioni infortuni sul lavoro - INAIL.  
Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali - INADEL.  
Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS.  
Istituto postelegrafonici.  
Servizio per i contributi agricoli unificati - SCAU.  
Opera previdenza e assistenza per i ferrovieri dello Stato - OPFAS.  
Cassa nazionale del notariato.  
Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori.  
Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti - ENPAF.  
Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari - ENPAV.  
Ente nazionale di previdenza e assistenza medici - ENPAM.  
Cassa nazionale previdenza e assistenza a favore dei geometri.

Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi - SPORTASS.

Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali.

22.0.2004

VISCO, CHIARANTE, RANIERI, BRINA, LONDEI,  
GAROFALO, SPOSETTI

*Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:*

«Art. 22-bis.

*(Disposizioni per indurre a locare)*

1. In deroga all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni ed integrazioni, per le unità immobiliari destinate ad abitazione, a norma dei vigenti strumenti di pianificazione urbanistica, o comunque censite come abitazioni dal nuovo catasto edilizio urbano, diverse da quelle adibite ad abitazione principale del contribuente, il reddito è determinato in misura pari ad 1,5 volte i canoni di locazione massimi percepibili, in conformità alla legge n. 392 del 27 luglio 1978.

2. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia locata, il reddito è determinato dal canone corrisposto dal locatario e risultante dal contratto di locazione.

3. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche se le unità immobiliari di cui al medesimo comma sono possedute da soggetti diversi dalle persone fisiche, purchè non costituiscano beni strumentali per l'esercizio dell'impresa o delle attività istituzionali da parte del loro possessore.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle unità immobiliari legittimamente adibite ad usi diversi da quello abitativo, nel rispetto delle prescrizioni dei vigenti strumenti di pianificazione e di ogni provvedimento abilitativo previsto, richiesto e rilasciato, ed aventi le stesse caratteristiche tipologiche delle unità immobiliari destinate ad abitazioni.

5. La disposizione di cui al comma 1 non si applica:

a) alla prima unità immobiliare posseduta non locata diversa da quella adibita ad abitazione principale del contribuente, ove il contribuente medesimo, od un suo parente in linea retta fino al secondo grado, abbia utilizzato l'unità immobiliare interessata, anche saltuariamente, esercitando un'attività lavorativa stabile, od una regolare attività di studio, nell'ambito del comune in cui è ubicata la predetta unità immobiliare;

b) alle unità immobiliari per le quali siano stati richiesti i previsti provvedimenti abilitativi all'effettuazione di interventi, nonchè a quelle per le quali tali provvedimenti siano stati rilasciati, per il periodo di validità dei provvedimenti medesimi, ed altresì, dopo l'ultimazione degli interventi, fino alla data di rilascio dei provvedimenti abilitanti all'utilizzazione e per i primi sei mesi da tale data, purchè questi ultimi provvedimenti siano richiesti entro 15 giorni dall'ultimazione degli interventi.

6. Alle unità immobiliari il cui reddito è determinato ai sensi del comma 1 non si applica nessun'altra vigente disposizione relativa alla determinazione del reddito.

7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti hanno effetto dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge; le stesse disposizioni hanno effetto dal periodo di imposta immediatamente successivo per i soggetti il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare qualora il periodo in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si chiuda entro sei mesi da tale data».

22.0.2005

ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

*Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:*

«Art. 22-bis.

*(Programmi di recupero urbano)*

1. I fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni, in misura non inferiore al 15 per cento delle disponibilità programmate, sono destinati alla realizzazione di interventi al servizio prevalente del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, nell'ambito dei programmi di cui al comma 2.

2. I programmi di recupero urbano sono costituiti da un insieme sistematico di opere finalizzate alla realizzazione, alla manutenzione e all'ammodernamento delle urbanizzazioni primarie, con particolare attenzione ai problemi di accessibilità degli impianti e dei servizi a rete, e delle urbanizzazioni secondarie, alla edificazione di completamento e di integrazione dei complessi urbanistici esistenti, nonché all'inserimento di elementi di arredo urbano, alla manutenzione ordinaria e straordinaria, al restauro e al risanamento conservativo e alla ristrutturazione edilizia degli edifici.

3. I programmi di recupero urbano da realizzare, sulla base di una proposta unitaria con il concorso di risorse pubbliche e private, sono proposti al comune da soggetti pubblici e privati, anche associati tra di loro.

4. Ai fini dell'approvazione dei programmi di recupero urbano, il sindaco può promuovere la conclusione di un accordo di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. All'accordo di programma partecipa il soggetto proponente di cui al comma 3.

5. Il CER, ai fini della realizzazione dei programmi di recupero urbano, determina modalità e criteri generali per la concessione dei finanziamenti, per l'individuazione delle zone urbane interessate e per la determinazione delle tipologie d'intervento, avendo particolare riguardo alla tutela dei lavoratori dipendenti e delle categorie sociali più deboli».

22.0.2010

FAGNI, SARTORI, CROCETTA, SALVATO,  
MANZI, LOPEZ

Invito i presentatori ad illustrarli.

ROCCHI. Signor Presidente, diamo per illustrati gli emendamenti 22.0.2020, 22.0.2021 e 22.0.2005.

FAGNI. Signor Presidente, anche noi riteniamo che gli emendamenti 22.0.2000, 22.0.2001, 22.0.2002 e 22.0.2010 non richiedano illustrazione.

\* VISCO. Signor Presidente, per molti aspetti abbiamo valutato in maniera non negativa il disegno di legge recante interventi correttivi di finanza pubblica che il Governo ha presentato quest'anno. Lo abbiamo fatto perchè siamo pienamente consapevoli che si avverte la necessità di evitare un rallentamento per quanto concerne l'aggiustamento dei conti pubblici nel nostro paese. Nello stesso tempo, abbiamo sottolineato che il provvedimento in discussione, mentre introduce interventi di carattere strutturale, relativi ad esempio alla riorganizzazione dell'Amministrazione dello Stato, non tenta però in alcun modo di stimolare la ripresa economica nel nostro paese.

Continuamente vediamo confrontarsi due distinte visioni e interpretazioni di quanto sta succedendo nel nostro tessuto economico. Il Governo si è attenuto al primo modello interpretativo e ha valutato che il risanamento della finanza pubblica, il mantenimento dell'inflazione entro termini contenuti e la riduzione dei tassi di interesse avrebbero stimolato la risoluzione dei problemi occupazionali. Ha seguito cioè una tesi tradizionale, che fu molto in voga fra la fine degli anni '20 e l'inizio degli anni '30, quando la sua applicazione provocò la più grande depressione nella storia del capitalismo. Ha seguito cioè una tesi che, pur avendo sicuramente una sua validità, non è però valida totalmente. È infatti una tesi parziale che riassume una parte della verità, ma non tutta la verità.

La tesi che si è contrapposta a questa è quella tradizionale keynesiana. Anche questa volta, cioè, a sinistra, vi è stato qualcuno che, di fronte alla disoccupazione di massa, ha proposto di rilanciare la spesa pubblica. E ancora adesso esponenti del mondo imprenditoriale chiedono una forte riduzione delle imposte, così da rilanciare la domanda.

Noi siamo convinti che nella situazione attuale anche questa seconda tesi sia però errata. I bilanci pubblici, infatti, non solo in Italia, ma nell'intera Europa, non sono tali da poter stimolare la domanda.

Escluse queste due tesi, rimane il problema di fondo, rappresentato, onorevoli senatori, da 20 milioni di disoccupati in Europa, una cifra superiore a quella che si determinò nell'Europa degli anni '30. Solo nel nostro paese abbiamo tre milioni di disoccupati, e solo nell'anno in corso sono andati perduti 500.000 posti di lavoro, mentre altri se ne perderanno ancora. Se abbiamo allora bisogno di un mercato che si aggiusti e riprenda a funzionare, abbiamo altresì bisogno di un intervento dal lato della domanda, un intervento che dobbiamo determinare senza passare per il bilancio pubblico.

L'emendamento 22.0.2004, allora, più che come una proposta di modifica al provvedimento in discussione si caratterizza come un programma economico di rilievo notevole. Con esso proponiamo la

soluzione al dilemma che ci attanaglia, cioè come canalizzare risorse in investimenti con finalità pubblica, effettuati essenzialmente da privati e prevalentemente con risorse private, senza aumentare la spesa pubblica.

Con l'emendamento si propone la creazione di un investitore istituzionale, di un soggetto cioè che si situi a metà strada tra un fondo di investimento e una *merchant bank* e che abbia in dotazione una quota dell'enorme patrimonio immobiliare pubblico e semipubblico che è stato accumulato in 45 anni nel nostro paese e che adesso è bene scongelare e trasformare in altre cose.

Proponiamo che si utilizzino queste risorse come capitale della società che si deve creare; questa, attraverso una cartolarizzazione (e quindi attraverso l'emissione di debito), dovrebbe trasformare le risorse in liquidità e cominciare ad investire in opere infrastrutturali: metropolitane; reti; risorse idriche, acquedotti ed altro, cioè in opere che servono in Italia e per le quali c'è bisogno di finanziamento.

Questa operazione potrebbe valere, a regime, qualcosa come 100.000 miliardi di investimento e milioni di posti di lavoro.

Come sapete, la stessa questione è in discussione a livello europeo, dove si sottolinea anche la necessità di effettuare un ampio programma di investimenti in infrastrutture; anche a livello europeo esiste il problema del finanziamento.

Bisogna recuperare un minimo di inventiva. In Italia, nel dopoguerra, per esempio, si sono costruite le autostrade senza gravare sulla spesa pubblica, ricorrendo al risparmio privato. Questo è un modo, appunto, per canalizzare prevalentemente il risparmio privato e in parte quello pubblico, già accumulato, in una operazione di utilità pubblica che consentirebbe di rilanciare la domanda e l'economia nel nostro paese.

Tutta l'operazione avverrebbe con criteri di mercato e utilizzando imprese private, il che è sicuramente un aspetto importante nella situazione attuale.

Va da sè, onorevole Presidente, signor rappresentante del Governo, che questo è il problema più importante che il PDS solleva nella discussione dell'intera manovra finanziaria. Il problema di oggi e di domani è quello di dare una prospettiva non solo ai nostri figli e alle generazioni future, ma anche ai milioni di disoccupati che già esistono nel nostro paese, alle migliaia di cassintegrati, ai lavoratori che saranno posti in mobilità. Per questo c'è la necessità di dire al paese che la classe dirigente, ammesso che sia ancora tale, si preoccupa di cercare delle soluzioni che non saranno immediate, ma che comunque possono partire subito e avere uno sbocco positivo in un tempo ragionevolmente breve. *(Applausi dal Gruppo del PDS e del senatore Ferrara Vito).*

SAPORITO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAPORITO. Signor Presidente, il collega Visco, insieme ad altri colleghi del PDS, ha ripresentato questo emendamento, tendente ad



inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 22, sul quale abbiamo ampiamente discusso nelle Commissioni riunite che lo hanno respinto a grandissima maggioranza.

Nel successivo articolo 23, che ci accingiamo ad esaminare e spero ad approvare, per l'INPS, l'INAIL e per tutti i numerosi enti che sono stati fusi nell'INPDAP sono stati definiti dal Governo, anche attraverso gli emendamenti approvati, piani finalizzati alla vendita del loro patrimonio secondo programmi e delle finalizzazioni che il Governo stesso definirà con i Ministri della funzione pubblica e del lavoro.

Con l'emendamento 22.0.2004, presentato dal senatore Visco e da altri senatori, in realtà (sarò «crudo» come lo è stato il collega Visco) si compie una generale espropriazione (perchè questi sono i termini, caro collega Visco) dei patrimoni delle casse e degli enti di previdenza e di assistenza dei commercialisti, degli avvocati, dei veterinari, degli statali e dei parastatali facendo questa affermazione: vi togliamo i vostri patrimoni e vi assicuriamo un reddito dell'1 per cento.

Devo ricordare al collega Visco e a tutti i colleghi che il sistema delle libere professioni si basa su un tipo di previdenza alimentato dai contributi e dalle trattenute di ciascun professionista. Vi è un equilibrio tra la pensione o l'integrazione della stessa, l'assistenza o comunque i servizi che si rendono alla categoria, e i contributi che si versano. Quindi, non sono versamenti puramente e semplicemente a titolo di beneficio. Infatti, ciascuna cassa e ciascun ente ha un fondo (può essere chiamato anche diversamente) che cura gli interessi degli iscritti.

Come avvocato, sono iscritto alla Cassa di previdenza e assistenza a favore degli avvocati; i colleghi commercialisti sono iscritti alla rispettiva Cassa nazionale di previdenza. Per ogni atto che si compila si pagano delle trattenute.

A questo punto, dire a questi colleghi e a tutti i professionisti che i patrimoni (acquisiti non perchè lo Stato abbia dato una lira, ma perchè ciascun professionista ha fornito il suo contributo, ha pagato una trattenuta, ha dato il suo obolo alla costituzione delle rispettive casse) saranno espropriati...

VISCO. Non è un'espropriazione!

SAPORITO. Non è un'espropriazione? È un'espropriazione perchè non è grazie al contributo dello Stato che le casse sono state create, ma attraverso i contributi versati da ciascun professionista. E non è di ristoro dire: vi togliamo questo patrimonio abitativo perchè attraverso il relativo canone e attraverso il relativo reddito di locazione si garantiscono l'integrazione degli stipendi e soprattutto l'integrazione del trattamento pensionistico o del trattamento di fine rapporto.

Poichè questo è un esproprio che non dà nessun ristoro con l'1 per cento previsto, non credo che questo ramo del Parlamento, e più in generale l'intero Parlamento ed il Governo, possano approvare questo emendamento, che forse (mi dispiace dirlo)...

VISCO. Lei sta dicendo il falso! Lei è un imbroglione! Lei sta dicendo delle bugie!

LAMA. Non c'è esproprio!

SAPORITO. ... in un regime diverso, che non garantisca le libere professioni, potrebbe essere accolto. È come se andassi a casa di qualcuno dei presentatori dell'emendamento e dicessi: «tu hai questi soldi in banca; me li dai e io ti do l'1 per cento», poichè così ho interpretato il senso dell'emendamento, caro senatore Visco, e così è. Lo ha spiegato lei stesso poco fa. Quindi, a nome del Gruppo della Democrazia cristiana, preannuncio il voto contrario sull'emendamento 22.0.2004.

CARPENEDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARPENEDO. Signor Presidente, anch'io sono contrario a questo emendamento, del quale non riesco a capire l'utilità e del quale vedo invece le controindicazioni, collega Visco. Mi riferisco al modo in cui verrebbe attuato l'esproprio generalizzato del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, non al fine, cioè il rilancio della politica industriale. Non intendo soffermarmi su questo punto. L'argomento che voglio affrontare è il seguente: a mio parere, questo emendamento sarebbe precluso a seguito dell'approvazione di due emendamenti presentati all'articolo 6. Il primo, presentato dai senatori Pellegatti, Smuraglia, Daniele Galdi, Pelella e Minucci Adalberto, prevede che il risanamento degli enti che presentano un disavanzo finanziario possa essere attuato attraverso l'alienazione del patrimonio immobiliare di ciascun ente. È chiaro che una norma del genere non è compatibile né con quanto previsto nell'emendamento illustrato poco fa dal collega Visco, né con l'emendamento, proposto dal ministro Cassese dietro suggerimento del senatore Covi, del sottoscritto e di altri senatori, che riguarda la privatizzazione degli enti che non hanno bisogno di trasferimenti finanziari a carico del bilancio dello Stato, per i quali sono state garantite la privatizzazione e l'autonomia gestionale, organizzativa, amministrativa e contabile.

Non sono un esperto di questioni regolamentari, ma credo di poter dire che questo emendamento dovrebbe essere precluso e che preclusa dovrebbe essere anche una sua eventuale trasformazione in ordine del giorno. Supponiamo, infatti, che l'emendamento venga trasformato in un ordine del giorno e che il Senato lo approvi: mi domando come si dovrebbe comportare il Governo, che si troverebbe davanti ad un articolo (l'articolo 6) e ad un ordine del giorno entrambi approvati, ma di senso contrario.

In conclusione, ritengo che, a seguito dell'approvazione dell'articolo 6, l'emendamento in questione debba ritenersi precluso e che preclusa debba essere ritenuta anche una sua eventuale trasformazione in ordine del giorno.

COVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo repubblicano preannuncia che voterà contro l'emendamento 22.0.2004.

Ho ascoltato gli interventi di coloro che mi hanno preceduto e li condivido nella sostanza. Per quanto attiene alla preclusione dell'emendamento, a me pare che, più che una preclusione formale, ci sia una preclusione di ordine sostanziale.

Quando, giorni fa, approvando un emendamento, abbiamo stabilito la privatizzazione di alcuni enti che non ricevono contributi a carico del bilancio dello Stato, o comunque sovvenzioni pubbliche, abbiamo pensato ad una privatizzazione di enti dotati di un determinato patrimonio. Non ha senso che questi enti si presentino sul mercato delle privatizzazioni con un patrimonio amputato, perchè diverso è avere nel proprio patrimonio un certo numero di immobili e diverso è poter contare esclusivamente su un credito scritto sulla carta e che non sarà mai incassato remunerato all'1 per cento.

La preclusione, a mio avviso, non è dunque formale, ma sostanziale. Quindi, nel merito, dichiaro la contrarietà del Gruppo repubblicano all'emendamento, che va respinto al di là delle finalità che il senatore Visco si propone in ordine al rilancio degli investimenti. A me pare, infatti, che tale rilancio vada realizzato con fondi veramente pubblici e non con fondi sostanzialmente sottratti alla disponibilità dei privati.

ROSCIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSCIA. Signor Presidente, colleghi, intervengo in sede di discussione; il collega Guglieri motiverà poi il voto contrario del Gruppo della Lega Nord su questo emendamento. Esso, infatti, va contro lo stesso provvedimento collegato, nel quale si è voluto giustamente mantenere private le casse di previdenza piuttosto che farle confluire nel calderone dell'INPS. Questi enti, che, come è stato giustamente sottolineato, non ricevono alcun contributo da parte dello Stato e che funzionano correttamente, devono essere lasciati in condizione di continuare a funzionare bene.

Tra l'altro, colleghi, voglio rilevare che più che ad un rilancio dell'economia ci troviamo di fronte ad una delle più classiche operazioni di socialismo reale, prevedendosi una liquidazione per pochi soldi. Infatti, se leggiamo attentamente l'emendamento, risulta chiaro che se dovesse essere approvato il termine di novanta giorni per le perizie e quello successivo di tre mesi (ma lo stesso varrebbe se diventassero sei) per vendere gli immobili, in un periodo in cui i prezzi sono addirittura in caduta, si richiederebbe di svuotare l'investimento che le casse hanno fatto in cinquant'anni di attività.

Non possiamo accettare che, dopo che sono stati distrutti i sistemi previdenziali privati (anche quelli dei lavoratori dipendenti) a causa della demagogia dominante e dell'utopia proveniente dall'Unione Sovietica, si vogliano riesumare un certo modo di amministrare e una

certa politica proprio nel momento in cui mostrano i segni del loro completo fallimento contribuendo a sfasciare enti privati che ancora funzionano.

Consiglio comunque al PDS di vendere il proprio immenso patrimonio immobiliare e di utilizzare quei soldi per finanziare, almeno in parte, lo sviluppo. (*Applausi dal Gruppo della Lega Nord*).

SPERONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERONI. Signor Presidente, questo emendamento mi fa sorgere molti dubbi su quello che è oggi il PDS, che viene dal vecchio PCI. Pensavo infatti, stando ad alcune dichiarazioni, che quel partito si fosse convertito all'economia di mercato, mentre in questo caso sembra tornare a un vecchio dirigismo statalista. (*Commenti della senatrice Barbieri*). La cosa più semplice, per gli enti autonomi, è lasciarli autonomi; facciano quello che vogliono dei loro soldi, e saranno controllati dagli organi dello Stato a ciò preposti e dai loro iscritti. Non vedo perchè il Parlamento dovrebbe ingerirsi nella loro gestione. Già l'ha fatto il Governo; già questo Governo, con un prelievo forzoso, ha vulnerato l'autonomia gestionale di questi enti, cosa a cui essi non hanno voluto reagire. Non hanno accolto il suggerimento della Lega di contrastare - *à la guerre comme à la guerre* - lo Stato che li punisce, punendo a loro volta lo Stato e trasferendo altrove le loro disponibilità finanziarie.

Certo, io stesso avevo suggerito anche di alienare gli immobili, perchè spesso non rendono quanto dovrebbero; spesso servono da alloggio a politicanti che non li meritano e servono ad enti che non sono quelli previdenziali per collocare a prezzo di favori le loro sedi. Questa però deve essere una libera scelta degli enti previdenziali e non un obbligo.

Per tali motivi invito i colleghi a riflettere su questo emendamento e a non accettarlo, proprio perchè va in senso totalmente contrario al principio della libera economia del mondo occidentale, verso cui anche il PDS dice di essere orientato. (*Applausi dal Gruppo della Lega Nord*).

RASTRELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* RASTRELLI. Signor Presidente, a me sembra che l'emendamento 22.0.2004 sconvolga, sotto certi aspetti, l'assetto giuridico-istituzionale complessivo del nostro paese. Mi meraviglia profondamente che il PDS, un partito notoriamente attento a certe problematiche, si renda promotore di un emendamento del genere.

Quello dell'espropriazione è un istituto giuridico previsto dalla nostra legislazione, ma va esercitato caso per caso, progetto per progetto, con atto amministrativo; in questo caso, viene invece perseguito con una norma di legge. Credo che sia la prima volta, nella storia

del nostro diritto, che una forma di espropriazione (e quindi un atteggiamento coatto nei confronti di beni patrimoniali privati) si attua mediante una specifica disposizione di legge. Questa eccezione, che potrebbe anche dar luogo a censure di ordine costituzionale in relazione alla libertà di associazione, alla tutela della proprietà privata, e così via, trova una sua conferma ed ha un suo risvolto anche in un altro elemento, cioè nell'artificiosità, nella struttura di merito, dell'emendamento presentato ed illustrato dal senatore Visco. Il trasferimento al Tesoro, il successivo trasferimento ad una istituenda società, l'esonero da tutte le tasse sui trasferimenti (perchè altrimenti tale duplice trasferimento già dimezzerebbe il valore dei beni trasferiti), la riduzione degli interessi sul fondo presunto o del valore, in caso di contestazione, limitato all'1 per cento l'anno (che fa addirittura ipotizzare che si tratti di una parziale confisca) sono tutti elementi che, per quanto riguarda il merito dell'emendamento 22.0.2004, sia per la sua conformità ai principi generali del diritto che per la struttura dell'operazione proposta, ci inducono a preannunciare fin d'ora il nostro voto contrario.

SCOGNAMIGLIO PASINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCOGNAMIGLIO PASINI. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, la nostra Costituzione prevede esplicitamente il divieto di procedere ad espropriazioni senza indennizzo; il termine «indennizzo» deriva notoriamente dal termine «danno», e significa che non si può procedere ad espropriazioni che comportino un danno per l'espropriato. Questo è proprio il caso che si configura nell'emendamento 22.0.2004, in cui si prevede un rendimento dell'1 per cento, equivalente ad un decimo dell'interesse legale e ad un ammontare che oscilla tra un quarto e un quinto dell'interesse corrente sul mercato.

Per tale ragione, cioè per il palese contrasto con le norme sancite dalla Costituzione, preannuncio che il Gruppo liberale voterà contro l'emendamento in esame.

GIORGI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* GIORGI. Signor Presidente, di certo il proposito dei presentatori dell'emendamento 22.0.2004 è quello di inserirsi nel dibattito che si è aperto nel paese per favorire l'afflusso di risorse alle attività industriali e al rilancio degli interventi per infrastrutture; è un dibattito, questo, senz'altro importante, che tutti auspichiamo possa essere fecondo e produrre idee che possano essere attuate.

Riteniamo che le parole del senatore Visco debbano essere tenute in considerazione; lui stesso dichiara che non è un emendamento al disegno di legge finanziaria poichè propone un programma economico di notevole rilevanza. A nostro avviso, si tratta piuttosto di un manifesto politico-elettorale, poichè presenta le caratteristiche della proposta

politico-elettorale in tutta la sua dimensione, e quindi in tal senso va valutato. Esso trova comunque il suo naturale collocamento nel dibattito sulla manovra finanziaria e di certo merita di essere discusso in una sede politica diversa da quella odierna.

Rispetto al suo riferimento al disegno di legge collegato in discussione, dobbiamo evidenziare come esso sia in aperta contraddizione non solo con il successivo articolo 23, ma anche con l'articolo 6, già approvato, laddove è possibile distinguere, tra gli enti previdenziali proprietari di immobili, quelli che sono finanziati dallo Stato o che comunque ricevono contributi dallo Stato da altri che, pur andando parimenti verso la privatizzazione, sono invece del tutto estranei al sostegno pubblico e vivono esclusivamente con risorse proprie.

Stiamo andando verso la privatizzazione e ci sembra di poter cogliere nell'emendamento 22.0.2004 una contraddizione insanabile – ripeto – poichè, mentre si va verso la privatizzazione degli enti pubblici e verso quelli del tutto neutri rispetto alla finanza pubblica, si riconoscono l'autonomia di gestione e la libertà di destinazione delle risorse, in questo caso si procede in senso opposto e quindi verso una pubblicizzazione di ritorno che di certo è in contraddizione con tali principi. Si interviene in maniera dirigistica nell'economia; tra l'altro l'intervento è sul risparmio privato (e non su quello pubblico), che viene praticamente sottratto per utilizzarlo a fini senz'altro importanti che però potrebbero essere soddisfatti con misure adeguate.

Il problema è quello di far decollare i fondi pensionistici e le forme di raccolta di risparmio pubblico, che istituzionalmente si rivolgono alla borsa e al settore economico, e non quello di sottrarre risparmio privato consolidato in immobili di enti previdenziali privatizzati che, come tali, pur non costando allo Stato, potrebbero malamente essere sottoposti ad un intervento dirigistico sostanzialmente espropriativo di dubbia fondatezza costituzionale.

Per tali ragioni, in riferimento anche all'articolo 23 di cui dovremo occuparci tra poco, laddove si esaminano le dismissioni patrimoniali dei principali enti previdenziali (INPS, INAIL, INPDAP), è stato emendato questo articolo in Commissione prevedendo che i cespiti realizzati da dismissioni patrimoniali dovranno essere utilizzati ed impiegati annualmente secondo gli orientamenti fissati di concerto con il Ministero del tesoro e con il Ministero del bilancio e della programmazione economica. Nulla impedisce che in quella sede, laddove queste risorse siano liberate e disponibili per l'economia, esse possano essere canalizzate alla borsa e agli investimenti economici, ma si tratta di enti previdenziali pubblici. Per quanto concerne gli altri enti, che sono completamente neutri rispetto alla finanza pubblica, non si vede per quale ragione e con quale coerenza costituzionale questi patrimoni possano essere sottratti ad una loro autonoma e privata destinazione e possano invece essere, in modo dirigistico, finalizzati ad un intervento che riteniamo contraddittorio.

Quindi, resta il fatto politico di una proposta che è al nostro esame e su cui è giusto misurarsi qui e in altre sedi, ma non credo e non crediamo che il suo inserimento nella manovra finanziaria possa avere una coerenza sistematica e politica accettabile. *(Applausi dal Gruppo del PSI).*

VISCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* VISCO. Signor Presidente, intervengo per fornire un chiarimento, perchè la mia impressione è che i colleghi non abbiano letto l'emendamento, non l'abbiano capito e l'abbiano stravolto, in quanto qui non si espropria nessuno, bensì si sostituisce ad un patrimonio fatto di immobili un patrimonio fatto di altri cespiti. Se c'è un credito nei confronti dello Stato, dunque, ci possono essere titoli di Stato che hanno lo stesso valore del patrimonio. Questa è l'operazione, per cui non si espropria assolutamente nulla.

Inoltre, c'è da dire che mentre questi patrimoni sono gestiti pessimamente (tant'è che il loro rendimento oggi è intorno al 3 per cento del valore di libro), il fatto che si riconosca un rendimento reale (positivo anche per il futuro) sul valore vero significa che a quegli enti vengono dati molti più soldi di quanti oggi ne ricavano, senza porre vincoli per il futuro, perchè in futuro potranno fare quello che vorranno. Si tratta dell'esatto opposto di quello che lo stesso Governo ha fatto poco tempo fa, cioè del contrario del dirigismo, perchè non c'è esproprio. Pertanto, temo che da parte di alcuni colleghi ci sia disinformazione e da parte di altri una strumentalizzazione gratuita; non è un caso che tutti i colleghi intervenuti siano probabilmente iscritti a qualcuna di queste casse di previdenza.

Infine, ai colleghi della Lega Nord, prima di parlare di questioni di mercato internazionale, di economia di mercato, di Occidente, e così via, vorrei consigliare di fare qualche viaggio fuori dell'Italia.

ROSCIA. Vada a vivere in Romania! Vada a vivere in Bulgaria!

VISCO. Si accorgeranno allora che questi interventi sono molto diffusi, tant'è che ho avuto modo di parlarne direttamente con banchieri internazionali e con investitori istituzionali, che sarebbero interessatissimi a partecipare.

Quindi, onorevoli colleghi, se si vuole discutere il merito discutiamolo pure. Se invece si vogliono fare delle forzature e delle strumentalizzazioni, se si vogliono evocare fantasmi, questo non serve a nessuno.

Il problema è che voi, colleghi della Democrazia cristiana, dovete dire - a parte la difesa di ogni corporazione, di ogni interesse - cosa volete fare per i disoccupati. Volete sfondare il bilancio pubblico? È la vostra storia. Fatelo; continuatelo a fare. Non è questa la nostra storia. Noi vogliamo creare le occasioni per uno sviluppo vero, usando le risorse che ci sono. In parte sono anche queste; non c'è niente di scandaloso. Se si garantisce il capitale accumulato a chi lo ha accumulato e non si espropria nulla, si possono usare quegli immobili per creare un volano per nuovi investimenti. Di questo si tratta e di null'altro. Tutto il resto è strumentalizzazione gratuita che io rinvio al mittente. *(Vivi applausi dal Gruppo del PDS).*

CASSESE, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*.  
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* CASSESE, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*.  
Signor Presidente, l'opinione del Governo è che questo emendamento contenga due principi importanti: quello della mobilitazione del patrimonio immobiliare e quello dell'incentivazione degli investimenti.

Il primo già costituisce parte del nostro ordinamento; mi riferisco, ad esempio, alla legge del 1992 sulle privatizzazioni e alla legge relativa all'alienazione del patrimonio dell'INPS e dell'INAIL.

Il secondo principio è importante perchè, come tutti sanno, concerne gli investimenti per l'occupazione, argomento che oggi richiama l'attenzione di tutti.

Tuttavia, le modalità tecniche e le procedure previste da questo emendamento richiedono effettivamente che esso venga coordinato con la versione finale del testo dell'articolo 6 che è stata qui adottata recentemente.

Quindi chiedo a nome del Governo l'accantonamento di questo emendamento, per poter considerare le sue implicazioni alla luce di ciò che questa Assemblea ha deliberato in materia nell'articolo 6 del disegno di legge al nostro esame.

COVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVI. Signor Presidente, sono contrario all'accantonamento che è richiesto dal Governo. Questo emendamento è talmente in contrasto rispetto al contenuto dell'articolo 6 che non vedo come i due testi possano essere conciliati; per questo chiedo che l'emendamento sia posto in votazione e sia respinto.

SAPORITO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAPORITO. Signor Presidente, il Gruppo della Democrazia cristiana è contrario all'accantonamento di questo emendamento, e chiede che si vada alla votazione.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sugli emendamenti in esame e sulla proposta di accantonamento.

RIVIERA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti aggiuntivi ed altresì contrario all'accantonamento dell'emendamento 22.0.2004.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sugli emendamenti aggiuntivi?



\* CASSESE, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 22.0.2020 (già 16.0.3).

ROCCHI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROCCHI. Signor Presidente, vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi su un emendamento semplice nel suo contenuto e sulla *ratio* che lo ha fatto formulare.

Esso tende a rafforzare la tutela sulle prime case, tanto è vero che è stato formulato con la consulenza costante dell'Associazione prima casa; tutela quindi il possesso della prima casa in maniera amplissima (la tutela della prima casa addirittura si estende ai parenti del primo possessore); di contro dà la possibilità di muovere il mercato immobiliare per tutte quelle situazioni in cui la seconda casa non venga utilizzata.

Quindi, ha un senso dire che il nostro patrimonio immobiliare deve vivere attraverso l'uso e non rimanere chiuso e formare delle vere e proprie città morte all'interno delle nostre città (basti pensare che dentro Roma, la capitale d'Italia, c'è un patrimonio immobiliare non utilizzato pari alla città di Bologna). Consideriamo tutto ciò scandaloso e ci auguriamo che questo emendamento contribuisca a mettere riparo a tale situazione. (*Applausi dai Gruppi Verdi-La Rete e del PDS*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 22.0.2020 (già 16.0.3), presentato dalla senatrice Rocchi e da altri senatori.

**Non è approvato.**

CROCETTA. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 22.0.2021 (già 16.0.2) presentato dalla senatrice Rocchi e da altri senatori.

**Non è approvato.**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 22.0.2000.

FAGNI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FAGNI. Signor Presidente, per sensibilizzare i colleghi e contemporaneamente cercare di risparmiare tempo, la mia dichiarazione di voto riguarderà tutti gli emendamenti presentati dalla mia parte politica.

Vorrei ricordare cioè, e forse per farlo mi occorrerà qualche momento in più rispetto a quanto concessomi del Regolamento, che abbiamo cercato di chiarire qual è il ruolo rivestito dal CER nella vicenda relativa alla proprietà immobiliare di enti pubblici (IACP, eccetera).

Proprio sui giornali di ieri e dell'altro ieri abbiamo letto che il CER ha predisposto un rapporto sull'occupazione ma - guarda caso - di tutto ha parlato fuorchè dell'occupazione che deriva dall'edilizia. Il CER, che è il Comitato preposto all'edilizia residenziale, si è occupato esclusivamente dell'industria, della ripresa lenta, del numero dei disoccupati.

Il CER, però, è il comitato che deve ripartire i fondi ex-Gescal e quelli provenienti da leggi sulla casa, per rimuovere gli ostacoli e superare i periodi di stallo che si determinano nel mercato dell'edilizia.

Sempre dai giornali di ieri abbiamo appreso che a Roma, la settimana prossima, ci sarà una grande manifestazione per cui è prevista la partecipazione di 1 milione e 300.000 edili. Essi denunciano che dopo il *boom*, dopo la grande abbuffata collegata ai campionati mondiali di calcio e alle Colombiadi, nel settore dell'edilizia si sono determinati un blocco e una stasi. Ciò ha aumentato il numero dei cassintegrati e dei disoccupati e impedito la ripresa economica ed occupazionale del settore.

Come ben sappiamo però quello dell'edilizia è un settore trainante e allora, signor Presidente, i casi sono due: o facciamo riprendere fiato a questo settore, che ha un indotto e delle ricadute molto ampi o, come qualcuno forse sogna, si deve instaurare un'economia di guerra.

Siamo convinti che la prima soluzione sia la migliore ed è per questo che abbiamo chiesto di rilanciare, attraverso norme precise, l'edilizia abitativa pubblica. Ciò infatti oltre a favorire la ripresa dell'economia e dell'occupazione potrebbe attenuare gli effetti degli sfratti.

Ai ministri Cassese e Merloni, inoltre, vorrei far presente che i nostri emendamenti riproducono, quasi alla lettera, il decreto-legge n. 280, che dovrebbe essere convertito in legge con l'approvazione del disegno di legge n. 3053. Con i nostri emendamenti dunque riproponiamo quasi testualmente la proposta governativa.

Se il provvedimento cui mi riferivo, relativo all'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e che tende anche ad una accelerazione delle pratiche burocratiche concernenti l'edilizia, è un provvedimento vero, serio, che il Governo davvero intende sottoporre al nostro voto, lo stesso Governo non può respingere in maniera sbrigativa, come ha fatto, i nostri emendamenti. Se invece il Governo non è convinto di quanto ha proposto, è naturale che respinga gli emendamenti che riproducono i suoi stessi testi. In questo caso però deve farsi carico anche delle conseguenze che da ciò deriveranno.

Non si muove niente al di fuori di quello che è un progetto nel quale ormai sono entrati e dal quale nessuno li smuove: vendere, vendere, vendere per far quattrini. Invece, qui si tratta di razionalizzare per dare una accelerazione ad una ripresa che a nostro parere porterà

anche dei vantaggi economici, ma soprattutto – ed è la cosa che credo stia a cuore a tutti, almeno a parole, anche se nei fatti ci si muove in senso contrario – di arrestare questa emorragia nel campo dell'occupazione.

Qui si vanno a toccare dei punti che non sono fra loro in contraddizione e dei quali l'uno non esclude l'altro: si dà una casa a chi non ce l'ha; si tampona la situazione degli sfratti; si accelerano le pratiche per l'impiego delle risorse, che ci sono e noi lo diciamo nel nostro emendamento; al tempo stesso si dà nuovo impulso al mercato dell'edilizia e una risposta a tutti quei lavoratori e piccoli imprenditori che in questo momento si trovano con l'acqua alla gola. (*Applausi dal Gruppo di Rifondazione comunista*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Ne ha facoltà.

CUTRERA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Signor Presidente, vorrei precisare alla senatrice Fagni che in effetti l'emendamento 22.0.2010 riproduce esattamente il testo dell'articolo 11 del decreto-legge n. 280 decaduto e reiterato nel decreto-legge n. 398 del 1993.

Senonchè tale decreto-legge, da tempo in discussione in Parlamento, è stato approvato quasi all'unanimità dalla competente Commissione della Camera dei deputati, la quale tuttavia ha approvato alcune modifiche non irrilevanti. Quindi, se oggi approvassimo il testo dell'emendamento ci troveremmo in contraddizione con le conclusioni che si sono avute alla Camera dei deputati.

Proprio per rispetto di quella iniziativa, che il Governo è intenzionato a portare all'approvazione entro il 6 dicembre prossimo, riterrei che si dovrebbe ritirare l'emendamento, con l'impegno sostanziale del Governo a sostenere il testo del decreto-legge nei limiti e con il contenuto varato dalla Camera.

FAGNI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FAGNI. Signor Presidente, questo attiene a tutta la materia dell'articolo 22 nel senso che alla Camera è in discussione il disegno di legge per l'alienazione dei beni di proprietà pubblica. Allora, come mai si usano due pesi e due misure?

Si teme che approvando questo emendamento si vada ad interferire con quel provvedimento. Ma se approviamo l'articolo 22 interferiamo lo stesso sulla legge per l'alienazione dei beni di proprietà pubblica.

Allora, avevamo ragione quando chiedevamo la soppressione dell'articolo 22 e quando chiediamo che vengano approvati questi emendamenti, che in un certo senso anticipano quanto verrà fatto nell'altro provvedimento facilitando così il lavoro della Camera.

CUTRERA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Signor Presidente, mi sembra doveroso un chiarimento perchè può sorgere

una certa difficoltà ad interpretare la situazione in questa delicatissima materia e giustamente la senatrice Fagni pone la questione.

In effetti, la materia riguardante l'articolo 22, cioè l'alienazione del patrimonio dell'edilizia residenziale pubblica, rientra in un capo separato della più vasta legge quadro sull'edilizia residenziale pubblica in esame alla Camera. Teniamo presente che questo capo a suo tempo è stato esaminato e votato, credo all'unanimità, da quest'Aula e portato all'esame della Camera, da lì è stato ripreso per inserirlo in questa legislazione, nell'articolo 22.

Questa normativa non ha nulla a che fare con quella dei programmi di recupero urbano di cui tratta l'emendamento 22.0.2010. Questi programmi fanno parte delle manovre di accelerazione procedimentale, non attengono all'alienazione del patrimonio pubblico, hanno una loro disciplina e una loro corsia separate e quest'Aula già li ha esaminati tre mesi fa - mi sembra - in sede di seconda lettura del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 180.

Chiedo quindi che la senatrice Fagni voglia tener presente questa distinzione tra misure procedimentali, che avanzano in sede di conversione del decreto, e provvedimenti quadro come quelli della vendita del patrimonio edilizio pubblico, separati nella parte dell'alienazione e introdotti nella manovra in discussione oggi.

FAGNI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FAGNI. Signor Presidente, intendiamo ritirare gli emendamenti 22.0.2000, 22.0.2001, 22.0.2002 e 22.0.2010.

Al contempo invitiamo il ministro Merloni (che ha seguito passo passo la discussione della legge e che ritengo abbia ottenuto anche dei risultati positivi da una dialettica molto comprensiva sviluppatasi in Commissione e dato che egli è anche firmatario del decreto-legge n. 398, in conversione alla Camera dei deputati con il disegno di legge n. 3053) a prestare molta attenzione. Noi abbiamo denunciato la giacenza di risorse presso la Cassa depositi e prestiti; giacenza che aumenta di mese in mese perchè vi è un gettito verificato dell'ordine di 2.400-2.500 miliardi, che viene dai contributi *ex* GESCAL prolungati fino al 1995. Chiediamo quindi che si acceleri l'approvazione di questi provvedimenti e si tenga conto - poi avremo modo anche di discuterne - che la questione relativa alla tensione abitativa e all'uso di queste risorse mirate deve essere considerata prioritaria.

Non vorrei che capitasse quanto già accaduto in occasione della discussione della legge finanziaria del 1988, quando alcuni cittadini, ritenendosi lesi dall'articolo 35, che prevedeva una destinazione diversa dei proventi delle risorse derivanti dai contributi dei lavoratori e delle aziende, accusarono di incostituzionalità tale articolo.

Noi non vorremmo che accadesse qualcosa del genere; quindi, vorremmo che queste risorse fossero davvero finalizzate all'uso per il quale vengono raccolte.

VISCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* VISCO. Signor Presidente, sulla base del dibattito svoltosi, si denotano chiaramente due aspetti: vi è una grande confusione tra i colleghi, molti dei quali non hanno letto l'emendamento, alcuni lo hanno fatto e l'hanno stravolto. (*Interruzione del senatore Acquarone*). Si può anche fare un esame analitico; possiamo organizzare un seminario, se lo ritiene opportuno, senatore Acquarone. Viceversa, il Governo ha colto il significato di questo emendamento e l'ha ritenuto coerente con gli indirizzi del Governo stesso. Questo mi sembra l'aspetto emerso dal dibattito, al di là delle strumentalizzazioni che poi sono comprensibili e di cui non mi dolgo più di tanto.

In questa situazione, è evidente che non ho alcun interesse affinché l'emendamento sia votato, quindi lo ritiro. Si tratta infatti di un emendamento troppo importante per essere bocciato; questo problema rimarrà sul tappeto e costituirà oggetto dei dibattiti che si svolgeranno nei prossimi mesi.

Almeno di questo desidererei che i colleghi fossero consapevoli. Siamo nel pieno rispetto delle regole del libero mercato, di tutela della proprietà privata ma nello stesso tempo vi è l'esigenza di rilanciare un'economia che sta producendo più che altro disoccupati.

E allora, colleghi, non vi potete nascondere dietro la difesa dei centri di potere, perchè la proprietà e il patrimonio sono garantiti; ciò che viene intaccato oggi è solo il potere di quelli che danno l'appartamento in affitto a Tizio anzichè a Caio e che per il futuro potrebbero continuare ad investire liberamente come hanno fatto in passato.

Qui non c'è alcuna lesione di diritti, di interessi o di altro e mi sorprende trovare anche colleghi valorosi fra coloro che si sono prestati ad una semplificazione eccessiva.

Per questi motivi, signor Presidente, ritiro l'emendamento.

GUGLIERI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* GUGLIERI. Signor Presidente, prendo atto del ritiro dell'emendamento da parte del senatore Visco, però vorrei dargli anche una risposta.

È vero, come lui afferma, che la Lega Nord e alcuni esponenti di questo Parlamento tendono a difendere degli interessi (legittimi, io ritengo, perchè appartenenti alle casse professionali che hanno costituito gli immobili), però vorrei far rilevare al senatore Visco che questi immobili - e qui sta la distinzione - sono stati acquistati con i contributi e quindi con il lavoro degli iscritti alle casse professionali (pertanto, anche con il mio lavoro e con il versamento dei miei contributi), non con dei finanziamenti illeciti o con delle tangenti. (*Applausi dal Gruppo della Lega Nord*).

Non è esatto, senatore Visco, dire: non è un esproprio, ma la sostituzione di un tipo di patrimonio con un altro. Vorrei che lei riflettesse su questo aspetto: se domani mattina con un decreto si volesse sostituire la sua seconda casa di Pantelleria con dei buoni del

Tesoro, non so lei cosa farebbe. Io non ci starei. (*Applausi dal Gruppo della Lega Nord*). Non ci starei perchè non ho fiducia in questi buoni del Tesoro: preferisco tenermi la mia casa.

Io difendo il patrimonio di questi enti previdenziali perchè è un patrimonio amministrato bene, è un patrimonio che rende e che contribuisce all'economia nazionale.

Per questi motivi avremmo votato contro l'emendamento: comunque ringrazio il senatore Visco per il ritiro dell'emendamento stesso. (*Applausi dal Gruppo della Lega Nord*).

ACQUARONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* ACQUARONE. Signor Presidente, prendiamo atto del ritiro dell'emendamento da parte del collega Visco e lo ringraziamo di essersi reso conto che, a mio modesto avviso, si era messo sulla strada sbagliata.

Ritengo anch'io, senatore Guglieri, che i contributi siano frutto del nostro lavoro; del resto, da uno che versa 90 milioni l'anno alla Cassa avvocati credo che ciò possa essere detto con chiarezza. Ma, senatore Guglieri, tutti viviamo del nostro lavoro e le tangenti qui non c'entrano: c'entra il nostro lavoro, che tutti intendiamo difendere. (*Applausi dal Gruppo della DC*).

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 22.0.2000, 22.0.2001, 22.0.2002, 22.0.2010 e 22.0.2004 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 22.0.2005, presentato dalla senatrice Rocchi e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 23.

Art. 23.

(*Dismissioni patrimoniali di INPS, INAIL e INPDAP*)

1. L'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) predispongono, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, programmi di dismissioni del proprio patrimonio immobiliare da reddito. Tali programmi sono soggetti all'approvazione dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro e debbono garantire cespiti liquidi non inferiori a complessive lire 1.500 miliardi, per ciascuno degli enti predetti, nel triennio 1994-1996. Con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sono determinate le modalità di utilizza-

zione dei suddetti cespiti liquidi, nell'ambito dei piani di impiego annuali delle disponibilità di cui al comma 3.

2. Al fine di non determinare squilibri nel mercato immobiliare, gli enti di cui al comma 1 concordano, sulla base dell'individuazione dei beni da dismettere, i rispettivi programmi di vendita; le relative delibere sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro. Per dette alienazioni, gli enti sono autorizzati a costituire apposita società con rappresentanza paritetica degli enti stessi.

3. Per il triennio indicato al comma 1, nei confronti degli enti di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni, ed ogni altra norma, anche di carattere speciale, vigente in materia di investimenti. Per il medesimo triennio, tali enti sono tenuti a disporre, sulla base delle direttive emanate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, piani di impiego annuali delle disponibilità, soggetti all'approvazione dei Ministeri stessi.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate particolari disposizioni per tutelare i conduttori di beni ad uso abitativo, con riguardo alle loro condizioni economiche, nonchè definite le procedure per la valutazione dei relativi beni immobili.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 33, inserire il seguente:*

«Art. 33-bis.

*(Imposta sui grandi patrimoni)*

1. Con proprio decreto da emanarsi entro il 31 dicembre 1993, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede alla imposizione e regolamentazione con efficacia già dall'anno 1994 di una imposta sui grandi patrimoni secondo i seguenti principi e criteri:

a) l'imposta deve applicarsi alle proprietà patrimoniali delle persone fisiche e giuridiche mobiliari e immobiliari che escluso il valore della prima casa di residenza risultino essere superiori a 300 milioni;

b) l'imposta deve avere carattere proporzionale all'importo della stima patrimoniale applicata in percentuale inversamente proporzionale al valore del patrimonio a prescindere dal rendimento;

c) la percentuale impositiva non può essere inferiore allo 0,5 per mille fino ad un massimo dell'1,5 per mille;

d) l'imposta deve essere normativamente e contabilmente distinta dal modello 740 e pagata annualmente entro il 31 marzo;

e) la non dichiarazione della proprietà di un bene patrimoniale immobiliare per più di tre anni ai fini della presente patrimoniale costituisce esplicita rinuncia ai diritti giuridici garantiti dallo Stato ed il valore autodichiarato dal proprietario è titolo di riferimento per eventuali controversie con terzi».

23.2006

FAGNI, SARTORI, SALVATO, CROCETTA, GALDELLI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«1. L'INPS, l'INAIL e l'INPDAP predispongono, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, programmi di ricapitalizzazione che consentano di ricostituire, entro 20 anni, le riserve matematiche».

23.3

MANFROI, PAGLIARINI, ROSCIA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 23. - 1. L'INPS, l'INAIL e l'INPDAP predispongono, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, programmi e criteri di vendita, concordati con le organizzazioni dei lavoratori e dell'utenza, del proprio patrimonio immobiliare a partire dal patrimonio immobiliare destinato ad uso non abitativo. I programmi e i criteri di alienazione devono essere sottoposti alla approvazione dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica. I programmi di vendita di immobili adibiti ad uso abitativo devono prevedere una quota di alloggi non superiore al 15 per cento del patrimonio disponibile. La vendita è diretta tra i soggetti gestori e i conduttori di immobili di proprietà ad uso abitativo degli enti sopra citati ed è esclusa qualsiasi forma di intermediazione.

2. La determinazione del prezzo di vendita degli immobili ad uso non abitativo è effettuata con riferimento ai prezzi di mercato previo parere di congruità dell'ufficio tecnico erariale. La determinazione del prezzo degli immobili adibiti ad uso abitativo è costituito dal valore che risulta applicando un moltiplicatore pari a 100 alle rendite catastali determinate dalla Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali del Ministero delle finanze a seguito della revisione generale disposta con decreto del Ministro delle finanze del 20 gennaio 1990.

3. Il prezzo di vendita di cui al comma 2, in caso di conduttore moroso, verrà aumentato di una somma pari al 50 per cento del debito-capitale accertato come attualmente dovuto ai sensi della normativa vigente; in questo caso l'acquisto dell'immobile da parte del conduttore costituirà sanatoria di ogni debito pregresso a titolo di canoni e spese condominiali.



4. Per le alienazioni di immobili ad uso abitativo gli istituti di cui al comma 1 a parità di condizioni dovranno preferire:

a) l'ente locale comunale ove si trovano gli immobili che provvederà a locare gli immobili acquisiti secondo le rispettive leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica;

b) al conduttore che si impegni ad adibire l'alloggio a propria abitazione principale per almeno quindici anni.

5. Al conduttore di immobile ad uso abitativo che non possa procedere all'acquisto è garantita la permanenza nell'alloggio. Per i conduttori che sono pensionati con un reddito inferiore ai 30 milioni annui e per i nuclei familiari con soggetti portatori di *handicap* che non intendono procedere all'acquisto, il contratto si ritiene di durata ventennale.

6. Gli immobili alienati ai sensi del comma 4 non possono essere alienati, a pena di nullità, prima di dieci anni. In caso di vendita hanno diritto di prelazione l'istituto già proprietario dell'immobile e il comune.

7. Gli immobili alienati ai sensi del comma 4 sono vincolati per venti anni alla destinazione d'uso abitativo, con trascrizione del patto presso la conservatoria dei registri immobiliari.

8. Il ricavato delle alienazioni di cui al presente articolo, al netto delle spese, dovrà essere destinato al recupero del patrimonio esistente ovvero in subordine alla realizzazione o all'acquisto di nuovi immobili ad uso abitativo da destinare alla locazione».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:*

«Art. 33-bis.

*(Imposta sui grandi patrimoni)*

1. Con proprio decreto da emanarsi entro il 31 dicembre 1993, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede alla imposizione e regolamentazione con efficacia già dall'anno 1994 di una imposta sui grandi patrimoni secondo i seguenti principi e criteri:

a) l'imposta deve applicarsi alle proprietà patrimoniali delle persone fisiche e giuridiche mobiliari e immobiliari che escluso il valore della prima casa di residenza risultino essere superiori a 300 milioni;

b) l'imposta deve avere carattere proporzionale all'importo della stima patrimoniale applicata in percentuale inversamente proporzionale al valore del patrimonio a prescindere dal rendimento;

c) la percentuale impositiva non può essere inferiore allo 0,5 per mille fino ad un massimo dell'1,5 per mille;

d) l'imposta deve essere normativamente e contabilmente distinta dal modello 740 e pagata annualmente entro il 31 marzo;

e) la non dichiarazione della proprietà di un bene patrimoniale immobiliare per più di tre anni ai fini della presente patrimoniale

costituisce esplicita rinuncia ai diritti giuridici garantiti dallo Stato ed il valore autodichiarato dal proprietario è titolo di riferimento per eventuali controversie con terzi».

23.4

FAGNI, SARTORI, SALVATO, CROCETTA, GALDELLI

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «entro novanta» con le altre: «entro centottanta».*

23.2007

PAVAN, CARLOTTO, TANI,

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «garantendo comunque agli enti gli interessi legali».*

23.2002

STEFANELLI

*Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.*

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Per la determinazione del valore degli alloggi e per le modalità di alienazione e di pagamento del prezzo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, commi 19, 22, 24».

23.2008

MANIERI

*Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.*

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Per la determinazione del valore degli alloggi e per le modalità di alienazione e di pagamento del prezzo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, commi 19, 22, 24».

23.2009

GIOVANOLIA, PELLEGATTI

*Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.*

23.2010

FAGNI, SARTORI, SALVATO, CROCETTA, GALDELLI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Per l'alienazione di detti immobili si applicano comunque le norme previste dall'articolo 22 e relative alla vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica».

23.2001

CANNARIATO

*Sopprimere i commi 3 e 4.*

23.2000

FABRIS

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: «, fatti salvi comunque gli interessi legali».*

23.2005

PICANO

Invito i presentatori ad illustrarli.

FAGNI. Signor Presidente, gli emendamenti 23.2006, 23.4 e 23.2010 si illustrano da sè.

\* MANFROI. Signor Presidente, intervengo per illustrare l'emendamento 23.3.

Vorrei sottolineare che la tendenza generale, come abbiamo potuto verificare anche nell'ultimo dibattito che si è svolto, porta a cercare di liquidare il patrimonio immobiliare degli enti previdenziali.

Credo che sia un percorso assolutamente sbagliato, perchè è vero che le difficoltà dell'attuale momento (sotto il profilo economico in generale e sotto quello previdenziale in particolare) sono grandi, ma dobbiamo essere coscienti del fatto che le difficoltà future saranno molto maggiori di quelle attuali, se non altro a seguito del fenomeno ampiamente conosciuto e riconosciuto dell'invecchiamento della popolazione. Quindi un minimo di previdenza e di preveggenza ci porterebbe piuttosto a cercare di accumulare un maggiore patrimonio per gli enti previdenziali che possa servire a dare un minimo di garanzia ai futuri pensionati.

Ecco perchè io credo che la strada da percorrere non sia quella di liquidare il patrimonio immobiliare degli enti previdenziali; se vogliamo differenziare gli investimenti possiamo farlo, ma certamente dobbiamo cercare di recuperare quelle riserve matematiche che sono state sprecate da questa classe politica. *(Applausi del senatore Pagliarini).*

### **Presidenza del vice presidente LAMA**

PAVAN. Signor Presidente, mi sembra che il termine di 90 giorni fissato per la messa a punto del piano di cui all'articolo 23 sia irrisorio ed ho l'impressione che esso non consenta di svolgere valutazioni adeguate. Pertanto propongo con l'emendamento 23.2007 di portare a 180 giorni il termine per dare agli enti il tempo sufficiente per poter valutare con maggiore ponderazione il proprio patrimonio e compiere quindi le scelte indicate nell'articolo stesso.

STEFANELLI. L'emendamento 23.2002 si illustra da sè.

MANIERI. L'emendamento 23.2008 si illustra da sè.

GIOVANOLLA. L'emendamento 23.2009 si illustra da sè.

CANNARIATO. Signor Presidente, vorrei modificare l'emendamento 23.2001 nel senso di sostituire le parole: «di detti immobili» con le altre: «degli alloggi».

FABRIS. L'emendamento 23.2000 si illustra da sè.

PICANO. L'emendamento 23.2005 si illustra da sè.

PRESIDENTE. In conformità a quanto già ricordato in sede di esame degli emendamenti all'articolo 1, udito il parere della 5<sup>a</sup> Commissione permanente, dichiaro inammissibile l'emendamento 23.3.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

RIVIERA, *relatore*. Sono contrario agli emendamenti 23.2006 e 23.4; esprimo parere favorevole sull'emendamento 23.2007 e contrario sull'emendamento 23.2002.

Per quanto riguarda l'emendamento 23.2008, identico all'emendamento 23.2009, sono contrario alla prima parte, che prevede la soppressione del secondo periodo del comma 2, mentre sono favorevole alla restante parte. Di fatto questi due testi identici assorbono l'emendamento 23.2001.

Sono contrario agli emendamenti 23.2010, 23.2000 e 23.2005.

\* CASSESE, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Metto ai voti l'emendamento 23.2006, presentato dalla senatrice Fagni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Ricordo che l'emendamento 23.3 è stato dichiarato inammissibile. Passiamo alla votazione dell'emendamento 23.4.

SARTORI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* SARTORI. Signor Presidente, con l'emendamento 23.2006 abbiamo proposto la soppressione dell'articolo 23 e, conseguentemente, l'inserimento di un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 33. In via subordinata, abbiamo presentato l'emendamento 23.4, interamente

sostitutivo dell'articolo, prevedendo comunque l'inserimento di un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 33.

Proponiamo un nuovo testo dell'articolo 23 soprattutto per sottolineare alcune peculiarità che le vendite degli immobili in questione dovrebbero avere, sulle quali più volte ci siamo dichiarati contrari. Ma soprattutto abbiamo voluto evidenziare il dovere di proteggere gli eventuali inquilini che non hanno la possibilità di acquistare gli alloggi per una serie di motivi sia di ordine economico che di carattere sociale, come del resto prevedono altre disposizioni per quanto riguarda, ad esempio, la vendita delle case degli IACP.

Riteniamo che, senza la previsione di tale tutela, si determini una differenziazione di trattamento tra gli inquilini di edifici di proprietà diversa.

Inoltre proponiamo norme molto chiare per quanto concerne la definizione del prezzo e in merito alla difesa da possibili speculazioni sulle abitazioni.

Pertanto, invitiamo l'Assemblea ad approvare l'emendamento 23.4, da noi presentato.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 23.4, presentato dalla senatrice Fagni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 23.2007, presentato dal senatore Pavan e da altri senatori.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 23.2002, presentato dal senatore Stefanelli.

**Non è approvato.**

Il relatore ed il rappresentante del Governo hanno espresso parere contrario sulla prima parte dell'emendamento 23.2008, volta a sopprimere il secondo periodo del comma 2, mentre si sono dichiarati favorevoli alla seconda parte, tendente ad inserire, dopo il comma 2, un ulteriore comma. Pertanto, la votazione dell'emendamento 23.2008, identico all'emendamento 23.2009, dovrà avvenire per parti separate.

Metto ai voti, nella prima parte, l'emendamento 23.2008, presentato dalla senatrice Manieri, identico alla prima parte dell'emendamento 23.2009, presentato dal senatore Giovanolla e dalla senatrice Pellegatti, e, limitatamente a questa parte, all'emendamento 23.2010, presentato dalla senatrice Fagni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti, nella seconda parte, l'emendamento 23.2008, presentato dalla senatrice Manieri, identico alla seconda parte dell'emendamento 23.2009, presentato dal senatore Giovanolla e dalla senatrice Pellegatti.

**È approvato.**

L'emendamento 23.2001 deve intendersi assorbito dalla precedente votazione.

Metto ai voti l'emendamento 23.2000, presentato dal senatore Fabris.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 23.2005.

PICANO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* PICANO. Signor Presidente, francamente non capisco il parere contrario espresso dal relatore e dal Governo.

In questo caso si tratta di garantire agli enti di previdenza che il ricavo di questi investimenti sia almeno uguale agli interessi legali. Non possiamo espropriarli senza nessun ritorno. Non mi sembra questa una cosa opportuna.

Quindi, sarebbe necessario che il relatore e il Governo rivedessero la loro posizione.

CASSESE, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* CASSESE, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. Signor Presidente, mi sembra che in effetti si possa accogliere questo emendamento dopo aver udito le argomentazioni del senatore Picano. Pertanto esprimo parere favorevole all'emendamento 23.2005.

RIVIERA, *relatore*. Il relatore concorda con il Governo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 23.2005, presentato dal senatore Picano.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 23, nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 24.

Art. 24.

*(Concessioni autostradali)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 1994, gli enti concessionari di autostrade sono tenuti a corrispondere allo Stato un canone annuo, nella misura dello 0,50 per cento per i primi tre anni e dell'1 per cento per gli anni successivi, da calcolarsi sui proventi netti da pedaggio di competenza dei concessionari medesimi. A decorrere dalla stessa data, sono modificate le clausole convenzionali in materia di canone di concessione o di devoluzione allo Stato degli utili di esercizio. I rapporti relativi al periodo precedente sono convenzionalmente definiti dall'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) anche in via transattiva.

2. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le modalità di versamento del canone di cui al comma 1.

3. Sono abrogati i primi tre commi dell'articolo 7 della legge 24 luglio 1961, n. 729, come sostituito dall'articolo 1 della legge 28 aprile 1971, n. 287, nonchè la lettera i) del primo comma e il secondo comma dell'articolo 5 della legge 28 marzo 1968, n. 385.

4. Per favorire il processo di dismissioni della Società Autostrade S.p.A., sono abrogati l'articolo 16, primo comma, della legge 24 luglio 1961, n. 729, limitatamente alla parte in cui impone all'Istituto per la ricostruzione industriale di detenere la maggioranza delle azioni della concessionaria, e il primo comma dell'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 385, come sostituito dall'articolo 10 della legge 12 agosto 1982, n. 531. La costruzione e la gestione delle autostrade resta lo scopo sociale della Società Autostrade S.p.A.

5. Alla Società Autostrade S.p.A. è accordata la proroga di dodici anni del periodo di concessione di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1982, n. 531, a pareggio degli oneri sopportati per gli investimenti realizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 maggio 1989, n. 205, nonchè in relazione alla costruzione della variante di valico appenninico dell'autostrada Bologna-Firenze.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti ed il seguente ordine del giorno:

*Al comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «La costruzione e la gestione delle autostrade è l'oggetto sociale principale della Società Autostrade S.p.A.».*

*Sopprimere il comma 5.*

24.1

ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

*Sostituire il comma 5, con il seguente:*

«5. La durata della concessione accordata alla Società Autostrade S.p.A. è determinata con atto amministrativo. Il Governo non può disporre ulteriori proroghe della durata delle concessioni autostradali in essere se non successivamente all'approvazione del piano di riassetto del settore autostradale di cui alla legge n. 498 del 1992 e all'adozione, successivamente al parere parlamentare, del nuovo contratto di programma con le Ferrovie dello Stato spa».

24.2001

FABRIS

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Alla Società Autostrade S.p.A. verrà autorizzata una proroga alla concessione di cui all'articolo 13 della legge n. 531 del 1982 dopo l'approvazione del piano di riassetto del sistema autostradale nonché all'approvazione da parte del Parlamento del contratto di programma delle Ferrovie dello Stato spa all'interno del quale verranno definite le priorità riguardanti mobilità, comunicazioni, intermodalità, con riferimento ai principi del Piano generale trasporti».

24.2002

SARTORI, FAGNI, SALVATO, CROCCETTA, BOFFARDI

*Al comma 5, sopprimere le parole: «nonchè in relazione alla costruzione della variante di valico appenninico dell'autostrada Bologna-Firenze».*

24.4

ROCCHI, PROCACCI, MAISANO GRASSI, MOLINARI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«5-bis. L'articolo 3 della legge 24 luglio 1961, n. 729, come sostituito dall'articolo 9 della legge 28 aprile 1971, n. 287, è abrogato limitatamente alla parte in cui si prevede la garanzia dello Stato sui mutui contratti e le obbligazioni emesse da consorzi o società per azioni concessionarie per la costruzione e l'esercizio di autostrade».

24.7

ROCCHI, PROCACCI, MOLINARI, MAISANO GRASSI



*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«5-bis. All'articolo 3 della legge 24 luglio 1961, n. 729, come da ultimo sostituito dall'articolo 9 della legge 28 aprile 1971, n. 287, è aggiunto in fine il seguente comma:

“Il venir meno della prevalenza pubblica nel capitale delle società concessionarie di cui al precedente comma fa cessare la garanzia dello Stato di cui ai precedenti commi terzo e settimo”».

24.6

ROCCHI, PROCACCI, MOLINARI, MAISANO GRASSI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«5-bis. In attesa che vengano definite le intese di cui all'articolo 16 della legge 12 agosto 1982, n. 531, i consorzi concessionari per le autostrade siciliane sono autorizzati a proseguire nell'attuazione e realizzazione delle opere previste nel piano decennale per la viabilità di grande comunicazione».

24.2003

SCIVOLETTO, RUSSO Michelangelo

*Aggiungere in fine i seguenti commi:*

«5-bis. Al fine di completare la progettazione dell'attraversamento stabile dello stretto di Messina è attribuito alla società Stretto di Messina spa uno stanziamento di lire 50 miliardi nel triennio 1994-96, in ragione di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995 e di lire 10 miliardi per l'anno 1996. Alla copertura del relativo onere si provvede, con decreti emanati dal Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, dei trasporti e della navigazione, ulteriormente incrementando per il triennio considerato e per la misura necessaria il canone annuo di cui al comma 1; le società concessionarie autostradali sono autorizzate a rivalersi di tale onere incrementando i pedaggi nella misura corrispondente.

5-ter. L'ANAS è autorizzata a sottoscrivere ulteriori azioni di nuova emissione per aumenti del capitale sociale della società Stretto di Messina spa che mantengano inalterato o ripristinino il rapporto con gli altri enti e amministrazioni pubbliche nella quota di partecipazione al capitale stesso sottoscritta in occasione della costituzione della società concessionaria.

5-quater. All'onere derivante dall'applicazione del comma 5-ter si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 709 dello stato di previsione dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali per l'anno finanziario 1994 con riferimento all'aumento di capitale in corso e per l'anno finanziario corrispondente con riferimento a quelli futuri.

5-quinquies. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

24.2004

FRASCA, COVELLO, PISTOIA

Il Senato,

considerato che le norme di cui all'articolo 24 intervengono a favore di costruzioni autostradali che non riguardano la regione Calabria, gravemente carente sul piano della viabilità e con un'arteria autostradale non in concessione che necessita di urgenti lavori di manutenzione e ristrutturazione,

preso atto dell'impegno del Ministro dei lavori pubblici in ordine alla disponibilità di 2.600 miliardi nel triennio per lavori sulla autostrada Salerno-Reggio Calabria, per metà a carico del bilancio dello Stato e per l'altra metà utilizzando contributi della Comunità europea,

impegna il Governo:

ad adottare ogni idonea iniziativa perchè sia reso effettivamente utilizzabile il suddetto contributo comunitario.

9.1508.14.

FRASCA

Gli emendamenti 24.2000 e 24.2003 si intendono illustrati. Invito i presentatori ad illustrare i restanti emendamenti.

ROCCHI. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 24.1 e 24.4. Vorrei invece spendere una parola sugli emendamenti 24.7 e 24.6 per dire che essi tendono a salvaguardare gli interessi dello Stato nel momento in cui venisse meno la prevalenza pubblica nel capitale delle società concessionarie e praticamente tutte le volte in cui la partecipazione pubblica, dovesse rischiare di esporre lo Stato a subire gravi danni economici.

FABRIS. Do per illustrato l'emendamento 24.2001.

\* SARTORI. Do per illustrato l'emendamento 24.2002.

FRASCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* FRASCA. Signor Presidente, con l'emendamento 24.2004 si tende a mettere la società Stretto di Messina spa nelle condizioni di poter effettuare e completare la progettazione del ponte sullo Stretto. Infatti, quest'ultimo rappresenta una delle tre grandi opere che devono essere realizzate nel nostro paese, nei prossimi anni, per ammodernare il sistema dei trasporti. Però accade che, mentre per l'autostrada Firenze-Bologna si sono create le condizioni per una immediata sua realizzazione, per l'alta velocità, che rappresenta la seconda delle infrastrutture fondamentali da realizzare, sappiamo che essa si fermerà a Napoli o tutt'al più a Salerno, cioè taglierà fuori una parte cospicua del Mezzogiorno d'Italia.

L'unica grande opera che si potrebbe realizzare, sempre fra le tre, è rappresentata dal ponte sullo Stretto. Però il disegno di legge che stiamo per approvare prevede soltanto un contributo di 21 miliardi di lire nei prossimi tre anni, mentre noi sappiamo che la società, per

realizzare la progettazione, ha bisogno di almeno altri 50 miliardi; ciò significa che, se non si interverrà con questo ulteriore finanziamento, la progettazione potrà essere realizzata da qui al 2000 e ovviamente la costruzione del ponte sullo Stretto si avrà intorno al 2100. Questa è una stortura che deve essere corretta e perciò io propongo, attraverso il mio emendamento, un'ulteriore erogazione, nei prossimi tre anni, di 50 miliardi di lire.

Ma c'è di più. La società, che è andata avanti nel corso di questi anni con prestiti contratti presso le banche, di recente ha dovuto aumentare il suo capitale sociale. A questo aumento non ha potuto contribuire l'ANAS, che è una delle componenti della società, perchè non autorizzata dalla legge; quindi sta per accadere che anche dei finanziamenti ulteriori che sono stati promessi dalle banche alla società per lo Stretto rischiano di essere vanificati, dal momento che manca l'impegno dell'ANAS, cioè di una componente essenziale della società, perciò da qui a qualche anno ci potremmo trovare nella dolorosa situazione che magari la progettazione potrà essere completata, però la società dovrà chiudere i battenti perchè nel frattempo non sarà stata in grado neanche di pagare gli stipendi.

Chiedo ai colleghi del Senato di riflettere su questo stato di cose; io chiedo soprattutto ai colleghi del Mezzogiorno d'Italia, che devono essere più vigili e più attenti, soprattutto nel momento in cui constatiamo che l'erogazione della spesa continua ad interessare in ragione del 70 per cento l'Italia centro-settentrionale e soltanto in ragione del 30 per cento l'Italia del Mezzogiorno: è un'iniquità che dobbiamo necessariamente correggere e perciò vorrei pregare tutti i colleghi, oltre che calabresi, siciliani, lucani, napoletani e pugliesi, di alzarsi e di protestare insieme con me nell'eventualità che il Governo non dovesse dire di sì a questo emendamento. (*Applausi dei senatori Specchia e Compagna*).

**PRESIDENTE.** In conformità a quanto già ricordato in sede di esame degli emendamenti all'articolo 1, udito il parere della 5<sup>a</sup> Commissione permanente, dichiaro inammissibile l'emendamento 24.2004.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

**RIVIERA, relatore.** Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 24.2000 e contrario al 24.1, mentre mi rimetto al Governo sull'emendamento 24.2001.

Esprimo poi parere contrario agli emendamenti 24.2002, 24.4 e 24.7 e parere favorevole sull'emendamento 24.6.

Infine, esprimo parere contrario sull'emendamento 24.2003.

\* **MERLONI, ministro dei lavori pubblici.** Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore, salvo che per l'emendamento 24.2001, su cui il relatore si è rimesso al Governo. In considerazione della particolare situazione della società Autostrade in questo momento, chiedo se il presentatore è disposto a ritirare l'emendamento stesso.

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione degli emendamenti, invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno n. 14, presentato dal senatore Frasca.

RIVIERA, *relatore*. Esprimo parere favorevole, signor Presidente.

\* CASSESE, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

FRASCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Per quale motivo intende farlo?

\* FRASCA. Volevo chiedere dei chiarimenti al Governo relativamente all'ordine del giorno da me presentato.

PRESIDENTE. Potrà farlo quando saremo in sede di votazione dell'ordine del giorno stesso.

Metto ai voti l'emendamento 24.2000, presentato dal senatore Acquarone.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 24.1, presentato dalla senatrice Rocchi e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Ora dovremmo votare l'emendamento 24.2001, presentato dal senatore Fabris. Ricordo che il Governo ha chiesto al presentatore di ritirare l'emendamento; il senatore Nerli ha annunciato, se questo invito verrà accolto, che intende far proprio l'emendamento.

Senatore Fabris, accoglie l'invito rivolto dal Governo a ritirare l'emendamento?

FABRIS. Signor Presidente, presentando l'emendamento 24.2001 mi riproponevo, innanzitutto, di produrre una semplificazione delle procedure e, in secondo luogo, di determinare una scadenza temporale per quanto concerne le concessioni autostradali.

Mi è stato fatto presente però che attualmente è stata avviata tutta una serie di procedure e di atti legati al tema delle privatizzazioni e che modificare questa impostazione complicherebbe la situazione. Per tali motivi aderisco all'invito rivolto dal Governo e ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Senatore Nerli, intende sempre far suo l'emendamento?

NERLI. Sì, signor Presidente.

SARTORI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* SARTORI. Signor Presidente, intendo ritirare l'emendamento 24.2002, presentato da me e da altri colleghi, e aggiungere la mia firma all'emendamento in discussione che, concettualmente, è identico al mio.

Vorrei altresì rilevare che a mio avviso il ritiro dell'emendamento deciso dal collega Fabris non è giustificato. Anche se sono in corso atti e procedure relativi alle concessioni autostradali, resta il fatto che nell'emendamento 24.2001 è contenuto un principio di fondo che rimane valido. Sono convinto infatti che prima di predeterminare un lavoro, quale la variante di valico per l'autostrada, che può entrare in contraddittorio con la logica sottesa ai programmi decisi per le ferrovie e per l'alta velocità, è necessario valutare il tutto in un contesto generale.

L'emendamento 24.2001 mantiene allora la sua validità anche se già sono stati avviati atti e procedure. In esso infatti viene a delinearsi una ben precisa scelta politica.

Credo allora non solo che l'emendamento debba essere mantenuto, ma che debba essere accolto dall'Assemblea per far sì che l'Italia, per quanto concerne il sistema dei trasporti, possa cambiar faccia. Attualmente infatti sembriamo, sotto questo aspetto, un paese dell'Africa del Sud, non quella ricca, ma quella davvero alla fame.

PRESIDENTE. Il Sudafrica infatti non è molto povero.

Ha chiesto di parlare il Ministro dei lavori pubblici. Ne ha facoltà.

\* MERLONI, *ministro dei lavori pubblici*. Signor Presidente, il Governo aveva invitato a ritirare questo emendamento perchè la Società autostrade si trova in un momento di passaggio molto delicato. Essa, che fa parte del gruppo IRI, ha annunciato la sua intenzione di essere quotata in Borsa anche con le azioni ordinarie - attualmente lo è solo con le azioni privilegiate - in modo da dare la possibilità di una privatizzazione della società stessa. Per dar luogo a questa privatizzazione abbiamo la necessità assoluta di dare certezza sul termine della concessione autostradale.

Certamente non è che non sia favorevole al passaggio ad atto amministrativo della fissazione del termine delle concessioni autostradali, che deve essere delegificato, tuttavia in questo momento daremmo una battuta d'arresto a questo processo molto impegnativo.

In secondo luogo, con questo atto compiamo una sanatoria di tutto un contenzioso con la Società autostrade relativo a lavori effettuati nel tempo trascorso dando le basi per avviare la variante di valico Bologna-Firenze che rappresenta effettivamente la strozzatura dei collegamenti tra il Nord e il Centro-Sud dell'Italia.

Si tratta di un problema fondamentale in cui il Governo si sta impegnando ad ogni livello e attraverso questa legge cerchiamo di porre le basi fondamentali per quest'opera. Abbiamo visto anche in questi giorni, con l'incidente che si è verificato in una galleria dell'autostrada Firenze-Bologna, quanto questa arteria sia assolutamente essenziale per i collegamenti del nostro paese.

Pertanto, invito anche i senatori Nerli e Sartori a ritirare l'adesione a questo emendamento.

PRESIDENTE. Senatore Nerli, per la seconda volta il Governo, con voce diversa, chiede il ritiro dell'emendamento che lei ha fatto proprio. Intende aderire a questo invito?

\* NERLI. Signor Presidente, capisco la prima parte del problema posto dal Ministro rispetto alla fase di trasformazione della Società autostrade, però non capisco perchè in virtù di questa esigenza si debba mantenere il comma 5 così com'è quando parla della variante di valico.

Abbiamo chiesto che questa variante sia valutata insieme al rioridino del programma autostrade e al contratto di programma delle ferrovie. Si potrebbe togliere dal comma 5 questo riferimento, ma ciò non significa che non possa essere utile anche a quello scopo, almeno è discusso nell'ambito di una visione complessiva.

Quindi, non si tratta di una volontà punitiva nè verso una ipotesi nè verso l'altra, ma di rendere ordinato il discorso rispetto all'insieme degli interventi che si operano sull'Appennino sia per quanto riguarda la ferrovia che la strada.

Il testo del comma 5 dell'articolo 24 potrebbe fermarsi al riferimento alla legge 29 maggio 1989, n. 205, dopo di che nei piani operativi concreti nulla vieta di decidere quello che si vuol fare, insieme alle regioni.

SPERONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERONI. Signor Presidente, questo emendamento coinvolge la Società autostrade che non dovrebbe preoccuparsi solo della variante appenninica ma di tutta la rete, e questo dovrebbe farlo anche il Governo.

Quest'ultimo, invece, sembra schizofrenico per quanto riguarda le autostrade. Ci sono autostrade gestite dalla Società autostrade e altre dall'ANAS con il vantaggio, per chi viaggia sulle autostrade dell'ANAS, di non pagare niente. Non si capisce perchè, a parità di cittadinanza italiana, esistono degli utenti privilegiati che non pagano niente e altri che, invece, viaggiano su autostrade a pagamento piene di barriere. Invito il Ministro a percorrere l'autostrada A-8 alle ore 7 in direzione Milano, oppure la stessa autostrada alle ore 18 in direzione Varese per vedere come se la cava al casello e dopo, in quanto è una autostrada assolutamente insufficiente. Mi risulta che sia tra le autostrade più trafficate d'Europa ed è ancora a due corsie per ogni senso di marcia.

Ritengo, ad esempio, che il Ministro sia bene a conoscenza del fatto che Milano è circondata da un anello autostradale bloccato da barriere, mentre la città di Roma - beata lei - ha un anello autostradale in via di triplicamento, completamente gratuito ed anche in questo caso non si capisce il perchè.

Per andare da Milano all'aeroporto della Malpensa si paga; per andare da Roma all'aeroporto di Fiumicino non si paga ed in più l'autostrada è completamente illuminata. Anche in questo caso, il Ministro mi ha risposto banalmente in una interrogazione affermando che l'autostrada che collega Milano all'aeroporto della Malpensa è gestita dall'ANAS contrariamente a quella che collega Roma all'aeroporto di Fiumicino.

Perchè mai alcune autostrade sono gestite dall'ANAS e altre dalla Società autostrade? Perchè al Nord i cittadini devono pagare mentre al Sud viaggiano gratuitamente sulle autostrade? (*Applausi dal Gruppo della Lega Nord*). L'autostrada Milano-Torino è stata rabberciata: anziché costruire la terza corsia, è stata utilizzata la corsia d'emergenza trasformandola in terza corsia. L'autostrada Torino-Savona è una fabbrica di morti! Tutte queste autostrade sono a pagamento mentre le autostrade della Sicilia sono gratuite. Quindi, prima di pensare a tutto ciò, pensiamo a rendere uguale l'Italia dalle Alpi alla Sicilia. Questo è quello che chiediamo al Ministro dei lavori pubblici. (*Applausi dal Gruppo della Lega Nord. Proteste del senatore Condarcui*).

SARTORI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* SARTORI. Signor Presidente, intervengo soltanto per dichiarare il nostro appoggio alla proposta del senatore Nerli, anche se su questo problema dovremmo approfondire ulteriormente.

Sottolineo che questa variante di valico appenninico potrà essere analizzata successivamente, però il mio Gruppo è assolutamente contrario a questa iniziativa in quanto sembra esserci una contraddizione nei termini. Infatti, capisco il problema degli incidenti sull'autostrada – il mio Gruppo è stato il primo a sottolinearlo ripetutamente – ma la questione fondamentale non è questa: ormai è riportato su tutti i giornali, tutti i giorni, che in Italia le merci trasportate sulla strada sono proporzionalmente due, tre volte tanto quanto le merci trasportate in qualsiasi altra nazione – cosiddetta civile – di questo mondo.

Quindi, il nostro problema fondamentale non è tanto di evitare incidenti sull'autostrada – impossibile da risolvere perchè ormai il traffico è diventato assurdo, camminiamo in un nastro trasportatore e non su autostrade – ma quello delle ferrovie e del cabotaggio. È questo il nodo da sciogliere.

Se noi raddoppiamo l'autostrada Bologna-Firenze e al tempo stesso chiediamo l'alta velocità per alleggerire il traffico autostradale, ci sembra fondamentalmente un controsenso in termini. Quindi vorremmo che queste decisioni fossero prese nell'insieme di un ragionamento complessivo sul problema dei trasporti.

È per tale motivo che non siamo d'accordo sul testo presentato dal Governo e concordiamo invece con quanto sostenuto dal senatore Nerli.

PRESIDENTE. Mi sembra che il senatore Nerli, che vorrei pregare di un attimo di attenzione, abbia formulato una proposta che concerne

la questione specifica. Domando dunque al Governo di pronunziarsi sulla proposta di modifica prospettata dal senatore Nerli.

\* MERLONI, *ministro dei lavori pubblici*. Il Governo si è già pronunziato in tal senso.

In realtà, tale proposta ripete il contenuto dell'emendamento 24.4, presentato dalla senatrice Rocchi e da altri senatori.

Desidero che i senatori riflettano su questo problema: indubbiamente questo emendamento non comprometterebbe le possibilità della costruzione della variante di valico appenninico dell'autostrada Bologna-Firenze, però toglierebbe ogni collegamento tra l'aumento del termine di scadenza della concessione e la variante di valico appenninico. Quindi, la realizzazione di questo prolungamento della concessione resta esclusivamente a sanatoria di quanto è attualmente in contenzioso.

Ritengo che sia più favorevole per l'ANAS e per lo Stato legare la concessionaria ad un impegno - sia pur generico e certamente non totalmente qualificante - alla costruzione della variante.

Pertanto prego ancora i presentatori di ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Di fronte al non ritiro dell'emendamento, quindi, il Governo, se ho capito bene, esprimerebbe parere contrario.

MERLONI, *ministro dei trasporti pubblici*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 24.2001, ritirato dal presentatore e fatto proprio dai senatori Nerli e Sartori.

**Non è approvato.**

SARTORI. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

**Non è approvato.**

L'emendamento 24.2002 è stato ritirato dai presentatori.

Metto ai voti l'emendamento 24.4, presentato dalla senatrice Rocchi e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 24.7, presentato dalla senatrice Rocchi e da altri senatori.

**Non è approvato.**



Metto ai voti l'emendamento 24.6, presentato dalla senatrice Rocchi e da altri senatori.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 24.2003, presentato dai senatori Scivoletto e Russo Michelangelo.

**Non è approvato.**

L'emendamento 24.2004 è stato dichiarato inammissibile.

FRASCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* FRASCA. Signor Presidente, nel mio emendamento sono indicate le fonti di finanziamento, quindi la compensazione è prevista e mi sorprende che non la si sia voluta riscontrare.

Ad ogni modo, signor Presidente, la pregherei di esaminare l'ammissibilità relativamente almeno al primo comma, con l'inserimento magari, a fini di precisazione, dopo le parole: «ulteriormente incrementando per il triennio considerato», delle parole: «per la somma corrispondente».

Io penso che la costruzione del ponte sullo Stretto di Messina interessi anche le società concessionarie delle autostrade e che quindi esse possano essere chiamate a dare un minimo contributo per la realizzazione di un'opera che è veramente essenziale per un moderno sistema dei traffici del nostro paese.

Pertanto, signor Presidente, la pregherei di riconsiderare l'ammissibilità dell'emendamento per lo meno relativamente al comma 5-bis.

PRESIDENTE. Se ho capito bene, senatore Frasca, lei intende prendere in considerazione soltanto il primo dei commi aggiuntivi.

FRASCA. Esattamente, precisando che le società devono incrementare il loro canone relativamente alla spesa maggiore che si andrà a determinare.

PRESIDENTE. Quindi lei intende sopprimere le parole: «e per la misura necessaria» e sostituirle con le altre: «e per la somma corrispondente».

FRASCA. Precisamente, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ci troviamo di fronte ad una proposta sulla quale è necessario che sia la Commissione che il Governo si pronuncino. Infatti mi pare che a questo punto effettivamente l'inammissibilità sia messa in discussione.

Invito pertanto i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 24.2004, come modificato.

RIVIERA, *relatore*. Dal punto di vista dell'ammissibilità non credo di dovermi esprimere, se non nel senso che il presentatore dell'emendamento indica chiaramente la copertura, quindi a mio avviso l'emendamento è ammissibile. Per quanto riguarda il parere sul merito dell'emendamento, mi rimetto al Governo.

ABIS, *relatore*. L'emendamento come riformulato dal senatore Frasca è ammissibile, in quanto trova una copertura. Tuttavia questa copertura per 50 miliardi viene rinvenuta sui pedaggi del ponte di Messina; mi pare che sia un po' prematuro immaginare tali pedaggi. Fra quanti secoli avremo i pedaggi del ponte di Messina? Come si fa a dire che si stanziavano oggi 50 miliardi a fronte di un aumento dei pedaggi sul ponte di Messina? Se tali pedaggi venissero aumentati per un'altra autostrada, potrei essere d'accordo, ma per quelli sul ponte di Messina no.

\* MERLONI, *ministro dei lavori pubblici*. Il Governo è contrario a questo emendamento perchè non possiamo far ricadere i lavori di progettazione del ponte sullo stretto di Messina sulle concessioni autostradali in ogni parte d'Italia. Sono contrario sul principio, anche se non sono certo contrario ad approfondire gli studi per la realizzazione del ponte stesso.

\* FRASCA. Signor Presidente, a differenza del relatore il Ministro ha capito il senso del mio emendamento. Esso intende stanziare un piccolissimo contributo di 50 miliardi di lire per la progettazione di un'opera che interessa non solo la Calabria e la Sicilia, ma l'intero paese.

Non si può essere ciechi dinanzi a questa esigenza e mi dispiace che il Ministro dei lavori pubblici, che ha partecipato ad audizioni su questa materia e ha assunto degli impegni, ci venga a dire questa mattina che non è d'accordo.

Io posso accedere all'ipotesi di trasformare il mio emendamento in ordine del giorno se il Governo si impegna ad accettarlo, ma con una posizione chiara e precisa; non mi accontento di una posizione di accettazione sfumata o a cui non si dia seguito, come tante volte è accaduto in passato.

PRESIDENTE. Signor Ministro, lei accoglie come raccomandazione l'emendamento 24.2004 nel nuovo testo, se trasformato in ordine del giorno?

\* MERLONI, *ministro dei lavori pubblici*. Lo accetto, nel senso di impegnarmi a trovare un finanziamento per lo studio e l'approfondimento delle opere di progettazione del ponte sullo stretto di Messina, ma non posso accettarlo se è collegato ad un aumento dei pedaggi autostradali. Questo è il punto, signor Presidente. Invito perciò il senatore Frasca a formulare l'ordine del giorno in modo che esso impegni il Governo a reperire finanziamenti per la società Stretto di Messina spa, senza prevedere un aumento delle tariffe autostradali.

\* FRASCA. Accetto di formulare l'ordine del giorno secondo le indicazioni del Governo.

CROCETTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha fatto già.

\* CROCETTA. Signor Presidente, vorrei intervenire in merito all'emendamento 24.2004, che dovrebbe essere trasformato in un ordine del giorno, di cui però non si conosce ancora il testo.

PRESIDENTE. È nella fase della «metamorfosi», senatore Crocetta.

CROCETTA. Signor Presidente, poichè le fasi delle metamorfosi molto spesso sono anche quelle del trasformismo e poichè io non sono molto favorevole al trasformismo tipico di talune situazioni, vorrei ricordare che in passato, in questa stessa Aula, mi sono battuto contro l'erogazione di finanziamenti alla società Stretto di Messina, pur essendo a favore della costruzione del ponte sullo Stretto. Questa società, infatti, è una di quelle che dovrebbero essere soppresse e non finanziate perchè in tanti anni non ha fatto altro che mungere denaro senza realizzare alcun progetto; ogni tanto bussa per chiedere miliardi per finanziare la fase di progettazione. Infatti, sempre in quest'Aula, in occasione dell'esame di una precedente finanziaria, intervenendo dapprima io stesso, per illustrare un emendamento e, successivamente, il senatore Libertini, in sede di dichiarazione di voto, ottenemmo (registrando un consenso assai ampio) una riduzione di 50 miliardi dello stanziamento di 60 miliardi previsto per la progettazione, a favore del traghettamento. Mentre si studia, Villa San Giovanni ma soprattutto Messina muoiono per il traffico. Per quanto riguarda il ponte sullo Stretto di Messina, anche nella migliore delle ipotesi, dando prima 50, poi 20, poi altri 10, e poi altri 100 miliardi, la fase di progettazione continuerà perchè questa è una generosa mammella da cui si può mungere latte fresco in termini di miliardi. Quindi, la società Stretto di Messina continuerà a studiare in eterno e nel frattempo però Messina continuerà ad essere violentata dal traffico di tir e mezzi pesanti; dopo il terremoto del 1908, Messina continua ad essere soffocata dall'inquinamento e a subire danni consistenti per i terremoti giornalieri provocati dal traffico, per non parlare di quello che si verifica nel mese di agosto.

Quindi, mentre si cerca di completare la fase di progettazione, si devono trovare soluzioni diverse per risolvere il grave problema del traffico in questa città. Pertanto, anche l'ordine del giorno non dovrebbe prevedere l'erogazione di risorse a favore della società Stretto di Messina ma lo stanziamento di fondi per il traghettamento, al fine di realizzare gli approdi necessari fuori da Messina; come si era previsto, ma le somme stanziare poi non sono state utilizzate. Solo così si può salvare Messina. Poi il ponte si farà, ci vorranno migliaia e migliaia di miliardi e 10, 15 o 20 anni di lavoro per realizzarlo, però, mentre si studia, non si può lasciare morire l'ammalato: mentre si cerca di fare il ponte, Messina muore.

Pertanto, sono contrario sia a quanto proposto dall'emendamento 24.2004, sia ad un ordine del giorno formulato negli stessi termini, e lo faccio prima di tutto come siciliano (*Applausi dai Gruppi di Rifondazione comunista e del PDS e della senatrice Rocchi*).

PRESIDENTE. Do lettura dell'ordine del giorno n. 40, presentato dal senatore Frasca, sostitutivo dell'emendamento 24.2004:

«Il Senato,

al fine di completare la progettazione dell'attraversamento stabile dello Stretto di Messina,

impegna il Governo:

a reperire le necessarie risorse nell'arco degli esercizi finanziari 1994, 1995 e 1996».

9.1508.40

FRASCA

SPERONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERONI. Signor Presidente, mi sembra che anche in questo caso si torni al vecchio statalismo. È ormai in fase di realizzazione il collegamento stabile, non come ponte ma come galleria tra il continente europeo e la Gran Bretagna, collegamento assai più lungo di quello tra la Sicilia e il resto dell'Italia; collegamento realizzato ricorrendo a capitali prevalentemente privati. Non riesco a capire perchè, anche in questo caso, ci si voglia rivolgere alla mano pubblica.

Certo, aver trasformato l'emendamento in ordine del giorno costituisce già un miglioramento, perchè l'emendamento prevedeva che fossero gli utenti delle autostrade a pagare (e – come già ho avuto modo di dire – non c'è una omogeneità all'interno della Repubblica italiana fra gli utenti delle autostrade), però alcuni non pagano niente, altri invece vengono salassati. Ma in ogni caso non capisco perchè, visto che finalmente siamo in clima di privatizzazioni – purtroppo però solo a parole – il presentatore dell'ordine del giorno non prenda spunto da ciò e non trasformi il suo ordine del giorno chiedendo al Governo non di reperire fondi all'interno del bilancio dello Stato, bensì di attivarsi perchè vengano reperiti fondi sul mercato dei capitali, così come si è fatto con successo per quanto riguarda il collegamento ben più importante tra continente europeo e Gran Bretagna.

Pertanto, se l'emendamento rimarrà in questa stesura per cui chiede alla mano pubblica un intervento che ricade poi sui contribuenti, esprimiamo parere contrario. Esprimeremmo parere favorevole se fosse riformulato nel senso da noi tracciato. (*Applausi dal Gruppo della Lega Nord*).

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno n. 40, presentato dal senatore Frasca, di cui è stata in precedenza data lettura.

RIVIERA, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

\* MERLONI, *ministro dei lavori pubblici*. Anche il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Senatore Frasca, poichè il relatore ed il rappresentante del Governo hanno accolto il suo ordine del giorno n. 40, le domando se insiste per la votazione.

\* FRASCA. Signor Presidente, non insisto per la votazione, però, se non in questo Parlamento, in un altro futuro Parlamento vedrò se il Governo avrà mantenuto la parola data.

PRESIDENTE. Passiamo quindi alla votazione dell'ordine del giorno n. 14.

Poichè il relatore e il Governo si sono pronunciati in senso favorevole, domando al senatore Frasca se insiste per la votazione.

\* FRASCA. Signor Presidente, siccome il Governo si è pronunciato in senso favorevole non chiedo la votazione dell'ordine del giorno, però vorrei che l'impegno del Ministro dei lavori pubblici fosse chiaro, preciso ed inequivocabile.

Infatti, in una lettera diretta al Presidente della Commissione lavori pubblici del Senato egli scrive che il CIPE ha ridotto enormemente gli stanziamenti per l'ANAS e per le autostrade, per cui si trova nell'impossibilità di dire di sì a questa richiesta, nonostante il voto unanime espresso dalla Commissione lavori pubblici con il consenso del Ministro dei lavori pubblici e del Ministro dei trasporti.

Vorrei quindi sentire dalla voce del ministro Merloni un chiaro sì.

PRESIDENTE. Non so se la domanda sia pertinente, comunque un pò impertinente lo è sicuramente.

FRASCA. La storia del Mezzogiorno è fatta di tradimenti, di promesse fatte e non mantenute. Non vogliamo stare più a questo gioco. Altrimenti organizzeremo le Leghe del Mezzogiorno.

CONDARCURI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONDARCURI. A nome del Gruppo di Rifondazione comunista voglio confermare il voto favorevole su questo ordine del giorno presentato dal senatore Frasca.

PRESIDENTE. Lei intende fare una dichiarazione di voto favorevole, ma questo ordine del giorno non verrà votato. Comunque, ha facoltà di parlare.

CONDARCURI. Abbiamo ritenuto e sostenuto come valide le finalità per la destinazione degli importi richiesti in quanto riguardano la

precarietà della situazione di un'autostrada che è in pessime condizioni, non transitabile e causa di frequenti morti. Vorrei avere l'occasione anche in questa sede di dire che per quanto ci riguarda, come Gruppo di Rifondazione comunista, non abbiamo niente in contrario a sostenere questo ordine del giorno n. 14 perchè le autostrade del Sud saranno buone se ci saranno investimenti adeguati; e, se saranno buone, esse potranno essere utilizzate anche da chi deve trasportare dal Nord al Sud prodotti e da chi deve svolgere la propria attività nel Sud.

Anche in questa occasione riaffermiamo la disponibilità al pagamento del pedaggio se ciò significa migliorare la percorribilità delle strade meridionali, per favorire un traffico che riguarda anche il Nord e non soltanto noi meridionali.

Pertanto riaffermiamo la nostra volontà favorevole all'ordine del giorno n. 14.

PRESIDENTE. Comunque, come ho già comunicato, l'ordine del giorno n. 14 non viene votato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 24.

STRUFFI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STRUFFI. Signor Presidente, intervengo molto brevemente per dichiarare il voto favorevole del Gruppo socialista e per sottolineare, al Ministro dei lavori pubblici e al Governo, l'esigenza di inserire, come già promesso, programmi decennali per la viabilità, il completamento della dorsale appenninica tratto Atina-Isernia e l'apertura del casello autostradale a Ferentino per il completamento della superstrada Sora-Frosinone. (*Applausi della senatrice Marinucci Mariani e del Gruppo PSI*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 24, nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 25, e degli elenchi allegati:

#### SEZIONE V

#### NORME SUI TRASFERIMENTI ALLE REGIONI

#### Art. 25.

(*Trasferimenti alle regioni*)

1. A decorrere dal 1° gennaio 1994, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 14 giugno 1990, n. 158, gli interventi finanziati con gli stanziamenti dei capitoli del bilancio dello Stato di cui agli allegati elenchi

nn. 5 e 6 si intendono di competenza regionale. I predetti stanziamenti confluiscono rispettivamente nei fondi di cui agli articoli 2 e 3, comma 1, della legge 14 giugno 1990, n. 158, previa riduzione del 10 per cento per l'elenco n. 5 e del 15 per cento per l'elenco n. 6, fatta eccezione per lo stanziamento del capitolo 9008 dello stato di previsione del Ministero del tesoro che confluisce per l'intero importo a partire dal 1995.

2. Restano fermi gli obiettivi stabiliti nelle leggi di settore ed i criteri di riparto previsti all'articolo 3, comma 3, della legge 14 giugno 1990, n. 158; le procedure di riparto di cui al predetto articolo 3, comma 3, della legge n. 158 del 1990 si applicano altresì ai fondi provenienti dallo stanziamento di cui al capitolo 3031 dello stato di previsione del Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali.

3. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano indica i criteri direttivi, relativamente anche al riparto, da seguire in ciascun comparto di competenza e verifica periodicamente l'attuazione degli obiettivi comunque previsti da disposizioni speciali contenute in leggi dello Stato. Ove accerti il mancato perseguimento degli obiettivi stessi, la Conferenza promuove intese correttive con la regione o con la provincia interessata, anche ai fini della previsione di un termine, trascorso inutilmente il quale il Presidente del Consiglio dei ministri può, con proprio decreto, sospendere l'erogazione delle somme non utilizzate.

4. Per la specialità degli obiettivi connessi alle attività di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro da lui delegato, nel chiedere, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la convocazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, fissa un termine alle regioni per la presentazione dello stato di avanzamento dei programmi con l'indicazione delle risorse a tal fine impiegate. La Conferenza effettua le verifiche di cui al comma 3 e, nel caso di mancato perseguimento degli obiettivi stessi, stabilisce criteri e modalità per l'utilizzo, da parte della competente autorità statale, delle risorse non ancora accreditate.

5. Gli importi risultanti dalla determinazione della quota variabile di cui all'articolo 78 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, per gli anni 1990, 1991 e 1992 sono erogati negli anni 1994, 1995 e 1996. Nelle more della determinazione delle quote variabili possono essere erogate anticipazioni annue per far fronte ad impegni di accertata urgenza sulla base di specifiche intese.

6. L'assegnazione statale da corrispondere alla regione Valle d'Aosta per gli anni 1994, 1995 e 1996 ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, è ridotta del 50 per cento.

7. Le norme di attuazione per il completamento del trasferimento delle competenze previste dagli statuti di autonomia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono emanate entro il 30 aprile 1994; le spese sostenute a partire dall'anno 1994 dallo Stato per le funzioni da trasferire, determinate d'intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono poste a carico degli enti

interessati, a condizione che il trasferimento venga completato entro l'anno medesimo. Al fine di rendere possibile l'esercizio organico delle funzioni trasferite, con le medesime norme di attuazione viene altresì delegato alle regioni e province stesse, per il rispettivo territorio, l'esercizio delle funzioni amministrative che, esercitate dagli uffici statali soppressi, residuano alla competenza dello Stato.

8. A partire dall'anno finanziario 1995, cessano le erogazioni disposte a norma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469, sui capitoli 4288, 4289 e 4290 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, a favore degli aventi diritto residenti nella provincia autonoma di Trento. Le somme erogate per l'anno 1994 vengono recuperate dal Ministero del tesoro, in quantificazione provvisoria comunicata dal Ministero dell'interno entro il 30 settembre 1994, a valere sulle quote fisse di tributi erariali da corrispondere alla provincia di Trento ai sensi delle vigenti disposizioni. Al conguaglio definitivo si provvede entro il primo semestre 1995.

9. A partire dal 1994 e in attesa delle norme di attuazione di cui al comma 7, il concorso delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano al finanziamento del servizio sanitario è stabilito in misura pari al 42 per cento delle risorse provenienti dal Fondo sanitario nazionale e dall'attribuzione dei contributi sanitari in attuazione dell'articolo 1, comma 1, lettera i), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni, per la regione Valle d'Aosta e per le province autonome di Trento e di Bolzano, al 19 per cento per la regione Friuli-Venezia Giulia e per la Regione siciliana e al 10,50 per cento per la regione Sardegna. Quanto alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, le disposizioni di cui agli articoli 1, commi 1 e 4; 6, commi 1 e 2; 10; 11; 13; 14, comma 1; 15; 16; 17 e 18 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, sono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.



## ELENCO N. 5

(articolo 25)

## INTERVENTI TRASFERITI ALLE REGIONI

| Ministeri  | Capitolo | Denominazione   |
|--|----------|---|
| Presidenza del Consiglio dei ministri                          | 2956     | Fondo per l'integrazione degli interventi regionali e delle province autonome in favore dei cittadini handicappati.   |
| Coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali | 1531     | Spese per gli interventi obbligatori in materia fitosanitaria, studi e ricerche sugli organismi nocivi ed altre avversità dei vegetali e prodotti vegetali; divulgazione degli studi e ricerche.  |
|  | 1534     | Spese inerenti la disciplina dell'attività sementiera.  |
|  | 1536     | Spese inerenti l'esame delle novità vegetali per le quali è stata chiesta l'iscrizione nei Registri delle varietà e la protezione brevettuale.  |
|  | 1575     | Contributi ad enti ed organismi incaricati dei controlli dei prodotti sementieri.   |
| Sanità   | 3031     | Spese per la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica di competenza dello Stato.  |
|  | 4060     | Fondo da ripartire tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per la realizzazione degli interventi in materia di animali di affezione per prevenzione del randagismo. Interventi di tipo strutturale e sanitario per la profilassi e la prevenzione delle zoonosi di prevalente interesse della igiene veterinaria urbana. |

ELENCO N. 6

(articolo 25)

## INTERVENTI TRASFERITI ALLE REGIONI

| Ministeri                             | Capitolo | Denominazione  |
|---------------------------------------|----------|--|
| Presidenza del Consiglio dei ministri | 7651     | Fondo per gli investimenti nel settore dei parcheggi.  |
| Tesoro                                | 7878     | Fondo per il finanziamento degli investimenti diretti alla realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali.  |
|                                       | 9008     | Fondo da ripartire per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura nel quadro di una politica dei fattori a sostegno dell'agricoltura nazionale. |
| Lavori pubblici                       | 8701     | Spese per gli immobili che interessano il patrimonio storico-artistico delle regioni e di altri soggetti.  |
| Industria                             | 7717     | Contributi in conto capitale per il risparmio di energia e l'utilizzazione di fonti rinnovabili di energia o assimilati.                                   |

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al comma 1, nell'elenco n. 5 richiamato, sopprimere il capitolo 2956 della Presidenza del Consiglio dei ministri.*

*Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente comma:*

«9-bis. Le autorizzazioni di spesa recate dal decreto-legge n. 391, del 1990, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 48 del 1991, come determinate dalla legge 23 dicembre 1992, n. 500, sono ridotte per gli anni 1994 e seguenti di lire 10 miliardi».

25.2002

D'ALESSANDRO PRISCO, BARBIERI

*Al comma 1, nell'elenco n. 6 richiamato, sopprimere la seguente voce:*

| Ministero | Capitolo | Denominazione  |
|-----------|----------|--|
| Industria | 7717     | Contributi in conto capitale per il risparmio di energia e l'utilizzazione di fonti rinnovabili di energia o assimilati. |

25.2001

COMPAGNA

*Al comma 1, sopprimere le parole da: «previa riduzione del 10 per cento» fino alla fine del comma.*

*Conseguentemente, all'articolo 28, sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Le operazioni di sottoscrizione e rimborso dei titoli di Stato sono svolti dagli uffici postali. La Banca d'Italia cura la emissione dei titoli di Stato unicamente avvalendosi degli uffici postali».

25.63a

MARCHETTI, COSSUTTA, SALVATO, CROCETTA,  
ICARDI

*Al comma 1, sopprimere le parole da: «fatta eccezione» fino alla fine del comma.*

*Conseguentemente nell'elenco n. 6 richiamato sopprimere il riferimento al capitolo 9008 (Fondo da ripartire per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura nel quadro di una politica dei fattori a sostegno dell'agricoltura nazionale).*

25.2003

RABINO, MICOLINI, PICANO, SCHEDA, RAVASIO, STEFANELLI, CARLOTTO, CIMINO, ZANGARA

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Le somme derivanti dalle riduzioni del 10 per cento e del 15 per cento previste dal comma 1 vengono ripartite fra le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, in modo da assicurare a ciascuna di esse l'assegnazione delle somme alle stesse già spettanti, per l'anno 1993, per le finalità stabilite dalle leggi di settore i cui capitoli di bilancio sono indicati negli elenchi 5 e 6 richiamati al comma 1».

25.2004

Bosco

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

« 3. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome indica i criteri direttivi, relativamente anche al riparto, da seguire in ciascun comparto di competenza e verifica periodicamente l'attuazione degli obiettivi comunque previsti da disposizioni speciali contenute in leggi dello Stato. Nel caso di mancato perseguimento degli obiettivi stessi, la Conferenza propone gli eventuali strumenti correttivi, che verranno adottati di intesa fra lo Stato e le singole Regioni e Province interessate».

25.2005

Bosco

*Al comma 3, sostituire le parole: «il Presidente del Consiglio dei Ministri può, con proprio decreto, sospendere l'erogazione delle somme non utilizzate» con le altre: «il Presidente del Consiglio dei Ministri sospende, con proprio decreto, l'erogazione delle somme non utilizzate».*

25.2006

Russo Michelangelo, SCIVOLETTO

*Sopprimere il comma 4.*

25.2007

Bosco

*Sopprimere il comma 5.*

25.2000

FERRARI Karl, RUBNER, DUJANY

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. In sede di definizione dell'intesa di cui all'articolo 78 dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono stabilite le modalità ed i tempi di erogazione delle quote ivi previste riferite agli anni 1990, 1991, 1992 e 1993, tenuto conto dei fabbisogni di cassa delle province autonome e delle indilazionabili esigenze di riequilibrio della finanza pubblica. Le erogazioni saranno completate in ogni caso entro l'anno 1995».

25.2008

RIZ, RUBNER, DUJANY

*Al comma 5, sostituire le parole: «e 1992» con le altre: «1992 e 1993».*

25.2009

RIZ, RUBNER, DUJANY

*Al comma 5, sostituire le parole: «negli anni 1994, 1995 e 1996» con le altre: «negli anni 1994 e 1995».*

25.2010

RIZ, RUBNER, DUJANY

*Sopprimere il comma 6.*

25.9

PAGLIARINI

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. A partire dal 1° gennaio 1994 e fino al corrispondente trasferimento di competenze in applicazione del comma 7 le somme erogate dal Ministero dell'interno sui capitoli 4288, 4289 e 4290 del proprio stato di previsione agli aventi diritto residenti nella regione Valle d'Aosta, nonché gli oneri di parte corrente e le spese per investimenti comunque non eccedenti il valore annuo di 40 miliardi di lire, sostenuti dallo Stato nella regione Valle d'Aosta, sentita la regione stessa, per le strade statali nn. 406, 505, 506 e 507 ivi compresa la quota relativa di funzionamento per il compartimento ANAS di Aosta, gli oneri di funzionamento dei servizi antincendio operanti sul territorio della regione e i trasferimenti statali spettanti agli enti locali della regione ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono posti a carico della regione Valle d'Aosta e vengono recuperati dal Ministero del tesoro sulle erogazioni spettanti alla regione a qualunque titolo. Dai rimborsi di cui sopra sono esclusi gli oneri derivanti dai ripristini delle sedi stradali danneggiate dagli eventi calamitosi verificatisi in Valle d'Aosta nell'autunno 1993».

25.2011

IL GOVERNO

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. A partire dal 1° gennaio 1994 e fino al corrispondente trasferimento di competenze in applicazione del comma 7 le somme erogate dal Ministero dell'interno sui capitoli 4288, 4289 e 4290 del proprio stato di previsione agli aventi diritto residenti nella regione Valle d'Aosta, nonché gli oneri di parte corrente e le spese per investimenti comunque non eccedenti il valore annuo di 40 miliardi di lire, sostenuti dallo Stato nella regione Valle d'Aosta, sentita la regione stessa, per le strade statali nn. 406, 505, 506 e 507 ivi compresa la quota relativa di funzionamento per il compartimento ANAS di Aosta, gli oneri di funzionamento dei servizi antincendio operanti sul territorio della regione e i trasferimenti statali spettanti agli enti locali della regione ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono posti a carico della regione Valle d'Aosta e vengono recuperati dal Ministero del tesoro sulle erogazioni spettanti alla regione a qualunque titolo. Dai rimborsi di cui sopra sono esclusi gli oneri derivanti dai ripristini delle sedi stradali danneggiate dagli eventi calamitosi verificatisi in Valle d'Aosta nell'autunno 1993».

25.2012

DUJANY, RIZ, RUBNER

*Sopprimere il comma 7.*

25.2013

BOSCO

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Con norme di attuazione da adottarsi secondo quanto previsto dagli statuti delle Regioni autonome viene operato il trasferimento delle funzioni, rientranti nella competenza delle Regioni stesse e delle Province autonome di Trento e Bolzano, che siano ancora esercitate dallo Stato. Le norme di attuazione fissano altresì la data della soppressione degli uffici statali che esercitano le funzioni stesse e stabiliscono la destinazione del relativo personale. Al fine di rendere possibile l'esercizio organico delle funzioni trasferite, con le medesime norme di attuazione viene altresì delegato alle Regioni e Province stesse, per il rispettivo territorio, l'esercizio delle funzioni amministrative che, già esercitate dagli uffici statali soppressi, residuano alla competenza dello Stato. Le norme di attuazione hanno applicazione a partire dal giorno successivo all'entrata in vigore della legge statale che stabilisce le norme relative al finanziamento necessario all'esercizio delle funzioni statali trasferite».

25.2014

Bosco

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Con norme di attuazione da adottarsi secondo quanto previsto dagli statuti delle Regioni autonome viene operato il trasferimento delle funzioni, rientranti nella competenza delle Regioni stesse e delle Province autonome di Trento e Bolzano, che siano ancora esercitate dallo Stato. Con le medesime norme di attuazione vengono determinate le ulteriori assegnazioni finanziarie necessarie ad adeguare le finanze delle Regioni e Province autonome all'esercizio delle nuove funzioni trasferite. Le norme di attuazione fissano altresì la data della soppressione degli uffici statali che esercitano le funzioni stesse e stabiliscono la destinazione del relativo personale. Al fine di rendere possibile l'esercizio organico delle funzioni trasferite, con le medesime norme di attuazione viene altresì delegato alle Regioni e Province stesse, per il rispettivo territorio, l'esercizio delle funzioni amministrative che, già esercitate dagli uffici statali soppressi, residuano alla competenza dello Stato».

25.2015

Bosco

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Entro il 30 aprile 1994 sono approvate, secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, apposite norme di attuazione degli Statuti speciali di autonomia, mediante le quali viene completato il trasferimento alle Regioni a Statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano delle competenze previste dai rispettivi statuti. Le predette norme di attuazione dovranno prevedere, altresì, l'adeguamento od il completamento della disciplina in materia di finanza regionale e delle Province autonome in relazione al trasferimento delle

competenze statali, nonché la disciplina del concorso delle Regioni e delle Province autonome medesime al finanziamento della spesa sanitaria. Al fine di rendere possibile l'esercizio organico delle funzioni trasferite, con le medesime norme di attuazione viene altresì delegato alle Regioni e Province stesse, per il rispettivo territorio, l'esercizio delle funzioni amministrative che, esercitate dagli uffici statali soppressi, residuano alla competenza dello Stato».

25.2016

RIZ, RUBNER, DUJANY

*Al comma 7, sopprimere le parole: «e delle province autonome di Trento e di Bolzano» nonché le parole: «e le province autonome».*

25.2017

RIZ, RUBNER, DUJANY

*Al comma 7, sostituire le parole: «entro il 30 aprile 1994» con le altre: «entro il 31 marzo 1994» e le parole: «entro l'anno medesimo» con le altre: «entro il 31 luglio 1994».*

25.2018

Russo Michelangelo, SCIVOLETTO

*Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: «42 per cento» con le altre: «25 per cento».*

25.2019

RIZ, RUBNER, DUJANY

*Al comma 9 sopprimere l'ultimo periodo.*

25.2020

RIZ, FERRARI Karl, RUBNER, DUJANY, RONZANI, ROBOL

*Al comma 9, ultimo periodo, sopprimere le parole: «e alle province autonome».*

25.2021

RIZ, RUBNER, DUJANY

*Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano sono autorizzate ad incrementare al 75 per cento la quota della partecipazione alla spesa per parte dei farmaci collocati nella classe b) di cui all'articolo 18, comma 2».*

25.2022

Bosco

Invito i presentatori ad illustrarli.

D'ALESSANDRO PRISCO. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 25.2002.

COMPAGNA. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 25.2001.

MARCHETTI. Signor Presidente, intervengo soltanto per dire pochissime parole sull'emendamento 25.63a.

Noi proponiamo di sopprimere, nel comma 1, la riduzione del 10 per cento per l'elenco n. 5 e del 15 per cento per l'elenco n. 6, quindi tutta la parte che va dalle parole: «previa riduzione del 10 per cento» fino al termine del comma.

Nel momento in cui questi interventi si intendono di competenza regionale e vengono effettuati i trasferimenti relativi, si dispone però una riduzione dei trasferimenti stessi.

Ci si riferisce in realtà a trasferimenti relativi ad interventi vari, alcuni particolarmente qualificati ed incidenti nell'ambito sociale. Si tratta, per esempio, del fondo per l'integrazione degli interventi regionali e delle province autonome in favore dei cittadini handicappati; si tratta del settore dei parcheggi; si tratta della realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali; si tratta di spese per gli immobili che interessano il patrimonio storico ed artistico delle regioni e di altri soggetti. È cioè una serie di interventi estremamente qualificati nel settore sociale, in quello culturale e in quello della vivibilità delle nostre città, anche se poi vi sono altre voci.

Ebbene, ci sembra una decisione del tutto criticabile, mentre operiamo questa scelta positiva, disporre poi una riduzione consistente, del 10 e del 15 per cento, dei trasferimenti che dovrebbero consentire la realizzazione degli obiettivi dichiarati.

RABINO. Signor Presidente, avrei gradito la presenza di un rappresentante del Governo competente per materia.

Fatta questa premessa, passo ad evidenziare che con l'articolo 25 vengono attribuiti alla competenza delle regioni gli interventi finanziati con alcuni capitoli del bilancio dello Stato che confluiscono contestualmente nel Fondo per il finanziamento di programmi regionali di sviluppo.

In particolare - a parte alcune spese per interventi in materia fitosanitaria e per l'attività sementiera, di cui ai capitoli di bilancio indicati nell'allegato elenco n. 5 - viene trasferito per l'intero importo, a partire dal 1995, lo stanziamento iscritto nel capitolo 9008 del Ministero del tesoro relativo al fondo pluriennale di spese per l'agricoltura. Lo troviamo in fondo al comma 1, sempre dell'articolo 25.

Tale previsione appare in contrasto con le decisioni adottate dal Governo con il decreto-legge n. 393 del 2 ottobre 1993 (ripresentato dopo che il precedente decreto-legge n. 272 era decaduto) e attualmente in corso di conversione presso la Camera dei deputati, relativo al riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola.

In sostanza, trasferendo tutti gli stanziamenti alle regioni, non si terrebbe conto del lavoro svolto dal Parlamento a proposito dell'adattamento delle competenze del nuovo Ministero delle politiche agricole



conformemente alle decisioni della Corte costituzionale, che hanno evidenziato la necessità della permanenza di interventi statali rispondenti ad esigenze di interesse nazionale.

Infine, il trasferimento alle regioni del Fondo in questione risulta in contrasto con le stesse previsioni della tabella B, allegata al disegno di legge finanziaria che, per il triennio 1994-1996, lo riferisce al Ministero per il coordinamento delle politiche agricole.

Pertanto invito i colleghi ad esprimere solidarietà all'emendamento 25.2003. (*Applausi dal Gruppo della DC*).

BOSCO. Signor Presidente, gli emendamenti 25.2004, 25.2005, 25.2007, 25.2013, 25.2014, 25.2015 e 25.2022, da me presentati, non richiedono illustrazione.

RUSSO Michelangelo. Signor Presidente, onorevoli colleghi, gli emendamenti 25.2006 e 25.2018 hanno lo scopo di accelerare in qualche modo i tempi della definizione delle norme di attuazione per il completamento del trasferimento delle competenze previste dagli statuti di autonomia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano. Ma hanno anche quello di sottoporre all'attenzione del Governo e del Parlamento la tendenza, particolarmente pericolosa, ad un certo centralismo dello Stato che si va accentuando, ritardando le norme di attuazione degli statuti regionali; trasferendo alle regioni nuove funzioni di scarsa rilevanza; riducendo gli stanziamenti del bilancio dello Stato, riferiti a quelle stesse funzioni, del 10 e del 15 per cento, come se passandole alle regioni si potesse spendere di meno, e ancora facendo crescere il numero delle leggi classificate come norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica per cui si riduce sempre più la facoltà normativa delle regioni a statuto speciale.

Così si è fatto recentemente con la legge per gli appalti pubblici vanificando gli sforzi che alcune regioni, fra le quali la Sicilia, avevano compiuto per normalizzare e moralizzare questo settore; e così si fa con il comma di questo articolo per cui alcune disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 502 del 1992, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, diventano tutte norme fondamentali di riforma economico-sociale, comprese le disposizioni transitorie.

Così si rafforza sempre più la tendenza di attribuire alle regioni, a quelle a statuto speciale in particolare, compiti di bassa manovalanza, quando occorrerebbe muoversi in tutt'altra direzione.

Una indicazione precisa ci viene dalla Commissione bicamerale per le riforme istituzionali che prospetta, finalmente, un autonomismo forte che si avvicina al federalismo senza arrivare a quelle rotture drammatiche alle quali porterebbe il federalismo di Bossi.

Ma proprio per questo appaiono anacronistiche, contraddittorie, pericolose, tutte quelle norme che portano ad un restringimento finanziario e legislativo degli spazi di autonomia di cui le regioni a statuto speciale godono già.

E non mi si dica che queste regioni nuotano nell'oro perchè anche per esse è finito il tempo delle vacche grasse.

E anche se le norme contenute in questo articolo 25 sono state in qualche modo concordate con le regioni, a nessuno sfugge il fatto che si tratta di un accordo sempre vantaggioso per l'amministrazione statale che conferma sostanzialmente le tendenze di cui ho parlato.

Gli emendamenti, come dicevo, tendono ad anticipare i tempi del trasferimento delle competenze e a cogliere una palese contraddizione del testo in esame.

Mi riferisco al comma 7 col quale, a proposito delle competenze da trasferire, si stabilisce che le spese sostenute dallo Stato a partire dall'anno finanziario 1994 sono poste a carico degli enti interessati a condizione, però, che il trasferimento di funzioni si completi entro l'anno 1994 medesimo. E se non si completa cosa succede? Non sarebbe molto più equo e - mi si consenta - più elegante far coincidere il trasferimento della spesa con il completo trasferimento delle funzioni? Invece no.

È questa una riprova degli atteggiamenti centralisti che invece di rinsaldare minacciano l'unità e la solidarietà nazionale.

FERRARI Karl. Signor Presidente, con gli emendamenti da me presentati all'articolo 25 si cerca di tutelare l'autonomia delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Credo non si possa affermare solo a parole che queste autonomie devono essere rispettate se poi, ogni volta che si approvano delle leggi, si violano le competenze delle province autonome e delle regioni a Statuto speciale.

Prego di voler accogliere gli emendamenti 25.2000 e 25.2020, garantendo in tal modo la salvaguardia della potestà legislativa delle province autonome e delle regioni a statuto speciale.

RIZ. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho presentato tre ordini di emendamenti: a modifica del comma 5; a modifica del comma 7 e a modifica del comma 9 dell'articolo 25.

Il primo gruppo di emendamenti tende alla modifica del comma 5, contrapponendosi al testo del Governo che porta ad un annacquamento dell'articolo 78 dello Statuto della regione Trentino-Alto Adige e delle norme di attuazione sulla finanza regionale.

Siamo estremamente preoccupati di questo fatto. Qui si continua con uno *slogan* molto semplice: la provincia autonoma è ricca. Nessuno dice che è una provincia laboriosa, produttiva e ordinata. Si dice semplicemente che è una provincia ricca e con ciò si tende a giustificare la modifica di accordi già intervenuti; anzi si tende a modificare addirittura l'articolo 78 dello Statuto e le norme di attuazione in materia di finanza regionale.

Visto il testo del disegno di legge n. 1508, noi eravamo estremamente preoccupati anche perchè l'esposizione della provincia autonoma di Bolzano verso le nostre banche è notevolissima.

La provincia autonoma di Bolzano continua a pagare interessi passivi, dovendo necessariamente attingere denaro presso le banche private e pubbliche al fine di poter sostenere il peso dell'amministrazione provinciale.

Signor Presidente, preoccupatissimi per questo disegno governativo noi abbiamo cercato un incontro con il Presidente del Consiglio e con vari Ministri; incontro che ha avuto luogo e nel quale sia il Presidente del Consiglio sia i Ministri ci hanno assicurato che il comma 5 sarebbe stato modificato e avrebbe avuto il seguente tenore: «Gli importi risultanti dalla determinazione della quota variabile di cui all'articolo 78 dello Statuto della regione Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, per gli anni 1990, 1991, 1992 e 1993 sono erogati rispettivamente negli anni 1994 e 1995».

Questi erano gli accordi con il Presidente del Consiglio. Il testo sottoposto oggi alla nostra approvazione stabilisce invece nulla per l'anno 1993 mentre estende al 1996 il termine per l'erogazione di quanto dovuto.

Devo ammettere che siamo estremamente delusi di questo modo di agire. Secondo noi, quanto concordato doveva essere mantenuto. Evidentemente, gli accordi verbali servono a poco e anche quelli scritti vengono violati.

Per quanto concerne il comma 7 dell'articolo 25, i due emendamenti da noi presentati si illustrano da sè.

Per quanto concerne invece il comma 9 dell'articolo 25, debbo constatare con grosso rammarico che in un emendamento proposto dal Governo si inserisce un inciso che praticamente stabilisce che tutti i commi dell'articolo 25 sono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

A che cosa tende tale inciso? Tende a sostituire all'autonomia delle regioni a Statuto speciale e alle inerenti norme di attuazione, che hanno valenza di legge rinforzata, la regola della prevalenza delle norme contenute nel disegno di legge n. 1508, così semplicemente, frettolosamente discusso.

Affermo con molta chiarezza che cercheremo di impugnare questa normativa davanti alla Corte costituzionale.

Veramente non è accettabile che si affermi in linea generale che siano «norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica» queste disposizioni che sono state formulate e approvate in tutta fretta dalle Commissioni riunite 1ª e 5ª del Senato, fra discussioni e toni abbastanza vivaci, e che di conseguenza gli statuti speciali e le norme di attuazione siano derogati in conformità. Così proprio non va.

Concludendo noi dobbiamo purtroppo constatare che qui si continua a parlare di federalismo e di sviluppo delle regioni; ma in verità abbiamo sempre di più la prova di un centralismo che è duro a morire. *(Applausi dei senatori della SVP del Gruppo Misto, dal Gruppo della Lega Nord e del senatore Dujany).*

PALADIN, ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali. L'emendamento 25.2011 è stato quasi puntualmente concordato con la regione Valle d'Aosta e ne offre la riprova la circostanza che il successivo emendamento 25.2012, a firma dei senatori Dujany, Riz e Rubner, è dell'identico testo.

Lo raccomando quindi all'Aula, anche perchè esso risolve in maniera felice, dal punto di vista di entrambe le parti interessate, quei

problemi che viceversa erano stati lasciati aperti dall'originario comma 6 dell'articolo 25, sotto forma di taglio ai trasferimenti statali destinati alla Valle d'Aosta.

DUJANY. Signor Presidente, più che illustrare l'emendamento 25.2012, che è ripetitivo di quello del Governo, vorrei svolgere due osservazioni.

L'intervento del Governo all'inizio è stato unilaterale e relativo a puri rapporti finanziari. Le regioni sul piano statale sono istituzioni che devono provvedere al bene e all'interesse comune, quindi non possono essere considerate dei semplici organi periferici a cui togliere o aggiungere denaro in un modo così irresponsabile.

Mi pare però che quello che è stato raggiunto sia un accordo positivo che ha ristabilito una ripresa di rapporti a mio avviso dignitosa fra regione e Stato, rifacendosi ai contenuti della Costituzione.

All'Assemblea vorrei poi sottoporre una seconda osservazione. Con questo provvedimento, nei confronti della regione Valle d'Aosta si stabiliscono tre tagli, e precisamente al comma 1, al comma 6, come modificato, e alla prima parte del comma 9.

Nel frattempo, in importanti studi sul piano finanziario è stata fatta circolare la voce che la Valle d'Aosta ha troppi soldi e si è arrivati a dividere il numero degli abitanti per la quantità delle somme trasferite, senza tener conto delle funzioni e dei compiti esercitati dalla regione. È un'operazione macroscopica, che rivela una grossolanità politica, culturale ed economica, nonché l'ignoranza delle istituzioni.

Si continua poi a ripetere questo *refrain* a tutti i livelli (burocrazia e organi politici, Governo e Parlamento) senza approfondire la realtà.

Vorrei far presente che la Valle d'Aosta è l'unica regione a cui sono devoluti i costi della scuola (da quella materna a quella media superiore), nonché quelli della prefettura, della provincia, delle guardie forestali, e avanti di questo passo. A questo denaro corrisponde una serie di competenze. Mi pare che l'accordo raggiunto in questo momento, con l'emendamento sostitutivo del comma 6, tende ancora a perseguire la linea, richiesta dalla regione e concordata con il Governo, di non sottrazione di denaro ma di trasferimento di competenze. Mi sembra che tale linea vada incontro alle esigenze generali di carattere economico-finanziario e nello stesso tempo perfezioni i rapporti istituzionali tra lo Stato e la regione.

Con questo provvedimento, quindi, si trasferiscono alcune competenze sulle strade statali, che diventano di spettanza regionale; i servizi antincendi passeranno definitivamente alla competenza regionale; i rapporti con la finanza locale e comunale passeranno anch'essi all'esclusiva competenza regionale, e si introdurranno altre misure di questo genere.

Mi auguro che tale accordo possa trovare concretizzazione in tempi rapidi attraverso le norme di attuazione e attraverso disposizioni precise che stabiliscano rapporti giuridici chiari tra Stato e regione. (*Applausi dei senatori della SVP del Gruppo misto e del senatore Scognamiglio Pasini*).

PRESIDENTE. In conformità a quanto già ricordato in sede di esame degli emendamenti all'articolo 1, udito il parere della 5ª Com-

missione permanente, dichiaro inammissibili gli emendamenti 25.2001, 25.2004, 25.2008, 25.2009, 25.2010, 25.2013, 25.2014, 25.2015, 25.2016, 25.2017, 25.2019, 25.2000, 25.9.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

**RIVIERA, relatore.** Sono contrario agli emendamenti 25.2002 e 25.63a. Mi rimetto al Governo sull'emendamento 25.2003. Sono contrario agli emendamenti 25.2005, 25.2006 e 25.2007. Sono favorevole all'emendamento 25.2011 del Governo, e quindi all'emendamento 25.2012 ad esso identico.

Sono favorevole all'emendamento 25.2018 e contrario agli emendamenti 25.2020, 25.2021 e 25.2022.

**PALADIN, ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali.** Esprimo ovviamente parere favorevole sugli emendamenti 25.2011 e 25.2012. Mi rimetto all'Assemblea sugli emendamenti 25.2006, 25.2018 e 25.2022.

Sono contrario agli altri emendamenti, in ordine ai quali vorrei fare qualche precisazione. Per quanto riguarda gli emendamenti 25.2008, 25.2009 e 25.2010, pur dichiarati inammissibili, il testo che con essi viene contestato è stato sottoposto all'esame del Consiglio dei ministri, con la presenza dei rappresentanti delle province di Trento e Bolzano, i quali non hanno, almeno in quella sede, sollevato obiezioni. Quanto all'emendamento 25.2021 della cui costituzionalità si dubita, vorrei dire che lo scopo con il quale esso è stato congegnato, quello di identificare determinate norme di grande riforma nell'ambito della legislazione sanitaria vigente, è contrario a ciò che è stato indicato. Infatti non si tratta di deprimere l'autonomia regionale, ma al contrario di meglio garantirla; il che naturalmente non esclude che vi possano essere contestazioni anche davanti alla Corte costituzionale su singoli punti di quell'elenco.

Mi dichiaro contrario all'emendamento 25.2003. Infatti, per come è formulato, non consente di destinare alle regioni alcuna risorsa del vecchio «fondo-quadrifoglio». Ritengo invece che, nella logica del *referendum* abrogativo e anche di ciò che in sede legislativa si sta facendo in merito a questa materia, se non tutto, almeno in gran parte quel fondo dovrebbe essere destinato alle regioni nei termini previsti dal disegno di legge in esame.

Quindi, proporrei ai presentatori dell'emendamento di riformulare il testo tenendo conto di tale rilievo, a mio avviso fondamentale.

**PRESIDENTE.** Passiamo alla votazione.

Metto ai voti l'emendamento 25.2002, presentato dalle senatrici D'Alessandro Prisco e Barbieri.

**Non è approvato.**

Ricordo che l'emendamento 25.2001 è stato dichiarato inammissibile.

Metto ai voti l'emendamento 25.63a, presentato dal senatore Marchetti e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Prima di passare alla votazione dell'emendamento 25.2003, vorrei sapere se i presentatori intendono modificare il testo nel senso indicato dal Governo.

RABINO. Signor Presidente, insisto sul mantenimento dell'emendamento nel testo da noi proposto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 25.2003, presentato dal senatore Rabino e da altri senatori.

**È approvato.**

SPERONI. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

**Non è approvato.**

RABINO. Bravi, grazie! Poi chiedete il nostro voto!

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 25.2004 è stato dichiarato inammissibile.

Metto ai voti l'emendamento 25.2005, presentato dal senatore Bosco.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 25.2006, presentato dai senatori Russo Michelangelo e Scivoletto.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 25.2007, presentato dal senatore Bosco.

**Non è approvato.**

Ricordo che gli emendamenti 25.2000, 25.2008, 25.2009, 25.2010 e 25.9 sono stati dichiarati inammissibili.

Metto ai voti l'emendamento 25.2011, presentato dal Governo, identico all'emendamento 25.2012, presentato dal senatore Dujany e da altri senatori.

**È approvato.**

Ricordo che gli emendamenti 25.2013, 25.2014, 25.2015, 25.2016 e 25.2017 sono stati dichiarati inammissibili.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 25.2018.

MARCHETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCHETTI. Signor Presidente, esprimo il voto favorevole del Gruppo di Rifondazione comunista su questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 25.2018, presentato dai senatori Russo Michelangelo e Scivoletto.

**È approvato.**

Ricordo che l'emendamento 25.2019 è stato dichiarato inammissibile.

Metto ai voti l'emendamento 25.2020, presentato dal senatore Riz e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 25.2021, presentato dal senatore Riz e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 25.2022, presentato dal senatore Bosco.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 25, nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 26.

#### Art. 26.

*(Norme in materia di finanza e di patrimonio pubblico)*

1. Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

«3. Gli enti locali di cui al comma 1 sono autorizzati a negoziare, con gli istituti di credito di cui al comma 3-*quater*, aperture di credito a fronte di deliberazioni di alienazione di beni di loro proprietà. Le deliberazioni devono riportare i valori di stima dei beni da alienare. Gli

utilizzi delle aperture di credito sono versati nella contabilità fruttifera aperta presso la tesoreria provinciale dello Stato e sono immediatamente ed integralmente utilizzabili dagli enti locali per le finalità previste dai commi precedenti, nonché per spese di manutenzione straordinaria o per altre spese in conto capitale incrementative del patrimonio degli enti. Al rimborso degli utilizzi, compresi gli oneri da essi derivanti, si provvede comunque con i fondi provenienti dalle alienazioni.

*3-bis.* I debiti degli enti locali per utilizzi delle aperture di credito di cui al comma 3 sono assistiti anche da garanzia, da costituirsi mediante emissione di delegazione di pagamento a valere sulle entrate dei primi tre titoli di bilancio ai sensi dell'articolo 3 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, e nei limiti di cui all'articolo 1, quarto comma, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43. Tale garanzia diviene operativa qualora, entro 24 mesi dalla data del primo utilizzo delle aperture di credito, le alienazioni di cui al comma 3 non siano state realizzate.

*3-ter.* I debiti degli enti locali per utilizzi delle aperture di credito di cui al comma 3 non godono di alcuna garanzia da parte dello Stato, anche nell'ipotesi di successive situazioni di insolvenza degli enti stessi.

*3-quater.* Con decreto del Ministro del tesoro, da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI), sono designati gli istituti di credito con i quali gli enti locali sono autorizzati a negoziare le aperture di credito di cui al comma 3, e sono altresì stabilite le relative condizioni e modalità, intese prioritariamente a semplificare ed a rendere tempestive le decisioni operative degli enti stessi».

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al comma 1, nel capoverso 3, dopo le parole: «deliberazioni di alienazione di beni di loro proprietà» aggiungere le seguenti: «purchè non si tratti di beni utilizzati o che possono essere utilizzati a favore della comunità locale o comunque per soddisfare esigenze di carattere sociale o culturale».*

26.2001

PICCOLO, CROCETTA, MANZI, SALVATO, MARCHETTI

*Al comma 1, nel capoverso 3-quater, sopprimere le parole: «, da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».*

*Conseguentemente aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*«1-bis. Il decreto del Ministro del tesoro di cui al comma 3-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive*



modificazioni, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

26.2000

I RELATORI

Invito i presentatori ad illustrarli.

PICCOLO. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 26.2001.

RIVIERA, *relatore*. Do per illustrato l'emendamento 26.2000.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

RIVIERA, *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 26.2001.

PALADIN, *ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore, quindi contrario sull'emendamento 26.2001 e favorevole sull'emendamento 26.2000.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 26.2001.

MARCHETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCHETTI. Per quanto riguarda questo emendamento, signor Presidente, vorrei spiegare ai colleghi che si tratta di introdurre un minimo di cautela rispetto alla disposizione dell'articolo perchè effettivamente in questo modo, senza l'aggiunta che noi proponiamo, si procede ad una vendita indiscriminata di tutti i beni vendibili degli enti.

Noi proponiamo di precisare che non si deve trattare di beni utilizzati o che possono essere utilizzati a favore delle comunità locali o comunque per soddisfare esigenze di carattere sociale o culturale. Riteniamo cioè che alle alienazioni, visto che questa è la strada che si è intrapresa, si possa procedere; del resto, non c'era bisogno di leggi particolari: se si fosse trattato di beni alienabili, il comune avrebbe potuto comunque procedere alle alienazioni. Si vogliono quindi incentivare le alienazioni stesse prevedendo che attraverso questo strumento si possa poi accedere a determinate forme di finanziamento. C'è una spinta generalizzata, nel caso specifico, a questo tipo di alienazione.

Noi proponiamo di introdurre, dunque, una forte cautela, nel senso che quanto meno non si proceda all'alienazione di beni che abbiano le caratteristiche ricordate, pur appartenendo fino ad ora formalmente alla categoria dei beni alienabili.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 26.2001, presentato dal senatore Piccolo e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 26.2000, presentato dai relatori.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 26, nel testo emendato.

**È approvato.**

Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 13,50*).

Allegato alla seduta n. 247**Disegni di legge, annuncio di presentazione**

È stato presentato il seguente disegno di legge

*dal Presidente del Consiglio dei ministri:*

«Nuovo ordinamento dei Servizi per l'informazione e la sicurezza dello Stato» (1628).

È stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori:

GIANOTTI, FONTANA Elio, REVIGLIO, COMPAGNA, ANDREINI, GIOVANOLLA, FRANCHI, MESORACA, SPOSETTI, PEZZONI, SCIVOLETTO, BRINA, RUSSO Michelangelo, VENTURI, POLENTA, RAVASIO, FERRARI Bruno, TANI, GOLFARI, FOSCHI, FONTANA Albino, IANNI, LAZZARO, MONTRESORI, CALVI, BUTINI, PERINA, FORTE, MARINUCCI MARIANI, GIORGI, CASOLI, LIBERATORI, RIVIERA, PIERRI, MANIERI, FRANZA, RAPISARDA, VOZZI, MURATORE, RICEVUTO, INNAMORATO e BRATINA. – «Modifica della legge 4 agosto 1993, n. 276, e della legge 4 agosto 1993, n. 277, in materia di elezioni politiche» (1629).

**Disegni di legge, apposizione di nuove firme**

Il senatore Struffi ha dichiarato di apporre la propria firma al disegno di legge n. 1576.

**Disegni di legge, assegnazione**

Il seguente disegno di legge è stato deferito

– in sede deliberante:

*alla 7ª Commissione permanente* (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

Deputati FARIGU e PIRO. – «Adeguamento del contributo statale in favore della biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita» (1609) (Approvato dalla VII Commissione permanente della Camera dei deputati), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione.

**Disegni di legge, nuova assegnazione**

Su richiesta della 2ª Commissione permanente (Giustizia), è stato deferito in sede deliberante alla Commissione stessa il seguente disegno di legge, già assegnato a detta Commissione in sede redigente:

«Trasformazione di reati minori in illeciti amministrativi» (1168).

**Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici**

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del dottor Giovanni Ruggeri a presidente dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (n. 219).

Tale richiesta, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, è stata deferita alla 6ª Commissione permanente.

**Governo, trasmissione di documenti**

In data 8 novembre 1993, il Ministro dell'interno ha trasmesso copia di alcuni elenchi di appartenenti a logge massoniche toscane a lui consegnate dall'onorevole Graziano Cioni.

Tale documentazione è a disposizione degli onorevoli senatori presso il Servizio di Segreteria e dell'Assemblea, al secondo piano di Palazzo Madama.

Il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 6 novembre 1993, ha trasmesso una nota di segnalazione, ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in merito all'articolo 29 del testo proposto dalle Commissioni riunite 1ª e 5ª per il disegno di legge recante: «Interventi correttivi di finanza pubblica» (1508), e relativi emendamenti, nel quale sono contenute disposizioni in materia aeroportuale.

Detta documentazione sarà trasmessa alla 1ª e alla 5ª Commissione permanente.

**Petizioni, annunzio**

È stata presentata la seguente petizione:

il signor Giosuè Ciccìa, di Monasterace Marina (Reggio Calabria), chiede, insieme ad altri numerosi cittadini, la sollecita approvazione dei disegni di legge nn. 1122 e 1252, concernenti il trasferimento al patrimonio comunale disponibile delle aree demaniali situate nei comuni di Ardore e di Monasterace, in provincia di Reggio Calabria (*Petizione n. 173*).

Tale petizione, a norma del Regolamento, è stata trasmessa alla Commissione competente.